



Direttive tecniche

concernenti i

**controlli ufficiali nella produzione primaria in aziende de-
tentrici di animali (igiene nella produzione primaria ani-
male, igiene del latte, medicinali veterinari, salute degli
animali e traffico di animali nonché protezione animale dei
pesci)**

del 1° gennaio 2016

rielaborate da un punto di vista redazionale il 28 novembre 2023

valide dall' 1° gennaio 2024

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) emana le presenti

direttive:

Indice

1 Disposizioni generali	4
1.1 Definizioni	4
1.2 Alta vigilanza e responsabilità in merito all'esecuzione dei controlli nelle aziende detentrici di animali.....	5
1.3 Personale addetto ai controlli	5
1.4 Campo d'applicazione e oggetto del controllo	6
1.5 Selezione delle aziende da controllare	6
1.6 Esecuzione dei controlli ufficiali.....	6
1.6.1 Preparazione.....	6
1.6.2 Esecuzione dei controlli	7
1.6.3 Rapporto di controllo.....	7
1.7 Misure esecutive	9
1.7.1 Controlli di verifica (CV)	9
1.7.2 Controlli intermedi (CI)	9
1.7.3 Provvedimenti amministrativi.....	9
1.7.4 Provvedimenti penali.....	9
2 Disposizioni particolari per i controlli ufficiali in aziende detentrici di animali da reddito concernenti l'igiene nella produzione primaria	9
3 Disposizioni particolari per i controlli ufficiali in aziende detentrici di animali da reddito concernenti l'igiene nella produzione lattiera	10
4 Disposizioni particolari per i controlli ufficiali in aziende detentrici di animali da reddito concernenti i medicinali veterinari	10
5 Disposizioni particolari per i controlli ufficiali in aziende detentrici di animali da reddito concernenti la salute degli animali	11
6 Disposizioni particolari per i controlli ufficiali in aziende detentrici di animali da reddito concernenti il traffico di animali	11
7 Disposizioni particolari per i controlli ufficiali in aziende di apicoltura	11
8 Disposizioni particolari per i controlli ufficiali in aziende di piscicoltura	11
9 Disposizioni particolari per i controlli ufficiali in aziende detentrici di insetti (escluse le aziende detentrici di api)	12
10 Entrata in vigore	12
11 Manuali di controllo	12
11.1 Allegato 1: Manuale relativo ai controlli ufficiali nella produzione primaria (igiene nella produzione primaria animale, igiene del latte, medicinali veterinari, salute degli animali e traffico di animali) per le aziende detentrici di bovini, maiali, pollame, pecore, capre, cavalli, camelidi del nuovo mondo, conigli e selvaggina tenuta in cattività Versione 2023.....	13
11.1.1 OSSERVAZIONI GENERALI	13
11.1.2 IGIENE NELLA PRODUZIONE PRIMARIA ANIMALE (PrP)	15
11.1.3 IGIENE DEL LATTE (IgL)	21
11.1.4 MEDICAMENTI VETERINARI (Mvet).....	30
11.1.5 SALUTE DEGLI ANIMALI (SA).....	44
11.1.6 TRAFFICO DI ANIMALI (TA)	47

11.2	Allegato 2: Manuale relativo ai controlli ufficiali nella produzione primaria (igiene nella produzione primaria animale, medicinali veterinari, salute degli animali e traffico di animali) per le aziende di api mellifere Versione 2023.....	54
11.2.1	ASPETTI GENERALI	54
11.2.2	IGIENE NELLA PRODUZIONE PRIMARIA ANIMALE (PrP)	56
11.2.3	MEDICAMENTI VETERINARI (Mvet).....	61
11.2.4	SALUTE ANIMALE (SA)	65
11.2.5	TRAFFICO DI ANIMALI (TA)	70
11.3	Allegato 3: Manuale relativo ai controlli ufficiali nella produzione primaria (igiene nella produzione primaria, medicinali veterinari, salute degli animali e traffico di animali, protezione degli animali, biosicurezza) per aziende con animali acquatici Versione 2023	72
11.3.1	ASPETTI GENERALI	72
11.3.2	IGIENE NELLA PRODUZIONE PRIMARIA (PrP).....	73
11.3.3	MEDICAMENTI VETERINARI (Mvet).....	77
11.3.4	SALUTE DEGLI ANIMALI (SA)	87
11.3.5	TRAFFICO DI ANIMALI (TA)	91
11.3.6	PROTEZIONE DEGLI ANIMALI (PA).....	94
11.3.7	BIOSICUREZZA (BS)	104
11.4	Allegato 4: Manuale di controllo relativo ai controlli ufficiali nella produzione primaria (igiene nella produzione primaria animale, medicinali veterinari, salute degli animali e traffico di animali) per aziende detentrici di insetti (diversi dalle api) Versione 2023.....	113
11.4.1	ASPETTI GENERALI	113
11.4.2	IGIENE NELLA PRODUZIONE PRIMARIA (PrP).....	115
11.4.3	MEDICAMENTI VETERINARI (Mvet).....	119
11.4.4	SALUTE DEGLI ANIMALI (SA)	120
11.4.5	BIOCONTENIMENTO / BIOSICUREZZA (BS).....	122

1 Disposizioni generali

1. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) emana le presenti direttive sulla base dell'art. 57 cpv. 1 della Legge sulle epizootie del 1° luglio 1966 (LFE, RS 916.40), dell'art. 10 cpv. 1 e dell'art. 292a cpv. 3 dell'ordinanza sulle epizootie del 27 giugno 1995 (OFE, RS 916.401), dell'art. 14 dell'ordinanza sul controllo del latte del 20 ottobre 2010 (OCL, RS 916.351.0), dell'art. 30 cpv. 4 dell'ordinanza sui medicinali veterinari del 18 agosto 2004 (OMVet, RS 812.212.27), dell'art. 209 dell'ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn, RS 455.1), dell'art. 7 cpv. 3 dell'ordinanza del 1° luglio 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso (OPCNP, RS 817.032) e dell'art. 9 dell'ordinanza concernente la produzione primaria del 23 novembre 2005 (OPPrim, RS 916.020).

1.1 Definizioni

2. **Controllo di base (CB)** (art. 3 lett. c e art. 7, nonché allegato 1 elenco 1 OPCN e art. 2 OPCNP)
 - Obiettivo: con il controllo di base si verifica se i rilevanti requisiti di legge sono rispettati in tutta l'azienda.
 - Entità del controllo: l'intera azienda detentrica (tutti gli animali da reddito); una o più rubriche di controllo (igiene nella produzione primaria animale, igiene del latte, medicinali veterinari, salute degli animali, traffico di animali, protezione degli animali) in conformità alle disposizioni dell'organo cantonale d'esecuzione competente.
 - Frequenza: ogni azienda deve essere sottoposta a un CB con la frequenza di cui all'allegato 1 OPCNP in relazione a ciascuna rubrica.
3. **Controlli supplementari** (art. 8 OPCNP)
 - Controlli supplementari sono svolti in funzione dei rischi presentati dalle singole aziende detentriche.
 - Con il termine *controlli supplementari* si intendono anche i controlli intermedi e i controlli di verifica, nonché gli accertamenti condotti su aziende in seguito a modifiche o sospetti.
 - a) **Controllo di verifica (CV)** (art. 3 lett. d, art. 8 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OPCNP)
 - Obiettivo: con il CV si verifica se le lacune constatate in occasione di un controllo precedente sono state colmate ("Ripristino dello stato conforme alla legge dopo constatazione di non-conformità").
 - Entità del controllo: viene controllata la rubrica nella quale sono state riscontrate lacune e/o l'eliminazione delle stesse.
 - b) **Controllo intermedio (CI)** (art. 3 lett. f, art. 8 cpv. 1 lett. d ed e, cpv. 2 e 3 OPCNP)
 - Obiettivo: verifica più frequente delle aziende detentriche con rischio individuale elevato (stabilito dal cantone).
 - Entità del controllo: una o più rubriche di controllo specifiche, parte di una rubrica o parte di un'azienda o tutta l'azienda.
Frequenza: viene stabilita dal cantone sulla base del rischio.
 - c) **Controllo basato su sospetti** (art. 3 lett. e e 8 lett. b OPCNP)
 - Obiettivo: controllo per chiarire un sospetto di non conformità.
 - Entità del controllo: almeno la categoria interessata dal sospetto.
 - Si tratta sempre di un controllo basato su una notifica di terzi (ad es. notifiche del controllo degli animali da macello, notifiche dei controllori, veterinario dell'effettivo, privati).
4. **Persona addetta ai controlli**
 - Persona assunta o incaricata dall'organo cantonale d'esecuzione (oppure organo di controllo incaricato), che possiede la qualifica necessaria per effettuare controlli specifici.

a) *Veterinario ufficiale (VU)*

- Veterinario che ha seguito il relativo corso di perfezionamento e aggiornamento prescritto dall'ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico (ordinanza sulla formazione).
- Grado di occupazione prescritto: almeno 30%.

b) *Esperto ufficiale in salute degli animali / in protezione degli animali (EU SA/PA)*

- Persona che ha seguito il relativo corso di perfezionamento e aggiornamento prescritto dall'ordinanza sulla formazione.
- Svolge compiti nel settore veterinario pubblico che non devono obbligatoriamente essere svolti da un VU.

c) *Assistente specializzato ufficiale incaricato di altri compiti nel settore veterinario (ASU)*

- Persona che ha seguito il relativo corso di perfezionamento e aggiornamento prescritto dall'ordinanza sulla formazione.
- La formazione ASU incaricato di altri compiti presenta due possibili specializzazioni: formazione ASU in produzione primaria (ASU PrPr) e ASU in protezione degli animali (ASU Pan).
- Svolge compiti nel settore veterinario pubblico che non sono riservati né ai VU né agli EU. Svolge la sua attività sotto la sorveglianza di un VU.
- Grado di occupazione raccomandato: almeno il 20 % per tutti gli ambiti di controllo (di cui almeno la metà controlli in ambito veterinario) o 50 controlli all'anno in ambito veterinario.

5. *Azienda detentrica di animali*

- Per aziende detentrici di animali ai sensi delle presenti DT si intendono tutte le stalle e le installazioni destinate alla detenzione regolare di animali da reddito sull'unità di produzione e nell'azienda d'estivazione, nell'azienda con pascoli comunitari e nell'azienda pastorizia.

6. *Produzione primaria*

- Per produzione primaria si intendono la produzione, l'allevamento e la coltivazione di prodotti primari (piante, animali e prodotti derivanti dalla produzione primaria di origine vegetale o animale e destinati ad essere usati come derrate alimentari o alimenti per animali) compresi il raccolto, la mungitura, l'allevamento e la detenzione di animali da reddito agricoli prima della macellazione (art. 2 OPPrim).

1.2 Alta vigilanza e responsabilità in merito all'esecuzione dei controlli nelle aziende detentrici di animali

7. A livello federale, l'USAV detiene la responsabilità per le rubriche di controllo igiene nella produzione primaria animale, igiene nella produzione lattiera, medicinali veterinari, salute degli animali, traffico di animali e protezione degli animali.
8. A livello cantonale, la responsabilità in merito all'esecuzione dei controlli previsti alle rubriche al punto 7 spetta al servizio veterinario cantonale (art. 51 cpv. 3 LDerr, art. 30 cpv.1 lett. c OMVet art. 301 cpv.1 lett. c e d OFE).

1.3 Personale addetto ai controlli

9. I controlli vengono effettuati da persone o organi di controllo assunti o incaricati dall'organo cantonale d'esecuzione.
10. Se gli organi cantonali d'esecuzione incaricano organizzazioni di controllo private, valgono i requisiti di cui all'art. 9 OPCNP.
11. È necessario garantire l'indipendenza del personale addetto ai controlli; nel caso specifico di un eventuale conflitto d'interesse è escluso lo svolgimento dell'attività di controllo.

12. I controlli sotto la responsabilità dei chimici cantonali vengono eseguiti da ispettori o controllori delle derrate alimentari ai sensi dell'ordinanza sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr, RS 817.042).
13. I controlli sotto la responsabilità del servizio veterinario vengono eseguiti da veterinari ufficiali (VU), esperti ufficiali (EU) o assistenti specializzati ufficiali (ASU) ai sensi dell'ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico. L'ASU svolge la propria attività sotto la sorveglianza di un VU. Per le eccezioni relative alle aziende di apicoltura, si vedano le disposizioni particolari.

1.4 Campo d'applicazione e oggetto del controllo

Le presenti direttive tecniche permettono di assicurare il rispetto delle disposizioni ai sensi dell'art. 10 OPCNP nell'ambito di controlli ufficiali nella produzione primaria all'interno di aziende detentrici di animali nelle seguenti rubriche di controllo:

- a) igiene nella produzione primaria animale
- b) igiene nella produzione lattiera
- c) impiego di medicinali veterinari
- d) salute degli animali
- e) traffico di animali
- f) protezione degli animali nella pesca
- g) biosicurezza

14. Sono applicabili ai controlli di base e agli altri controlli previsti dall'OPCNP.
15. Si rivolgono agli organi cantonali d'esecuzione e alle organizzazioni di controllo ai quali è stato conferito un mandato di prestazioni per l'esecuzione dei controlli, conformemente all'art. 9 cpv. 1 OPCNP.
16. Il contenuto dei manuali di controllo allegati alle presenti direttive tecniche è parte integrante delle direttive stesse. I punti di controllo elencati sono vincolanti per i controlli di base. Se lo sfondo delle caselle del modello di rapporto di controllo è grigio, significa che il controllo di quei punti non si applica all'azienda detentrici di animali in questione e che quindi tali punti non devono essere sottoposti a verifica.
17. Per altri controlli è possibile utilizzare, in aggiunta, i punti indicati alla voce "Altri aspetti".

1.5 Selezione delle aziende da controllare

18. La frequenza di controllo si basa sui principi indicati nell'allegato 1 elenco 1 OPCNP.
19. La frequenza di controllo delle aziende detentrici di animali da reddito con meno di 3 unità di bestiame grosso (UBG), così come quella di tutte le aziende di apicoltura con meno di 40 arnie e di piscicoltura con una produzione annua inferiore ai 500 chilogrammi, può essere stabilita individualmente da ogni cantone (OPCNP, art. 7 cpv. 2).

1.6 Esecuzione dei controlli ufficiali

1.6.1 Preparazione

20. L'organo cantonale d'esecuzione assegna al personale addetto ai controlli o alle organizzazioni di controllo le aziende detentrici di animali da sottoporre a verifica.
21. Il personale addetto ai controlli si assicura di avere a disposizione i dati necessari concernenti l'azienda detentrici di animali da controllare, vale a dire:

- a) i dati aggiornati della banca dati sul traffico di animali;
- b) le lacune riscontrate nei controlli ufficiali precedenti;
- c) i dati del controllo ufficiale del latte;
- d) i dati concernenti casi di inadempimento delle disposizioni sui residui e di infrazione all'obbligo di notifica;
- e) altre segnalazioni di inadempimento, se disponibili e note all'organo d'esecuzione competente.

1.6.2 Esecuzione dei controlli

- 22. Di regola i controlli di base andrebbero annunciati all'ultimo momento, al massimo con 2 giorni lavorativi di anticipo. Altri controlli come le indagini in casi sospetti, i controlli di verifica per accertare che le lacune siano state colmate e i controlli intermedi avvengono normalmente senza essere annunciati. Un controllo si considera non annunciato in caso di visita al detentore di animali presso la sede dell'azienda, senza contatto preventivo immediatamente prima del controllo.
- 23. I controllori hanno accesso alle aziende, alle installazioni, ai veicoli e agli impianti oggetto di controllo e possono prendere visione di tutti i registri rilevanti. Se il controllo è effettuato da un'organizzazione di controllo privata, il diritto di accesso deve essere disciplinato nell'ambito del contratto di prestazione. In caso di ripetuto rifiuto o impedimento del controllo, l'ulteriore procedura deve essere discussa con l'autorità cantonale di esecuzione.
- 24. Il controllo viene eseguito in base al manuale di controllo in vigore e ai relativi modelli di rapporto di controllo, in presenza di un rappresentante dell'azienda detentrici di animali da sottoporre a verifica.

1.6.3 Rapporto di controllo

- 25. Il rapporto di controllo è costituito dal frontespizio e dal verbale di controllo.

1.6.3.1 Frontespizio del rapporto di controllo

- 26. Il frontespizio comprende la scheda relativa all'azienda, le raccomandazioni all'organo d'esecuzione e i dati riguardanti la specifica aziendale.
- 27. La scheda relativa all'azienda contiene i dati di registro e strutturali dell'azienda, con i controlli effettuati negli ultimi 4 anni, nonché informazioni concernenti il tipo e la data di controllo.
- 28. Nell'ambito delle raccomandazioni all'organo d'esecuzione, i punti contestati vengono riassunti ed eventualmente, in conformità alle direttive dell'organo cantonale d'esecuzione, il controllore sottopone raccomandazioni all'organo d'esecuzione. Inoltre, sempre in conformità alle direttive dell'organo cantonale d'esecuzione, l'eliminazione della lacuna da parte del detentore viene registrata nell'apposito riepilogo.
- 29. Nell'ambito dei dati riguardanti la specifica aziendale, vanno registrati ulteriori dati aziendali specifici che permettono la valutazione oggettiva del rischio di ogni azienda detentrici di animali. Si tratta di dati statici che devono essere verificati solo in caso di importanti cambiamenti nell'azienda detentrici di animali (cambiamento di proprietario, nuova specie animale...). Di questi dati fanno parte (laddove applicabile):
 - a) nome del veterinario dell'effettivo
 - b) tipi di produzione (ad es. carne, latte, uova)
 - c) convenzione Mvet
 - d) contratto con un RT
 - e) attività lucrativa accessoria
 - f) estivazione
 - g) approvvigionamento di acqua proprio / fonte propria (con impiego nella produzione primaria)
 - h) somministrazione di insilati
 - i) insilati presso l'azienda
 - j) frequenza della fornitura di latte
 - k) acquirenti di latte
 - l) vendita diretta

1.6.3.2 Verbale di controllo

30. Per poter valutare gli obiettivi di controllo e stabilire se sono stati soddisfatti o sussistono lacune, è obbligatorio verificare tutti i punti di controllo pertinenti elencati, eccetto la parte "Altri aspetti".
31. La classificazione delle lacune (lacuna minima, importante, grave) viene effettuata dal personale addetto ai controlli o dall'autorità cantonale di esecuzione secondo le istruzioni di quest'ultima. L'autorità cantonale di esecuzione esegue la valutazione finale.
32. Se lo sfondo delle caselle del modello di rapporto di controllo è grigio, significa che il controllo di quei punti non si applica all'azienda detentrici di animali in questione e che quindi tali punti non devono essere sottoposti a verifica.
33. Le lacune vanno precisate nei rispettivi punti di controllo alla voce "Osservazioni" e illustrate in maniera particolareggiata nello spazio riservato alla descrizione (ad es. indicare il numero e l'età degli animali interessati da una "lacuna" o da una contestazione).
34. Le constatazioni dei controllori che esulano dai punti di controllo da verificare obbligatoriamente e riguardano l'obiettivo di controllo devono essere annotate alla voce "Altri aspetti" (ultimo punto di controllo di ciascuna rubrica). Per i controlli di base, il punto "Altri aspetti" va compilato solo se il personale addetto ai controlli rileva ulteriori punti. Il punto di controllo è contrassegnato nel sistema per default come "non controllato".
35. Per i controlli intermedi e i controlli di verifica è possibile utilizzare, in aggiunta, i punti indicati alla voce "Altri aspetti".
36. Le lacune osservate devono in ogni caso essere registrate, anche se il detentore di animali le colma rapidamente. L'eliminazione delle lacune da parte del detentore viene registrata nella scheda relativa all'azienda, all'interno dell'apposito riepilogo.

1.6.3.3 Registrazione, conservazione e flusso di informazioni

37. Se non sono controllate intere rubriche, la registrazione NC/NP deve avvenire a livello di rubrica. Se non sono controllati singoli gruppi di punti di rubriche, la registrazione NP/NC deve avvenire nel gruppo di punti in questione. Se non sono controllati singoli punti di controllo di gruppi di punti, deve essere registrato un NP o NC a livello del punto di controllo.
38. Tutti i risultati dei controlli devono essere registrati in Acontrol entro i termini previsti dall'articolo 8 dell'ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr): nel caso di lacune importanti o gravi, i dati devono essere registrati entro 5 giorni lavorativi dal controllo, nel caso di lacune minime o nulle, entro un mese dal controllo.
39. Il personale addetto ai controlli deve notificare le lacune gravi immediatamente e il giorno stesso all'autorità cantonale di esecuzione
40. L'organo cantonale d'esecuzione si assicura che tutti i risultati dei controlli vengano registrati in Acontrol nel rispetto dei termini prescritti (direttamente o mediante interfaccia di trasferimento).
41. Il risultato dei controlli viene comunicato oralmente al detentore subito dopo il controllo. Il detentore riceve inoltre una copia del rapporto di controllo stampata sul posto o consegnata entro dieci giorni lavorativi.
42. Il detentore può prendere posizione in merito al rapporto. La presa di posizione orale o l'eventuale rinuncia ad essa deve essere registrata nel rapporto di controllo e comunicata all'autorità di esecuzione cantonale competente tramite lettera o via e-mail.
43. In caso di registrazione elettronica, è possibile la firma elettronica. Le organizzazioni di controllo assicurano che i requisiti tecnici necessari siano soddisfatti.

44. La firma del detentore sul verbale di controllo non è necessaria per dichiararne la validità, ma è ragionevole apportarla per motivi probatori.

1.7 Misure esecutive

45. Le misure esecutive vengono attuate in conformità alle istruzioni impartite dall'organo cantonale d'esecuzione competente.

1.7.1 Controlli di verifica (CV)

46. La data di un controllo di verifica è stabilita dall'organo cantonale d'esecuzione in funzione della gravità e dell'entità delle lacune riscontrate.
47. Se, nel corso di un controllo di verifica, l'addetto ai controlli riscontra delle circostanze che permettono di stabilire la presenza di irregolarità, egli deve immediatamente informare l'organo cantonale d'esecuzione, anche se i fatti riscontrati non sono stati il motivo alla base del controllo di verifica.

1.7.2 Controlli intermedi (CI)

48. Sulla base dei fattori di rischio stabiliti dai cantoni, determinate aziende detentrici di animali vengono controllate con una frequenza maggiore.

1.7.3 Provvedimenti amministrativi

49. Per l'avvio di provvedimenti amministrativi vanno applicate le prescrizioni procedurali cantonali.

1.7.4 Provvedimenti penali

50. Nel caso vengano constatati fatti di rilevanza penale va verificato se vi siano i presupposti per una denuncia all'autorità cantonale preposta al perseguimento penale. Alcuni cantoni hanno stabilito procedure speciali, rispettivamente prevedono che solo determinati funzionari possano inoltrare le denunce.
51. In caso di infrazione alla legislazione sugli agenti terapeutici vengono applicati anche gli art. 86-90 della Legge sugli agenti terapeutici (LATer, RS 812.21).

2 Disposizioni particolari per i controlli ufficiali in aziende detentrici di animali da reddito concernenti l'igiene nella produzione primaria

52. Queste disposizioni si applicano alle aziende detentrici di animali dedite alla produzione primaria ai sensi dell'art. 1 OPPrim.
53. Per i controlli concernenti l'igiene nella produzione primaria valgono le disposizioni generali delle presenti direttive.
54. L'oggetto dei controlli dell'igiene nella produzione primaria è indicato nei manuali di controllo acclusi all'allegato 1 di queste direttive tecniche, che costituiscono parte integrante delle presenti DT. I singoli punti di controllo ivi elencati sono vincolanti.

55. In caso di infrazioni nell'ambito della protezione della salute, della protezione dagli inganni, della manipolazione igienica delle derrate alimentari o in caso di contestazioni, sul luogo di produzione, di prodotti della produzione primaria destinati al commercio, si procede alla contestazione, alla disposizione di provvedimenti e alla riscossione delle tasse previste della Legge sulle derrate alimentari.
56. Le infrazioni nell'ambito dell'igiene nella produzione primaria vanno perseguite ai sensi della Legge sull'agricoltura e della Legge sulle derrate alimentari.

3 Disposizioni particolari per i controlli ufficiali in aziende detentrici di animali da reddito concernenti l'igiene nella produzione lattiera

57. Per i controlli concernenti l'igiene del latte valgono le disposizioni generali delle presenti direttive.
58. L'oggetto dei controlli dell'igiene nella produzione lattiera è indicato nel manuale di controllo accluso all'allegato 1 di queste direttive tecniche, che costituisce parte integrante delle presenti DT. I singoli punti di controllo in esso elencati sono vincolanti.
59. In caso di infrazioni nell'ambito della protezione della salute, della protezione dagli inganni, della manipolazione igienica delle derrate alimentari o in caso di contestazioni, sul luogo di produzione, di prodotti della produzione primaria destinati al commercio, si procede alla contestazione, alla disposizione di provvedimenti e alla riscossione delle tasse previste della Legge sulle derrate alimentari.

4 Disposizioni particolari per i controlli ufficiali in aziende detentrici di animali da reddito concernenti i medicinali veterinari

60. Per i controlli concernenti i medicinali veterinari valgono le disposizioni generali delle presenti direttive.
61. L'oggetto dei controlli concernenti i medicinali veterinari è indicato nel manuale di controllo accluso all'allegato 3 di queste direttive tecniche, che costituisce parte integrante delle presenti DT. I singoli punti di controllo in esso elencati sono vincolanti.
62. Per i controlli ufficiali nelle aziende detentrici di animali da reddito e concernenti i medicinali veterinari valgono inoltre i seguenti punti:
- a) In presenza di casi sospetti, tutti i dati necessari all'esecuzione in quest'ambito della legislazione sugli agenti terapeutici devono essere messi a disposizione degli altri cantoni (LATer, art. 63). Possono essere richiesti dal veterinario cantonale presso l'organo cantonale competente.
 - b) Su domanda, il veterinario cantonale può ottenere da Swissmedic, sulla base dell'art. 36 cpv. 1 LATer, i risultati delle ispezioni del commercio all'ingrosso di cui ha bisogno.
 - c) Se il personale addetto ai controlli constata, nel corso di un controllo, indizi di commercio all'ingrosso illegale, importazione illegale di medicinali veterinari o pubblicità illegale di agenti terapeutici deve registrare il fatto e comunicarlo il più presto possibile a Swissmedic tramite l'autorità cantonale d'esecuzione.
 - d) Il rapporto concernente i controlli nell'ambito dei medicinali veterinari comprende anche una lista delle contestazioni e dei provvedimenti amministrativi ordinati sulla base dell'art. 66 LATer e le denunce penali effettuate.
 - e) Sulla base dell'art. 63, cpv. 1 LATer, Swissmedic può richiedere di avere accesso alle decisioni e denunce emanate nonché alle sentenze.

5 Disposizioni particolari per i controlli ufficiali in aziende detentrici di animali da reddito concernenti la salute degli animali

63. Per i controlli concernenti la salute degli animali valgono le disposizioni generali delle presenti direttive.
64. L'oggetto dei controlli concernenti la salute degli animali è indicato nel manuale di controllo accluso all'allegato 1 di queste direttive tecniche, che costituisce parte integrante delle presenti DT. I singoli punti di controllo in esso elencati sono vincolanti.

6 Disposizioni particolari per i controlli ufficiali in aziende detentrici di animali da reddito concernenti il traffico di animali

65. Per i controlli concernenti il traffico di animali valgono le disposizioni generali delle presenti direttive.
66. L'oggetto dei controlli concernenti il traffico di animali è indicato nel manuale di controllo accluso all'allegato 1 di queste direttive tecniche, che costituisce parte integrante delle presenti DT. I singoli punti di controllo in esso elencati sono vincolanti.
67. Per quel che riguarda i provvedimenti amministrativi, in caso di inosservanza delle prescrizioni relative al traffico di animali valgono in prima linea le disposizioni definite dall'art. 15 dell'ordinanza sulle epizootie.

7 Disposizioni particolari per i controlli ufficiali in detenzioni di api mellifere

68. Per i controlli concernenti le detenzioni di api mellifere valgono le disposizioni generali delle presenti direttive.
69. L'oggetto dei controlli delle aziende di apicoltura è indicato nel manuale di controllo accluso all'allegato 6 di queste direttive tecniche, che costituisce parte integrante delle presenti DT. I singoli punti di controllo in esso elencati sono vincolanti.
70. In deroga alle disposizioni generali, per i controlli delle detenzioni di api mellifere vale il principio secondo cui i controlli devono essere effettuati da assistenti specializzati ufficiali addetti alle api designati dai veterinari cantonali.
71. Se gli organi cantonali d'esecuzione incaricano organizzazioni di controllo, valgono i requisiti di cui all'art. 9 OPCNP.

8 Disposizioni particolari per i controlli ufficiali in aziende di piscicoltura

72. Per i controlli concernenti le aziende di piscicoltura valgono le disposizioni generali delle presenti direttive.
73. Inoltre, nelle aziende di piscicoltura anche gli ambiti della biosicurezza e della protezione degli animali vengono disciplinati dalle presenti direttive.
74. L'oggetto dei controlli delle aziende di piscicoltura è indicato nel manuale di controllo accluso all'allegato 7 di queste direttive tecniche, che costituisce parte integrante delle presenti DT. I singoli punti di controllo in esso elencati sono vincolanti.

9 Disposizioni particolari per i controlli ufficiali in aziende detentrici di insetti (escluse le aziende detentrici di api mellifere)

75. Le disposizioni generali delle presenti direttive si applicano ai controlli dei produttori di prodotti primari di insetti diversi dalle api.
76. Gli insetti sono considerati animali da reddito. La loro alimentazione è pertanto soggetta ai "Divieti e deroghe" secondo gli art. 27 e segg. dell'ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn, RS 916.441.22) e ai requisiti dell'ordinanza sugli alimenti per animali (OsAIA, RS 916.307).
77. L'elenco delle specie di insetti ammesse come alimenti per animali figura anche nell'OSOAn (sono le stesse dell'UE).
78. Le specie di insetti ammesse come derrate alimentari sono definite a livello nazionale fino a quando non vi saranno anche regolamenti armonizzati a tale scopo con l'UE. In Svizzera, le condizioni quadro per la produzione e la trasformazione di insetti per uso alimentare sono attualmente descritte nel seguente documento: [2017/1 Lettera informativa](#).
79. Per gli invertebrati non vi sono requisiti in materia di protezione degli animali. Tuttavia, vi sono raccomandazioni sull'argomento da parte dell'International Platform of Insects for Food and Feed, IPIFF: [Ensuring high standards of animal welfare in insect production](#).
80. Attualmente per gli insetti non esistono medicinali veterinari autorizzati. Neanche i cambi di destinazione sono consentiti.
81. Per gli insetti diversi dalle api non vi sono nemmeno requisiti in materia di epizootie. I "requisiti in materia di salute animale" derivano quindi da quelli generali di igiene per quanto riguarda la produzione di derrate alimentari e alimenti per animali. Tuttavia, bisogna tener conto della vera e propria "salute degli insetti", non da ultimo perché le malattie possono portare a perdite di produzione devastanti.
82. [L'IPIFF Guide on Good Hygiene Practices for European Union \(EU\) producers of insects as food & feed](#) costituisce una buona base per la pianificazione e valutazione delle aziende detentrici di insetti.
83. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è responsabile di eventuali condizioni di biocontenimento. La detenzione di specie di insetti "alloctone" deve quindi essere notificata secondo l'ordinanza sull'impiego confinato, v. [Notifiche e domande d'autorizzazione](#).

10 Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore l'01.01.2016 e sostituiscono le direttive tecniche del 15 gennaio 2013 concernenti i controlli ufficiali nella produzione primaria in aziende detentrici di animali.

11 Manuali di controllo

11.1 Allegato 1: Manuale relativo ai controlli ufficiali nella produzione primaria (igiene nella produzione primaria animale, igiene del latte, medicinali veterinari, salute degli animali e traffico di animali) per le aziende detentrici di bovini, maiali, pollame, pecore, capre, cavalli, camelidi del nuovo mondo, conigli e selvaggina tenuta in cattività

Versione 2023

11.1.1 OSSERVAZIONI GENERALI

- Il manuale di controllo non sostituisce la formazione e il perfezionamento dei controllori, ma è un documento di consultazione.
- Per i controlli nelle aziende di apicoltura o piscicoltura esistono manuali di controllo separati.

11.1.1.1 Esecuzione dei controlli

- Se, durante un controllo, vengono rilevate lacune gravi che richiedono l'immediata adozione di misure da parte delle istanze d'esecuzione – in particolare in caso di manifestazioni compatibili con un'epizootia, di compromissione della qualità del latte che costituisca una minaccia acuta per la salute oppure in caso di condizioni igieniche deprecabili – va contattata immediatamente per telefono l'autorità d'esecuzione competente.
- Eventuali test rapidi, prelievi di campioni o sequestri devono essere annotati con un appunto sotto "Osservazioni".
- Le domande concernenti i modelli di rapporto di controllo o il manuale di controllo devono essere rivolte all'organo cantonale d'esecuzione competente.

11.1.1.2 Struttura del manuale di controllo

- Per ogni rubrica di controllo è definito un obiettivo e i corrispondenti punti di controllo. Nell'ambito del controllo di base, per poter confermare l'obiettivo devono essere valutati tutti i punti di controllo.
- Un'eccezione è costituita dal punto di controllo "Altri aspetti concernenti...", presente in tutte le rubriche. Questo punto può essere utilizzato se si notano altri aspetti rilevanti per l'obiettivo. Gli esempi citati non sono esaustivi.
- Soprattutto nel caso dei controlli di verifica/controlli intermedi, durante i quali determinati ambiti vengono controllati più a fondo, si possono utilizzare gli esempi citati sotto "Altri aspetti concernenti...".

11.1.1.3 Valutazione e documentazione dei punti di controllo

- I punti di controllo per i quali non emerge alcuna contestazione vengono indicati come **"soddisfatti"** (contrassegnare con il simbolo "✓" nel modello di rapporto di controllo).
- Se lo sfondo delle caselle del modello di rapporto di controllo è grigio, significa che il controllo di quei punti non si applica all'azienda detentrici di animali in questione e che quindi tali punti non devono essere sottoposti a verifica.
- Se dei punti di controllo o determinate specie animali non sono stati controllati, nel modello di rapporto va indicato il risultato **"non controllato"** (simbolo "—") e fornita la motivazione per cui il punto di controllo o le specie animali in oggetto non sono stati sottoposti a verifica. In Acontrol i punti di controllo non sottoposti a verifica vanno indicati con "NC".
- I punti di controllo non pertinenti in relazione a un'azienda detentrici di animali vengono indicati come **"non applicabili"**. Vale a dire, ad esempio, che se in un'azienda non vengono conservati medicinali veterinari (Mvet) o non ci sono installazioni tecniche per l'aggiunta di premiscele di medicinali (PMM) o per la somministrazione di foraggi medicinali (FM), sui modelli di rapporto di controllo va riportata la dicitura **"non applicabile"** ("|").
In Acontrol i punti di controllo non applicabili vanno indicati con "NA".
- Tutti i punti di controllo con la valutazione **"carente"** ("non soddisfatto", simbolo "o") devono essere precisati e descritti in dettaglio nei modelli di rapporto di controllo, al punto "Osservazioni" (ad es. indicare il numero di animali interessati dalla lacuna o da una contestazione. Se necessario, utilizzare a questo scopo un foglio separato).
In Acontrol i punti di controllo carenti vanno indicati con "C".

- A livello di punto di controllo, gruppo di punti o rubrica, la gravità di un'eventuale lacuna deve essere valutata secondo le istruzioni del servizio cantonale preposto all'esecuzione. La valutazione avviene secondo la classificazione "minima" (m), "importante" (i) e "grave" (g). La suddivisione in categorie avviene sulla base dei punti di controllo valutati. Se i punti di controllo indicati non rivelano nessuna lacuna ma altri aspetti portano a dover valutare come "non soddisfatto" l'obiettivo finale, tali aspetti vengono riportati al punto di controllo "Altri aspetti concernenti...". Gli esempi per la classificazione delle lacune non sono esaustivi.

11.1.2 IGIENE NELLA PRODUZIONE PRIMARIA ANIMALE (PrP)

Per prodotti primari si intendono piante, animali e prodotti da essi derivati della produzione primaria e destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari (ad es. latte crudo per la produzione casearia) o come alimenti per animali (ad es. latte crudo per l'allevamento di vitelli).

PrP 00	Obiettivo	La produzione dei prodotti primari di origine animale avviene in modo tale che le derrate alimentari che ne derivano sono sicure e igieniche.
---------------	------------------	--

PrP 01	Punto	L'acqua di abbeveramento e gli alimenti per animali sono puliti e non guasti.
	Basi legali	Art. 4 cpv. 3 lett. c e d OPPrim , Obblighi delle aziende Art. 2 cpv. 8 OIPPrim , Esigenze relative alla produzione animale Art. 4 OlgPL , Foraggiamento Art. 8 cpv. 1 OsAIA e Allegato 4.1 OLAIA , Sostanze vietate Art. 36 cpv. 1 OsAIA e Allegato 10 OLAIA , Sostanze indesiderabili
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	Gli alimenti per animali e l'acqua sono puliti e non guasti e gli abbeveratoi sono puliti. Le prescrizioni concernenti le sostanze vietate e indesiderabili negli alimenti per animali sono rispettate. <i>Gli alimenti per animali e l'acqua di abbeveramento non devono alterare la salute degli animali né la qualità delle derrate alimentari da essi derivate. Gli alimenti per animali devono essere puliti, ineccepibili dal profilo igienico e non guasti.</i>
	Nota	Valutare la presenza di alghe o sedimenti. Prestare attenzione a possibili fonti di contaminazione nelle vicinanze degli abbeveratoi (abbeveratoi situati al posto sbagliato, letamaio, pascolo con ruscello ecc.) e del mangime (fieno o parte erbosa contaminati dal terreno, imballaggi, utilizzo a pascolo dopo trattamento con prodotti fitosanitari di pascoli contro erbe infestanti o alberi, micotossine, segale cornuta, piante velenose ecc. *). * soprattutto nelle aziende con area verde con meno di 5 ha di superficie coltiva (se non si esegue un controllo igienico regolare della produzione vegetale). Osservazione: la OlgPL e quindi anche la LC sull'igiene del latte non si applica al latte utilizzato come alimento per animali nell'azienda di produzione. Il latte utilizzato come alimento per animali deve tuttavia essere prodotto con modalità che non compromettano la salute degli animali e la qualità delle derrate alimentari da essi ricavate. Esso deve essere ineccepibile dal punto di vista igienico e non avariato.

PrP 02	Punto	Le attrezzature che entrano in contatto con gli alimenti per gli animali e i prodotti primari di origine animale sono tutte ineccepibili.
	Basi legali	Art. 4 cpv. 3 lett. c e d OPPrim , Obblighi delle aziende Art. 1 cpv. 1 OIPPrim , Esigenze relative alla produzione vegetale Art. 2 cpv. 1 e 3 OIPPrim , Esigenze relative alla produzione animale Art. 2 OlgPL , Locali di stabulazione
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	Impianti, stalle e attrezzature sono ineccepibili. Le prescrizioni concernenti la pulizia, la disinfezione e il controllo visivo di attrezzature, contenitori, casse e mezzi di trasporto utilizzati per gli alimenti per animali e le derrate alimentari sono rispettate.

		<i>Gli impianti (compresi quelli utilizzati per immagazzinare e manipolare gli alimenti per animali e i prodotti primari di origine animale), le stalle e le attrezzature, in particolare quelle utilizzate per l'abbeveraggio e il foraggiamento degli animali, i contenitori, le casse e i mezzi di trasporto devono essere puliti (disinfezione al bisogno). Le lettiere devono essere mantenute in uno stato tale da non pregiudicare la salute degli animali e la sicurezza degli alimenti per animali.</i>
	Nota	<p>Prestare attenzione alla presenza di muffe.</p> <p>Prestare particolare attenzione nelle stalle a stabulazione libera e in presenza di lettiera profonda.</p> <p>Valutare anche lo stato di pulizia degli animali (ad es. presenza di escrementi nel pelo).</p> <p>Valutare la pulizia dei caricaforaggio, soprattutto nelle aziende con area verde con meno di 5 ha di superficie coltiva (se non si esegue un controllo regolare dell'igiene della produzione vegetale).</p>

PrP 03	Punto	Gli alimenti per animali e i prodotti primari di origine animale vengono conservati separatamente dalle sostanze pericolose e dai rifiuti.
	Basi legali	<p>Art. 4 cpv. 3 lett. c OPPrim, Obblighi delle aziende</p> <p>Art. 1 cpv. 3 OIPPrim, Esigenze relative alla produzione vegetale</p> <p>Art. 2 cpv. 5 e 6 OIPPrim, Esigenze relative alla produzione animale</p>
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	<p>→ Non è obbligatorio un isolamento in locali separati.</p> <p><i>Le aziende dedite alla produzione primaria sono responsabili della sicurezza dei loro prodotti (derrate alimentari e alimenti per animali) e sono tenute a prendere tutte le misure necessarie per garantirne la sicurezza.</i></p> <p><i>In particolare devono:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>evitare la contaminazione dei prodotti da parte di personale, animali, parassiti, rifiuti, medicinali veterinari, materiale d'imballaggio, aria, acqua, suolo ecc.,</i> <i>produrre, immagazzinare, manipolare e trasportare i prodotti primari in modo igienico e pulito.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Gli alimenti per animali e i prodotti primari di origine animale vengono conservati separatamente dalle sostanze pericolose e dai rifiuti, event. su pallet differenti • Non vi è alcuna contaminazione da petrolio, diesel, concimi, ecc. in seguito a emissioni nell'aria o fuoriuscite • In caso di ambienti maleodoranti (garage), i prodotti primari devono essere stoccati chiusi in contenitori o sacchi (carta o plastica) ad alto spessore • I rifiuti vengono smaltiti regolarmente
	Nota	<p>Prestare attenzione alla presenza nella stalla di sacchi di alimenti per animali vuoti e utilizzati come sacchi della spazzatura.</p> <p>Chiedere quando e come vengono smaltiti i rifiuti.</p> <p>Controllare se ci sono tracce di parassiti nei sacchi di alimenti per animali.</p> <p>Osservazione:</p> <p>Valutare se c'è un rischio di contaminazione: cosa viene immagazzinato assieme, in che contenitori o sacchi, c'è la possibilità di contaminazione da parte di bambini che giocano, aria, liquidi, roditori?</p> <p>Sono considerate sostanze pericolose in particolare i prodotti fitosanitari, concimi (aziendali e minerali), disinfettanti (per la pulizia della stalla) nonché lubrificanti e carburanti.</p> <p>Sono considerati rifiuti in particolare contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, sacchi di concime e di alimenti per animali vuoti e pellicole di copertura usate.</p>

PrP 04	Punto	Il tipo, la quantità e la provenienza degli alimenti per animali acquistati sono documentati. Gli alimenti per animali e gli additivi sono utilizzati in conformità alle disposizioni in vigore.
	Basi legali	<p>Art. 6 cpv. 1 OIPPrim, Tracciabilità e registro Art. 5 cpv. 1 e 3 OPPrim, Tracciabilità Art. 2 cpv. 6 OIPPrim, Esigenze relative alla produzione animale (additivi per alimenti per animali) Art. 8 cpv. 1 OsAIA e Allegato 4.1 OLAIA, Sostanze vietate Art. 47 cpv. 2 OsAIA, Obbligo di notifica Art. 27–32a OSOAn, Utilizzo di sottoprodotti di origine animale</p>
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	<p>È documentata la tracciabilità degli alimenti per animali acquistati. I bollettini di consegna (il contratto in caso di collaborazione interaziendale) relativi a tutti gli alimenti per animali forniti da terzi sono disponibili in forma completa. Vengono somministrate solo sostanze ammesse. I divieti e le limitazioni per singole sostanze sono rispettati. Le prescrizioni concernenti l'obbligo di notifica sono rispettate.</p> <p><i>Le aziende devono essere in grado di indicare, in qualsiasi momento e con documenti scritti, il tipo, la quantità e la provenienza degli alimenti acquistati e somministrati agli animali.</i></p> <p><i>I documenti e i rapporti relativi ad analisi ed esami svolti su animali e prodotti primari vanno conservati per 3 anni.</i></p> <p><i>Gli additivi per gli alimenti per animali devono essere utilizzati secondo le prescrizioni d'uso.</i></p> <p><i>Le aziende della produzione primaria che producono alimenti per animali utilizzando additivi, ad eccezione degli additivi per insilati o di premiscele che li contengono, devono notificare questa attività all'UFAG per la registrazione o l'omologazione.</i></p>
	Nota	<p>Durante il giro della stalla annotarsi gli alimenti per animali acquistati e confrontare con la documentazione.</p> <p>Osservazione: Non è prescritto il tipo di documentazione che deve però permettere, se necessario, di fornire alle autorità informazioni attendibili riguardanti fornitori, acquirenti e tipo di alimento per animale (bollettini di consegna/fatture/ricevute. Il contratto vale come pezza giustificativa nel caso in cui la produzione di alimenti per animali è effettuata per più aziende sotto contratto).</p>

PrP 05 stralciato nel 2015

PrP 06	Punto	L'igiene del personale nell'azienda è sufficiente e adeguata.
	Basi legali	Art. 4 cpv. 3 lett. a, b e d OPPrim , Obblighi delle aziende
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	<p>I requisiti concernenti l'igiene personale (ad es. mani pulite) sono soddisfatti. Non vengono impiegate persone affette dalla forma acuta di una malattia trasmissibile attraverso le derrate alimentari o che espellono agenti patogeni in grado di contaminare le derrate alimentari.</p> <p>C'è la possibilità di lavarsi le mani nelle vicinanze del posto di preparazione, del luogo di imballaggio, della stalla o nel locale di mungitura. Il punto predisposto deve essere munito di sapone e asciugamani monouso. Non è permesso l'utilizzo di asciugamani di stoffa riutilizzabili.</p> <p><i>Le aziende dedite alla produzione primaria devono provvedere affinché:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>il personale non soffra di alcuna malattia acuta trasmessa da derrate alimentari;</i> b) <i>il personale sia informato delle misure sanitarie;</i> c) <i>i prodotti primari siano fabbricati, immagazzinati, manipolati e trasportati in modo da non pregiudicare la qualità igienica e la pulizia.</i> <p><i>Le persone addette alla produzione o al trattamento di derrate alimentari devono curare con grande attenzione la pulizia personale. Esse devono indossare abiti puliti e adeguati.</i></p> <p><i>Le persone affette dalla forma acuta di una malattia trasmissibile attraverso le derrate alimentari o che espellono agenti patogeni in grado di contaminare le derrate alimentari non possono entrare in contatto diretto con queste ultime o con alimenti per animali. Tali persone devono dichiarare al produttore eventuali sintomi di una malattia accertati da un medico. Il produttore è tenuto ad informare il proprio personale del carattere obbligatorio di tale dichiarazione.</i></p>
	Nota	-----

PrP 07	Punto	Il tipo, la quantità e i destinatari di prodotti primari di origine animale sono documentati.
	Basi legali	Art. 5 OPPrim , Tracciabilità
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	<p>È disponibile un'apposita documentazione.</p> <p><i>L'azienda, sulla scorta di documenti scritti, deve essere in grado di comprovare la consegna di prodotti primari (derrate alimentari di origine animale e alimenti per animali):</i></p> <p>a) <i>Vendita di latte a un acquirente di latte (ad es. caseificio)</i> b) <i>Vendita di uova a un intermediario</i> c) <i>Vendita di miele a un intermediario</i> d) <i>Vendita di alimenti per animali a un mangimificio</i> e) <i>Vendita di animali (prova = certificati d'accompagnamento)</i></p> <p><i>Non occorre notificare la fornitura diretta al consumatore o a esercizi di commercio al dettaglio locali (ad es. uova al negozio di paese nelle immediate vicinanze).</i></p> <p><i>I documenti sopra citati e i rapporti relativi ad analisi ed esami svolti su animali e prodotti primari vanno conservati per tre anni.</i></p>
	Nota	<p>Osservazione: Si applica esclusivamente in caso di fornitura di prodotti primari (esclusa la fornitura diretta ai consumatori o a esercizi di commercio al dettaglio locali e la consegna diretta di alimenti per animali agli agricoltori).</p>

PrP 08	Punto	Le uova sono conservate in modo adeguato.
	Basi legali	Art. 4 OIPPrim , Produzione di uova Art. 54 ORI , Uova
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	<p>Le uova sono conservate conformemente ai requisiti. La tracciabilità (incl. data di deposizione) deve essere garantita. Si consiglia di riportare la data di deposizione sull'uovo.</p> <p>a) <u>La temperatura di immagazzinamento deve essere il più possibile costante. Le uova raffreddate devono essere vendute a bassa temperatura (l'acqua di condensa che si forma in caso di riscaldamento dilata i pori)</u></p> <p>b) <u>Le uova devono essere consegnate al consumatore entro e non oltre 21 giorni dalla deposizione. Dopo questo termine possono essere messe in commercio solo in forma lavorata.</u></p> <p>c) <u>Fino al momento in cui sono consegnate ai consumatori, le uova devono essere conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei e protette dagli urti e dai raggi solari.</u></p>
	Nota	-----

PrP +	Punto	Altri aspetti concernenti l'igiene nella produzione primaria animale
		<ul style="list-style-type: none"> • Sono disponibili i risultati di analisi/esami rilevanti per la salute dell'uomo e dell'animale. • Conoscenza degli obblighi di ritiro. • Conoscenza delle misure da adottare in caso di zoonosi. • Le indicazioni sui prodotti primari (ad es. data di deposizione) devono essere gestite in modo tale che le derrate alimentari siano contrassegnate in modo conforme alla legge. •

PrP 00	Obiettivo	La produzione dei prodotti primari di origine animale avviene in modo tale che le derrate alimentari che ne derivano siano sicure e igieniche.
	Soddisfatto se	I prodotti primari sono manipolati in modo tale che le derrate alimentari che ne derivano sono sicure e igieniche.
	Lacune minime	I prodotti primari sono manipolati in modo tale che la sicurezza e l'igiene delle derrate alimentari che ne derivano sono pregiudicate minimamente, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> • documentazione (tracciabilità) comunicata in modo incompleto • esami non documentabili • ...
	Lacune importanti	I prodotti primari sono manipolati in modo tale che la sicurezza e l'igiene delle derrate alimentari che ne derivano sono pregiudicate notevolmente, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> • carenze a livello di igiene e comportamento del personale • ...
	Lacune gravi	I prodotti primari sono manipolati in modo tale che la sicurezza e l'igiene delle derrate alimentari che ne derivano sono pregiudicate gravemente, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> • i locali adibiti alla mungitura e allo stoccaggio del latte vengono utilizzati per immagazzinare sostanze pericolose • ...

11.1.3 IGIENE DEL LATTE (IgL)

Questo manuale di controllo viene utilizzato unicamente per le aziende che producono latte che viene messo in commercio.

IgL 00	Obiettivo	Il latte viene prodotto in modo igienico e vengono adottati i provvedimenti contro i residui.
---------------	------------------	--

IgL 01	Punto	I controlli delle mammelle vengono effettuati mensilmente, documentati e i risultati conservati per almeno 3 anni.
	Basi legali	Art. 6 OlgPL , Controllo delle mammelle
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	<ul style="list-style-type: none"> • Il controllo delle mammelle delle vacche in lattazione viene effettuato come segue, documentato e i risultati vengono conservati per 3 anni: <ul style="list-style-type: none"> a) prova di Schalm almeno 1 volta al mese, oppure b) determinazione mensile del numero di cellule in campioni di mungitura quotidiana dei 4/4, per ogni vacca (da parte delle federazioni di allevamento); oppure c) misurazione permanente della conduttività del latte di ogni quarto (mungitura mediante robot) <p><i>La salute delle mammelle di tutte le vacche il cui latte viene fornito deve essere controllata almeno una volta al mese attraverso la prova di Schalm; il latte dei quarti di mammella positivi (++, +++) è considerato difettoso.</i></p> <p><i>Il primo controllo nelle aziende di estivazione va eseguito al più tardi 7 giorni dopo il carico dell'alpe.</i></p> <p><i>In sostituzione della prova di Schalm valgono anche la determinazione del numero di cellule in campioni di mungitura quotidiana dei 4/4, per ogni vacca oppure la misurazione permanente della conduttività del latte di ogni quarto. In caso di numero di cellule superiore a 150 000/ml o conduttività di un quarto divergente dalla norma del 50 % si deve procedere all'esecuzione di una prova di Schalm.</i></p> <p><i>I risultati dei controlli devono essere registrati per scritto e conservati per 3 anni.</i></p>
	Nota	<ul style="list-style-type: none"> • Chiedere di vedere il materiale per la prova di Schalm e il reagente. • Guardare le registrazioni dei risultati delle prove di Schalm. In caso di risultati positivi (++ o +++) chiedere cosa sia stato fatto. • Controllo incrociato tra il giornale dei trattamenti e gli animali identificati il cui latte non può essere fornito • Tenere conto dei risultati di Suisselab (soprattutto numero di cellule) • Tenere conto dei risultati dell'esame funzionale del latte e controllare che per un numero di cellule > 150 000 venga eseguita una prova di Schalm • Per la mungitura mediante robot: controllo a campione dei dati registrati. In caso di deviazione della conduttività di un quarto del 50 %, chiedere e controllare se è stata eseguita la prova di Schalm.

IgL 02	Punto	I presupposti igienici necessari per la mungitura sono soddisfatti.
	Basi legali	<p>Art. 3 OlgPL, Tenuta e cura degli animali Art. 10 cpv. 1 lett. k OlgPL, Latte della premungitura Art. 12 OlgPL, Mungitura Art. 11 OlgPL, Igiene del personale</p>
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	<ul style="list-style-type: none"> • Le parti dell'impianto, i recipienti e le attrezzature per il latte sono puliti e privi di resti d'acqua • Il latte della premungitura viene gettato via • Nei pressi della stalla o del locale di mungitura vi è la possibilità di lavarsi le mani e il punto predisposto è munito di sapone e asciugamani monouso • Le vacche in lattazione sono pulite, soprattutto nella zona delle mammelle • Vengono utilizzati solo prodotti e spray per mammelle autorizzati <p>a) <i>Prima della mungitura occorre pulire ed eliminare da eventuali resti d'acqua le parti dell'impianto, i recipienti e le attrezzature per il latte entrate in contatto con il latte.</i></p> <p>b) <i>Gli animali da latte devono essere tenuti puliti e in salute. Prima della mungitura, i capezzoli, le mammelle e le parti adiacenti devono essere puliti.</i></p> <p>c) <i>In fase di premungitura il latte di ogni animale deve essere controllato al fine di rilevare anomalie organolettiche o fisico-chimiche. Il latte che presenta anomalie non può essere utilizzato quale derrata alimentare.</i></p> <p>d) <i>I trattamenti per immersione o per vaporizzazione dei capezzoli sono possibili solo se autorizzati da Swissmedic o dall'UFSP.</i></p> <p>e) <i>Nell'area di mungitura devono essere disponibili installazioni idonee che consentano alle persone di lavarsi regolarmente mani e braccia.</i></p> <p>f) <i>Il personale addetto alla mungitura deve indossare abiti puliti e adeguati.</i></p> <p>g) <i>Le persone affette dalla forma acuta di una malattia trasmissibile attraverso derrate alimentari o che espellono agenti patogeni in grado di contaminare le derrate alimentari non possono né mungere né trattare derrate alimentari</i></p>
	Nota	<ul style="list-style-type: none"> • Se si utilizza un disinfettante per capezzoli: controllare che sia autorizzato da Swissmedic (se si tratta di un medicamento veterinario) o dall'UFSP (se si tratta di un biocida). • (Mvet: numero di autorizzazione, biocida: numero CHZ). • La presenza del bicchiere per la premungitura può far presupporre che sia stato effettuato un controllo del latte della premungitura. <p>Osservazione: Raramente il controllore può verificare sul posto l'igiene in fase di mungitura. La valutazione circa la pulizia delle parti dell'impianto, dei recipienti e delle attrezzature per il latte nonché lo stato delle installazioni per il lavaggio forniscono indicazioni riguardo all'igiene.</p>

IgL 03	Punto	Si provvede alla corretta manutenzione degli impianti per la mungitura.
	Basi legali	Art. 21 OlgPL , Manutenzione
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	<ul style="list-style-type: none"> • L'impianto per la mungitura e il robot da mungitura funzionano in modo impeccabile. • La manutenzione viene effettuata secondo le prescrizioni (almeno una volta all'anno, per le aziende di estivazione almeno una volta ogni 2 anni) da uno specialista riconosciuto • La manutenzione è provata dalle relative schede. Queste ultime vengono conservate per 3 anni. <p><i>I produttori devono garantire il funzionamento ineccepibile degli impianti per la mungitura. I lavori di manutenzione degli impianti per la mungitura devono essere effettuati almeno una volta l'anno, nelle aziende di estivazione almeno una volta ogni 2 anni, da uno specialista secondo le norme riconosciute a livello internazionale. Le schede di manutenzione devono essere conservate per 3 anni.</i></p>
	Nota	<p>Durante il giro della stalla valutare lo stato dell'impianto per la mungitura (guaine di gomma degli elementi mungitori, tubi, collettori, ecc.).</p> <p>Osservazione: Il controllore non può verificare sul posto il funzionamento impeccabile dell'impianto per la mungitura. La valutazione dello stato di tale impianto e i risultati mensili sul latte di mescolanza forniscono indicazioni sul come viene effettuata la manutenzione e sull'igiene del personale. L'elenco degli specialisti riconosciuti addetti alla manutenzione degli impianti per la mungitura (con attestato di capacità per la relativa marca dell'impianto) viene pubblicato sul sito dell'Associazione svizzera delle macchine agricole (disponibile in tedesco e francese).</p>

IgL 04	Punto	Pulizia dei locali per la pulizia e del magazzino per il latte nonché della cisterna e degli impianti per il trasporto del latte; qualità dell'acqua potabile.
	Basi legali	<p>Art. 16 cpv. 2 e 3 OlgPL, Principio Art. 18 cpv. 2 OlgPL, Detergenti e disinfettanti Art. 19 OlgPL, Qualità dell'acqua</p>
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	<ul style="list-style-type: none"> • La pulizia viene mantenuta lungo tutta la catena di produzione del latte. • I bidoni e i contenitori vengono puliti e disinfettati. • Le superfici a contatto con il latte vengono pulite almeno 1 volta alla settimana con un prodotto acido. • Per la pulizia viene utilizzata acqua potabile. In caso di fonte privata viene analizzata la qualità dell'acqua sulla base di un'analisi dei rischi. <p><i>Dopo l'impiego, le superfici devono essere pulite e, se necessario, disinfettate.</i></p> <p><i>Le superfici a contatto con il latte devono essere pulite almeno 1 volta alla settimana.</i></p> <p><i>a) I contenitori e bidoni usati per il trasporto del latte devono essere puliti e disinfettati: dopo ogni impiego</i> <i>b) almeno 1 volta durante ogni giornata lavorativa</i> <i>c) prima del riutilizzo</i></p> <p><i>Pareti e pavimenti lavabili e resistenti agli acidi, acqua calda e fredda, scoli provvisti di sifone, una buona illuminazione e aerazione</i></p> <p><i>Per la disinfezione è possibile utilizzare:</i></p> <p><i>a) disinfettanti omologati</i> <i>b) acqua calda (almeno 85 °C), dopo una pulizia accurata</i></p> <p><i>Per pulire e risciacquare si deve utilizzare acqua potabile. Le aziende con approvvigionamento di acqua proprio (fonte) devono far analizzare l'acqua e conservare i risultati dell'analisi. La frequenza e i parametri analizzati sono definiti sulla base di un'analisi dei rischi (raccomandazione: almeno una volta all'anno, cfr. «Osservazione»).</i></p>
	Nota	<ul style="list-style-type: none"> • Un numero di germi aumentato (db-milch) può indicare la presenza di problemi. • Verificare la pulizia degli allacciamenti incl. guarnizioni, dei pulsatori e dei tubi per vuoto. Fare un controllo visivo della cisterna per il latte. • Controllare se sia presente muffa sul soffitto del locale di raccolta del latte. <p>Osservazione: Risalire la catena di produzione del latte in senso contrario e controllarne visivamente la pulizia. Classificare lo sporco in fresco o vecchio e indicarne l'entità. Lo sporco correlato all'attività in corso è accettabile. Se l'acqua utilizzata proviene da una fonte privata, si raccomanda di verificare la qualità batteriologica dell'acqua almeno una volta all'anno considerando le condizioni più sfavorevoli (p.es. dopo un temporale). La frequenza delle analisi può essere adeguata in funzione del rischio (se necessario consultare il servizio cantonale di controllo dell'acqua potabile).</p>

IgL 05	Punto	I locali per la pulizia e il magazzino per il latte nonché la cisterna e gli impianti per il trasporto sono in buono stato.
	Basi legali	<p>Art. 16, cpv. 1 OlgPL, Principio Art. 17 OlgPL, Locali per la pulizia Art. 18, cpv. 1 OlgPL, Detergenti e disinfettanti Art. 22 OlgPL, Stalla, area per il movimento e area per la mungitura Art. 23 OlgPL, Locali, recipienti e attrezzature per il latte Art. 24 OlgPL, Magazzini per il latte Art. 25 OlgPL, Cisterne per il latte</p>
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	<p>I locali e i materiali devono essere mantenuti in condizioni tali da evitare possibili contaminazioni del latte.</p> <p>I locali per la pulizia e il magazzino per il latte nonché la cisterna e gli impianti per il trasporto si trovano in condizioni regolari</p> <p>a) assenza di residui d'acqua, b) nessuna pozzanghera.</p> <p>Magazzino per il latte (se fornitura di latte <2 volte al giorno)</p> <p>a) necessaria separazione spaziale tra il locale di mungitura e la stalla; in caso di accesso diretto alla stalla: porta che si chiude automaticamente, soglia o griglia, scolo lungo la stalla e porta separata per uscire all'aperto b) nessun collegamento diretto con docce e servizi igienici c) dotato di serratura, non accessibile agli animali domestici e protetto dalle mosche d) protezione dall'influsso di cattivi odori e) arieggiato e, se necessario, con impianto di refrigerazione f) nessuna pompa a vuoto lubrificata, scarico delle pompe verso l'esterno g) spiazzo antistante solido e pulito h) sostegni e ripostigli per conservare le attrezzature per il latte i) raffreddamento del latte garantito secondo le disposizioni</p> <p>Locali per la pulizia I locali in cui vengono puliti i recipienti, gli impianti di mungitura e le attrezzature per il latte devono essere muniti di:</p> <p>a) pareti e pavimenti lavabili e resistenti agli acidi in condizioni ineccepibili b) acqua calda e fredda c) scoli provvisti di sifone d) una buona illuminazione e aerazione.</p> <p>Cisterna per il latte Cisterna chiusa per l'immagazzinamento del latte:</p> <p>a) luogo pulito e protetto. b) pavimento liscio e stabile, pendenza per il deflusso dell'acqua c) aperture della cisterna dotate di chiusura ermetica d) raffreddamento del latte garantito secondo le disposizioni</p> <p>Area di mungitura Nel locale d'attesa del bestiame e nell'area di mungitura i pavimenti devono avere un rivestimento stabile (eccezione paglia e carbonato di calcio miscelati). I detergenti e i disinfettanti sono chiaramente etichettati.</p> <p>Locali / impianti / attrezzature <i>Le superfici dei materiali che entrano in contatto con il latte devono essere:</i></p> <p>a) fatte di materiale atossico b) lisce e resistenti alla corrosione c) facilmente accessibili d) facili da pulire e da disinfettare e) mantenute in buone condizioni.</p> <p>I locali per la pulizia e il magazzino per il latte nonché la cisterna e gli impianti per il trasporto si trovano in condizioni regolari.</p>

		<p>Il magazzino per il latte (se fornitura di latte <2 volte al giorno) è dotato dei necessari separatori, di serratura e può essere arieggiato regolarmente.</p> <p><i>I locali in cui vengono puliti i recipienti, gli impianti di mungitura e le attrezzature per il latte devono essere muniti delle necessarie attrezzature.</i></p> <p><i>È presente una cisterna chiusa per l'immagazzinamento del latte.</i></p> <p><i>L'area di mungitura deve consentire una mungitura igienica e pulita.</i></p> <p><i>I detergenti e i disinfettanti vanno conservati negli imballaggi originali; vanno tenuti ben chiusi in recipienti che soddisfano la legislazione sui prodotti chimici e conservati sufficientemente separati dalle derrate alimentari e dagli alimenti per animali.</i></p> <p><i>I recipienti e le attrezzature che vengono utilizzati per il latte non possono essere utilizzati per l'immagazzinamento di siero o latte magro.</i></p>
	Nota	<p>Valutare lo stato dei locali e dell'attrezzatura lungo l'intera catena di produzione del latte.</p>

IgL 06	Punto	Il latte viene filtrato, raffreddato, immagazzinato e trasportato conformemente alle disposizioni.										
	Basi legali	<p>Art. 13 OlgPL, Filtrazione del latte Art. 14 OlgPL, Raffreddamento e immagazzinamento del latte Art. 15 OlgPL, Trasporto del latte</p>										
	Altre basi	-----										
	Soddisfatto se	<ul style="list-style-type: none"> • Il latte viene filtrato, raffreddato, immagazzinato e trasportato conformemente alle disposizioni. • La temperatura di raffreddamento viene verificata regolarmente nell'ambito del controllo autonomo. <p><i>Durante o immediatamente dopo la mungitura, il latte va filtrato attraverso un apparecchio di filtrazione idoneo per le derrate alimentari. I filtri monouso vengono utilizzati per non più di un processo di mungitura.</i></p> <p><i>Immediatamente dopo la mungitura, il latte deve essere portato in un luogo pulito e protetto da contaminazione.</i></p> <p>Raffreddamento del latte</p> <table border="1" data-bbox="486 772 1441 1189"> <tr> <td data-bbox="486 772 805 831">Fornitura 2 volte/d</td> <td data-bbox="805 772 1441 831">Raffreddamento con acqua corrente fredda.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 831 805 889">Fornitura 1 volta/d</td> <td data-bbox="805 831 1441 889">< 8 °C entro 2 ore dalla mungitura.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 889 805 983">Fornitura 1 volta ogni 2 d</td> <td data-bbox="805 889 1441 983">Continuare a raffreddare fino a < 6 °C e mantenere a questa temperatura.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 983 805 1077">Immagazzinamento nell'azienda</td> <td data-bbox="805 983 1441 1077">Al massimo durante 48 ore.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 1077 805 1189">Immagazzinamento per la fabbricazione di formaggio</td> <td data-bbox="805 1077 1441 1189">Solo se prescritto dal fabbricante di formaggio, ma massimo 18 °C; trasformazione al più tardi dopo 24 ore, se immagazzinato a più di 8 °C.</td> </tr> </table> <p>→ Deroche riguardanti il raffreddamento (produzione di formaggio) devono essere attestate da una convenzione.</p> <p><i>Il latte va trasportato verso l'azienda di trasformazione in modo accurato e igienico. La catena del freddo dev'essere mantenuta durante il trasporto.</i></p>	Fornitura 2 volte/d	Raffreddamento con acqua corrente fredda.	Fornitura 1 volta/d	< 8 °C entro 2 ore dalla mungitura.	Fornitura 1 volta ogni 2 d	Continuare a raffreddare fino a < 6 °C e mantenere a questa temperatura.	Immagazzinamento nell'azienda	Al massimo durante 48 ore.	Immagazzinamento per la fabbricazione di formaggio	Solo se prescritto dal fabbricante di formaggio, ma massimo 18 °C; trasformazione al più tardi dopo 24 ore, se immagazzinato a più di 8 °C.
Fornitura 2 volte/d	Raffreddamento con acqua corrente fredda.											
Fornitura 1 volta/d	< 8 °C entro 2 ore dalla mungitura.											
Fornitura 1 volta ogni 2 d	Continuare a raffreddare fino a < 6 °C e mantenere a questa temperatura.											
Immagazzinamento nell'azienda	Al massimo durante 48 ore.											
Immagazzinamento per la fabbricazione di formaggio	Solo se prescritto dal fabbricante di formaggio, ma massimo 18 °C; trasformazione al più tardi dopo 24 ore, se immagazzinato a più di 8 °C.											
	Nota	<ul style="list-style-type: none"> • Domande: come viene verificato il raffreddamento? C'è un sistema d'allarme? Se possibile, il controllo deve essere effettuato praticamente. • Un aumento del numero di germi nel latte di mescolanza può fornire indicazioni circa eventuali errori nel processo di raffreddamento. • Assicurarsi che non venga effettuata alcuna ultrafiltrazione nella fattoria. <p>Osservazione: La temperatura di tutti i recipienti da latte deve essere regolata su 6 o, rispettivamente, 8 °C. Per garantire un raffreddamento omogeneo, il latte va mescolato regolarmente. Può essere sensato abbassare la temperatura se il latte caldo viene versato dentro al latte già raffreddato (si evitano forti sbalzi di temperatura).</p>										

IgL 07	Punto	Il divieto di fornire il latte viene rispettato.
	Basi legali	Art. 10 OlgPL , Divieto di fornire il latte
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	<ul style="list-style-type: none"> • Il divieto di fornire il latte viene rispettato. • Gli animali che al momento vengono trattati (termine di attesa compreso) sono identificati con un contrassegno ben visibile (con fasciature colorate, contrassegni pitturati ecc.) (≠ blocco elettronico nel locale di mungitura o nel robot di mungitura). <p><i>È vietata la fornitura di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) latte di animali ai quali sono stati somministrati sostanze o prodotti vietati o non autorizzati; b) latte di animali trattati con medicinali o altri prodotti o sostanze che possono pregiudicarne la qualità o per i quali il termine d'attesa non è scaduto; c) latte di animali che presentano sintomi di una malattia trasmissibile all'uomo attraverso il latte o che si sospetta siano affetti da una tale malattia; d) latte di animali colpiti da una malattia che può alterare la qualità del latte come infezioni o malattie del tubo digerente con diarrea e febbre, acetonemia, cisti ovariche, infezioni dell'apparato genitale con perdite; e) latte proveniente da mammelle visibilmente infiammate o che sono risultate positive alla prova di Schalm; f) latte di animali con ferite aperte e purulente alle mammelle o nella zona circostante o altre ferite che possono alterare il latte; g) latte prodotto nei primi otto giorni successivi all'inizio della lattazione; h) latte di vacche che producono meno di due litri di latte al giorno; i) latte non idoneo per l'utilizzazione prevista; j) latte della premungitura; <p><i>Gli animali che hanno subito un trattamento veterinario e il cui latte rischia di contenere sostanze estranee devono essere identificati.</i></p>
	Nota	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo visivo, eventuale palpazione. • Verificare i dati relativi allo stato di salute delle mammelle (determinazione periodica del numero di cellule, registrazione dei risultati della prova di Schalm). • Durante il giro della stalla, annotarsi gli animali identificati e confrontare con le iscrizioni nel giornale dei trattamenti. Controllare se gli animali iscritti nel giornale dei trattamenti sono contrassegnati. Vedere se esiste un sistema di marcatura. Chiedere cosa succede con quel latte → all'atto della somministrazione: verificare l'iscrizione nel giornale dei trattamenti • Per la mungitura mediante robot: i dati registrati possono aiutare nella valutazione (per es. termine di attesa, dispensazione dopo l'inizio della lattazione).

IgL +	Punto	Altri aspetti concernenti l'igiene del latte
		<ul style="list-style-type: none"> • Foraggiamento con insilati per la produzione di formaggi a base di latte crudo vietato. Le prescrizioni per la conversione sono rispettate. • Mungitura corretta (igiene / tecnica di mungitura, pulizia delle mammelle e dei capezzoli). • Gli animali che soffrono di una malattia trasmissibile all'uomo o che si sospetta siano affetti da una tale malattia vengono isolati in maniera efficace? • Controllo che vengano rispettate le prescrizioni concernenti gli alimenti per animali che sono vietati oppure possono essere utilizzati solo con limitazioni per gli animali tenuti in stalle. • Nella stalla del bestiame da latte sono presenti esclusivamente animali da reddito autorizzati. • Le esigenze concernenti la somministrazione di sottoprodotti liquidi del latte sono soddisfatte. • ...

IgL 00	Obiettivo	Il latte viene prodotto in modo igienico e vengono adottati i provvedimenti contro i residui.
	Soddisfatto se	Il latte viene prodotto in modo igienico e vengono adottati i provvedimenti contro i residui.
	Lacune minime	<p>La produzione igienica del latte è pregiudicata minimamente o i provvedimenti adottati contro i residui sono leggermente insufficienti ad es.</p> <ul style="list-style-type: none"> • piccole lacune nell'igiene (abiti, guaine di gomma dell'elemento mungitore secche e screpolate, maiali nella stalla delle vacche, ecc.) • manca un'analisi dell'acqua potabile in relazione alla fonte privata nel caso di latte di qualità solitamente buona • la documentazione relativa alla manutenzione della mungitrice è incompleta • i risultati della prova di Schalm sono registrati in modo incompleto • la documentazione non viene conservata per 3 anni
	Lacune importanti	<p>La produzione igienica del latte è pregiudicata notevolmente e/o i provvedimenti adottati contro i residui sono insufficienti ad es.</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli animali trattati non sono identificati • gli animali sono molto sporchi • l'igiene nella stalla e nell'area di mungitura è insufficiente • lo stato di salute delle mammelle non è ottimale • la manutenzione della mungitrice è insufficiente • si riscontrano 2 o più carenze a livello di igiene lungo il processo di produzione del latte (impianto di mungitura, immagazzinamento)
	Lacune gravi	<p>La produzione igienica del latte è pregiudicata gravemente e/o non vengono adottati provvedimenti contro i residui ad es.</p> <ul style="list-style-type: none"> • le premesse per una produzione igienica del latte non sono soddisfatte (locali e impianti, comportamento) • gli animali nei quali, dopo un trattamento, sostanze estranee potrebbero passare nel latte non sono identificati • il latte proveniente da animali trattati viene fornito prima della scadenza del termine d'attesa • viene fornito latte proveniente da animali che presentano sintomi di una malattia trasmissibile all'uomo o che si sospetta siano affetti da una tale malattia
	Osservazione	Sospensione della fornitura di latte nel caso vi sia un pericolo immediato per la salute dell'uomo e degli animali

11.1.4 MEDICAMENTI VETERINARI (Mvet)

Quali medicinali possono essere impiegati negli animali da reddito?

Animali da reddito (in generale)	Caso particolare equidi da reddito
<ul style="list-style-type: none"> • Possono essere utilizzati tutti i Mvet che sono omologati in Svizzera per la specie animale / il tipo di produzione in questione. • Possono essere utilizzati per una diversa destinazione solo medicinali, <ul style="list-style-type: none"> • che contengono unicamente sostanze attive iscritte nell'elenco 1 ORDOA e/o nell'elenco dell'allegato 2 OMVet; • le cui sostanze attive, in caso di medicinali omeopatici o antroposofici, presentano un potenziamento D6 o più. 	<ul style="list-style-type: none"> • Possono essere utilizzati tutti i Mvet che sono omologati in Svizzera per i cavalli con stato di animali da reddito. • Possono essere utilizzati per una diversa destinazione solo medicinali, <ul style="list-style-type: none"> • che contengono unicamente sostanze attive iscritte nell'elenco 1 ORDOA e/o nell'elenco dell'allegato 2 OMVet; • le cui sostanze attive, in caso di medicinali omeopatici o antroposofici, presentano un potenziamento D6 o più; • che contengono sostanze attive iscritte nell'allegato del regolamento (UE) n. 122/2013²⁰.

Doveri del detentore di animali nell'acquisto e nell'impiego dei Mvet

	Mvet soggetti all'obbligo di registro secondo art. 26 OMVet	Mvet non soggetti all'obbligo di registro
Convenzione Mvet	Si, in caso di acquisto per la scorta.	No.
Istruzione per l'uso	Si.	No.
	È sufficiente a voce se la terapia dura ≤ 10 giorni.	
	Obbligatoriamente scritta: <ul style="list-style-type: none"> - dispensazione per la scorta; - trattamenti di lunga durata (> 10 giorni); - resti di medicamento dopo la fine della terapia. 	
	Obbligatoriamente elettronica* se si tratta di PMM o FM per una terapia di gruppo per via orale secondo art. 3 cpv. 1 lett. d OMVet. <i>*Fino a quando non verrà messa a disposizione la ricetta elettronica dell'USAV, si dovrà utilizzare il modulo ufficiale della ricetta dell'USAV in forma cartacea.</i>	
Giornale dei trattamenti	Si, a partire dall'inizio del trattamento.	No.
Inventario	Registrazione nell'inventario necessaria, se: <ul style="list-style-type: none"> - dispensazione per la scorta; - trattamenti di lunga durata (> 10 giorni); - resti di medicamento dopo la fine della terapia. Questa registrazione deve essere effettuata solo dopo la fine della terapia. 	No.

Mvet 00	Obiettivo	È garantito un impiego a regola d'arte, corretto e verificabile dei medicinali veterinari.
----------------	------------------	---

Mvet 01	Punto	È disponibile una convenzione Mvet con il veterinario che dispensa i Mvet per la scorta.
	Basi legali	Art. 10 OMVet , Esame dello stato di salute, convenzione Mvet Art. 10a OMVet , Condizioni per la stipulazione di una convenzione Mvet Allegato 1 OMVet , Condizioni per la dispensazione di medicinali veterinari nell'ambito di una convenzione Mvet
	Altre basi	www.usav.admin.ch > Animali > Medicamenti veterinari > Corretto utilizzo dei medicinali veterinari > Ulteriori informazioni > Maggiori dettagli > « Informazioni sull'attuazione dell'OMVet »
	Soddisfatto se	In caso di acquisto per la scorta di Mvet soggetti a prescrizione è presente una convenzione Mvet. Per ogni specie animale è presente una sola convenzione Mvet. La convenzione soddisfa i requisiti di cui all'allegato 1 OMVet. <i>Prima di dispensare medicinali veterinari (Mvet), il veterinario deve esaminare personalmente lo stato di salute degli animali da reddito da trattare (visita dell'effettivo). Se c'è una convenzione Mvet, i Mvet possono essere dispensati anche senza una visita individuale dell'effettivo; fanno eccezione gli antibiotici per i quali esiste una restrizione nella dispensazione.</i> <i>Per ogni specie animale può esserci una sola convenzione Mvet (eccezione v. «Osservazione»).</i> <i>La convenzione Mvet viene conclusa per almeno un anno.</i>
	Nota	La provenienza dei Mvet (etichetta supplementare) può indicare la presenza di più convenzioni Mvet con più veterinari. Osservazione: Estivazione: è possibile stipulare due convenzioni Mvet per la medesima specie animale solo se il detentore possiede un'altra azienda detentrica con un diverso numero BDTA (p. es. alpeggio). In alternativa anche il responsabile dell'alpeggio, se intende procurarsi Mvet per la scorta, può stipulare una convenzione Mvet con lo studio veterinario che si occupa degli animali sull'alpeggio. Può darsi che questo studio veterinario abbia già stipulato una convenzione Mvet con una o più aziende principali; ma può averlo fatto anche un altro studio veterinario. Questa convenzione Mvet vale solo durante l'estivazione. In questo caso le convenzioni Mvet delle aziende principali non sono valide per gli animali sull'alpeggio durante l'estivazione. Se non vengono dispensati Mvet per la scorta, non è necessaria nessuna convenzione Mvet; va indicato il risultato «non applicabile». Registrazione delle prescrizioni di antibiotici nel sistema SI AMV per gli animali estivi: in linea di principio, le prescrizioni devono essere registrate sul numero BDTA dell'azienda in cui si trova l'animale al momento del trattamento. Per la stagione di estivazione 2020 è inoltre consentito registrare gli animali sull'azienda principale.

Mvet 02	Punto	Il numero di visite all'azienda prescritto nell'ambito della convenzione Mvet viene effettuato e le visite sono correttamente documentate.
	Basi legali	Art. 10 cpv. 2 OMVet , Esame dello stato di salute, convenzione Mvet Allegato 1 OMVet , Condizioni per la dispensazione di medicinali veterinari nell'ambito di una convenzione Mvet
	Altre basi	<ul style="list-style-type: none"> • www.usav.admin.ch > Animali > Medicamenti veterinari > Corretto utilizzo dei medicinali veterinari > Ulteriori informazioni > Maggiori dettagli > «Informazioni sull'attuazione dell'OMVet» • www.usav.admin.ch > Animali > Medicamenti veterinari > Corretto utilizzo dei medicinali veterinari > Prescrizione, dispensazione e utilizzo > Ulteriori informazioni > Maggiori dettagli > Informazioni tecniche - Frequenza delle visite all'azienda
	Soddisfatto se	<ul style="list-style-type: none"> • Le frequenze minime di visita sono rispettate. • I protocolli delle visite sono disponibili e corrispondono ai requisiti. <p>Contenuti delle visite all'azienda e dei verbali</p> <ul style="list-style-type: none"> • stato di salute dell'effettivo; • problemi di salute, trattamenti e controlli successivi dall'ultima visita; • misure di profilassi e terapie dall'ultima visita; • registrazioni relative all'utilizzazione di Mvet; • deposito di Mvet nella stalla. <p>Frequenza e modalità delle visite all'azienda</p> <ul style="list-style-type: none"> • a dipendenza dei rischi almeno 1-4 volte l'anno (secondo le informazioni presenti nella convenzione Mvet, rispettivamente nel più recente verbale di visita all'azienda); • ripartite adeguatamente sull'arco dell'anno e di base in concomitanza con una visita dell'effettivo necessaria per motivi d'ordine medico; nelle aziende dedite all'ingrasso che praticano l'ingrassamento di un lotto omogeneo, ripartite sui diversi gruppi di animali da ingrasso. <p>Obbligo di conservazione delle convenzioni Mvet Il detentore di animali da reddito deve conservare i documenti per almeno 3 anni.</p>
	Nota	<p>È un possibile indizio che i protocolli di visita potrebbero essere compilati solo «pro forma» se, secondo i protocolli di visita, tutto è sempre ok però nell'azienda ci sono degli animali malati cronici oppure i Mvet non sono conservati a regola d'arte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per mantenere una convenzione Mvet, le visite Mvet devono essere effettuate anche se non vengono dispensati Mvet a fini di scorta. In caso contrario, la convenzione Mvet deve essere abrogata e, se necessario, stipulata nuovamente in un secondo tempo.

Mvet 03a	Punto	La quantità dei medicinali veterinari di scorta corrisponde alle dimensioni dell'effettivo e al termine stabilito.																											
	Basi legali	Art. 11 cpv. 2 OMVet , Quantità di medicinali veterinari prescritti o dispensati																											
	Altre basi	www.usav.admin.ch > Animali > Medicinali veterinari > Corretto utilizzo dei medicinali veterinari > Ulteriori informazioni > Maggiori dettagli > « Informazioni sull'attuazione dell'OMVet »																											
	Soddisfatto se	<p>La convenzione Mvet è disponibile e le quantità delle scorte corrispondono alle dimensioni dell'effettivo.</p> <p><i>Se esiste una convenzione Mvet il veterinario può dispensare, in funzione delle dimensioni dell'effettivo, Mvet per la scorta:</i></p> <p>a) <i>a scopo di profilassi per 4 mesi al massimo, ad eccezione di medicinali con sostanze attive antimicrobiche;</i></p> <p>b) <i>per il trattamento di un singolo animale: il fabbisogno per al massimo 3 mesi; ad eccezione di medicinali con sostanze attive antimicrobiche secondo l'allegato 5 OMVet;</i></p> <p>c) <i>per l'anestesia in caso di decornazione nelle prime settimane o di castrazione precoce: il fabbisogno per 3 mesi al massimo;</i></p> <p>d) <i>per i trattamenti antiparassitari per 12 mesi al massimo.</i></p>																											
	Nota	<ul style="list-style-type: none"> Chiedere se ci sono altri posti in cui vengono conservati Mvet (ad es. frigorifero). Esempio di calcolo per il consumo di isoflurano nella narcosi dei suinetti: Calcolo ipotetico: <ul style="list-style-type: none"> o ≈ 13 suinetti / figliata, di cui 6.5 maschi o ≈ 2.4 figliate / anno o l'isoflurano viene venduto in bottiglie (confezioni commerciali) di 100 o 250 ml. Con una concentrazione di gas del 5 % di isoflurano e con un flusso di gas di 2 litri al minuto, una bottiglia di 100 ml basta per ca. 115 narcosi di suinetti. Una bottiglia di 250 ml basta per ca. 300 narcosi. <table border="1" data-bbox="534 1160 1401 1496"> <thead> <tr> <th>Numero di scrofe in azienda</th> <th>Suinetti maschi attesi nell'arco di 3 mesi</th> <th>Scorta di isoflurano autorizzata per 3 mesi (in ml, arrotondato)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>ca. 39 suinetti</td><td>ca. 30</td></tr> <tr><td>20</td><td>ca. 77 suinetti</td><td>ca. 70</td></tr> <tr><td>30</td><td>ca. 115 suinetti</td><td>ca. 100</td></tr> <tr><td>40</td><td>ca. 155 suinetti</td><td>ca. 130</td></tr> <tr><td>50</td><td>ca. 194 suinetti</td><td>ca. 160</td></tr> <tr><td>60</td><td>ca. 232 suinetti</td><td>ca. 190</td></tr> <tr><td>70</td><td>ca. 271 suinetti</td><td>ca. 230</td></tr> <tr><td>80</td><td>ca. 310 suinetti</td><td>ca. 260</td></tr> </tbody> </table> <p>Attenzione: il consumo effettivo dipende dall'impostazione del flusso di gas, dalla potenza dell'evaporatore, dalla temperatura ambiente e dell'evaporatore durante la castrazione, dalla tenuta del sistema, ecc. Il calcolo non serve a verificare la plausibilità del consumo di isoflurano in seguito, vale a dire che le dispensazioni non sono adatte per verificare l'anestesia professionale nei singoli casi.</p>	Numero di scrofe in azienda	Suinetti maschi attesi nell'arco di 3 mesi	Scorta di isoflurano autorizzata per 3 mesi (in ml, arrotondato)	10	ca. 39 suinetti	ca. 30	20	ca. 77 suinetti	ca. 70	30	ca. 115 suinetti	ca. 100	40	ca. 155 suinetti	ca. 130	50	ca. 194 suinetti	ca. 160	60	ca. 232 suinetti	ca. 190	70	ca. 271 suinetti	ca. 230	80	ca. 310 suinetti	ca. 260
Numero di scrofe in azienda	Suinetti maschi attesi nell'arco di 3 mesi	Scorta di isoflurano autorizzata per 3 mesi (in ml, arrotondato)																											
10	ca. 39 suinetti	ca. 30																											
20	ca. 77 suinetti	ca. 70																											
30	ca. 115 suinetti	ca. 100																											
40	ca. 155 suinetti	ca. 130																											
50	ca. 194 suinetti	ca. 160																											
60	ca. 232 suinetti	ca. 190																											
70	ca. 271 suinetti	ca. 230																											
80	ca. 310 suinetti	ca. 260																											

Mvet 03b	Punto	Le prescrizioni per la dispensazione di antibiotici al detentore di animali sono rispettate.
	Basi legali	<p>Art. 3 cpv. 1 lett. e OMVet, Profilassi Art. 11 OMVet, Quantità di medicinali veterinari prescritti o dispensati Allegato 5 OMVet, Sostanze attive antimicrobiche che non possono essere dispensate per la scorta</p>
	Altre basi	<ul style="list-style-type: none"> • www.usav.admin.ch > Animali > Medicamenti veterinari > Corretto utilizzo dei medicinali veterinari > Ulteriori informazioni > Maggiori dettagli Informazioni sull'attuazione dell'OMVet • www.usav.admin.ch > Animali > Medicamenti veterinari > Corretto utilizzo dei medicinali veterinari > Ulteriori informazioni > Maggiori dettagli «Domande frequenti sulla revisione del 1° aprile 2016 dell'ordinanza sui medicinali veterinari (OMVet)» • Elenco delle sostanze attive antimicrobiche critiche: www.tierarzneimittel.ch •
	Soddisfatto se	<p>Non sono presenti antibiotici per la profilassi e nemmeno antibiotici critici, tranne che per trattamenti in corso, rispettivamente è disponibile un piano di trattamento o sono presenti resti provenienti da trattamenti già conclusi. I residui devono essere chiaramente identificabili come tali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Le sostanze attive antimicrobiche previste per la profilassi non possono essere prescritte o dispensate per la scorta.</i> • <i>Gli antibiotici contenenti le cosiddette sostanze attive critiche (cefalosporine di terza e quarta generazione, fluorochinoloni e macrolidi) non possono essere dispensati per la scorta.</i> •
	Nota	<p>Confronto incrociato con le prescrizioni di antibiotici nel SI AMV</p> <p>Osservazioni: L'impiego di antibiotici a scopo di profilassi non è di per sé vietato, tuttavia può avvenire solo su decisione del veterinario. La decisione riguardo a quali casi necessitino di una profilassi antimicrobica deve essere presa dal veterinario (e non dal detentore di animali). Al posto dell'antibiosi profilattica di routine si deve puntare maggiormente sulle misure preventive per mantenere sani gli animali. Le sostanze attive antimicrobiche critiche hanno una particolare rilevanza, vista la loro importanza nella medicina umana, ma anche in quella veterinaria. Anche il loro impiego richiede quindi la valutazione da parte del veterinario.</p>

Mvet 04	Punto	Il giornale dei trattamenti è tenuto correttamente e conservato per 3 anni.								
	Basi legali	<p>Art. 25 OMVet, Persone soggette all'obbligo del registro Art. 26 OMVet, Oggetto del registro Art. 28 cpv. 1 OMVet, Detentori di animali da reddito e veterinari</p>								
	Altre basi	<ul style="list-style-type: none"> • www.usav.admin.ch > Animali > Medicamenti veterinari > Corretto utilizzo dei medicamenti veterinari > Ulteriori informazioni > Maggiori dettagli > «Informazioni sull'attuazione dell'OMVet» • www.usav.admin.ch > Animali > Medicamenti veterinari > Corretto utilizzo dei medicamenti veterinari Registrazione e compilazione di un registro 								
	Soddisfatto se	<p>I Mvet soggetti all'obbligo di registro vengono registrati nel giornale dei trattamenti e le indicazioni prescritte sono presenti.</p> <p><i>I detentori di animali da reddito devono provvedere affinché i trattamenti con medicamenti veterinari soggetti all'obbligo di registro secondo l'art. 26 OMVet vengano registrati nel giornale dei trattamenti entro un termine ragionevole. Vengono registrati:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a) data della prima e dell'ultima utilizzazione; b) animali o gruppi di animali trattati; c) il motivo del trattamento; d) la denominazione commerciale e la quantità del medicamento veterinario; e) i termini d'attesa e le date di liberazione delle diverse derrate alimentari ottenute dall'animale da reddito; f) nome della persona che ha prescritto, dispensato o somministrato il medicamento veterinario. <p>Mvet soggetti all'obbligo di registro secondo l'art 26 OMVet</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Mvet soggetti a prescrizione (categorie di dispensazione A e B, vaccini); b) Mvet con termini d'attesa (anche della categoria di dispensazione D!); c) Mvet utilizzati per diversa destinazione; d) Mvet importati (con notifica a o autorizzazione dell'USAV); e) Mvet non soggetti a omologazione (formula magistralis) f) medicamenti per api. 								
	Nota	<ul style="list-style-type: none"> • Chiedere dell'ultimo trattamento e farselo indicare nel giornale dei trattamenti. • Per i «medicamenti di scorta», chiedere quando sono stati impiegati l'ultima volta. Controllo incrociato con il giornale dei trattamenti. • Il latte somministrato, ottenuto da animali trattati con medicamenti e il cui termine di attesa non è ancora scaduto, viene annotato nel giornale dei trattamenti. • Considerando il settore produttivo e il numero di animali, il numero di iscrizioni nel giornale dei trattamenti può effettivamente corrispondere al numero dei trattamenti eseguiti? • Considerando l'inventario e i medicamenti veterinari immagazzinati presso l'azienda, il numero di iscrizioni nel giornale dei trattamenti può effettivamente corrispondere al numero dei trattamenti eseguiti? <p>Osservazione: Controllo incrociato tra i Mvet presenti nell'azienda e l'inventario: fornisce indicazioni riguardo all'attualità del giornale dei trattamenti.</p> <p>Categorie di dispensazione secondo art. 40-44 OM (RS 812.212.21 Ordinanza sui medicamenti):</p> <table border="1" data-bbox="486 1803 1441 1948"> <tr> <td>A</td> <td>Dispensazione singola su prescrizione medica o veterinaria</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Dispensazione su prescrizione medica o veterinaria</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Dispensazione previa consulenza specialistica</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Dispensazione senza consulenza specialistica</td> </tr> </table>	A	Dispensazione singola su prescrizione medica o veterinaria	B	Dispensazione su prescrizione medica o veterinaria	D	Dispensazione previa consulenza specialistica	E	Dispensazione senza consulenza specialistica
A	Dispensazione singola su prescrizione medica o veterinaria									
B	Dispensazione su prescrizione medica o veterinaria									
D	Dispensazione previa consulenza specialistica									
E	Dispensazione senza consulenza specialistica									

Mvet 05	Punto	Le etichette supplementari con le indicazioni necessarie sono presenti sui medicinali veterinari e, qualora ve ne sia bisogno, sono disponibili le istruzioni per l'uso scritte.
	Basi legali	<p>Art. 4 OMVet, Etichetta supplementare Art. 5 OMVet, Istruzione per l'uso Art. 16 OMVet, Prescrizione e istruzione per l'uso</p>
	Altre basi	<ul style="list-style-type: none"> • www.usav.admin.ch > Animali > Medicamenti veterinari > Corretto utilizzo dei medicinali veterinari > Ulteriori informazioni > Maggiori dettagli > «Informazioni sull'attuazione dell'OMVet» • www.usav.admin.ch > Animali > Medicamenti veterinari > Corretto utilizzo dei medicinali veterinari > Obbligo di compilazione di un registro (admin.ch)
	Soddisfatto se	<p>Su ogni imballaggio (anche parziale) di Mvet dispensato e soggetto all'obbligo di tenere un registro è presente un'etichetta supplementare con le informazioni richieste e, se necessario, c'è un'istruzione per l'uso. Le istruzioni per l'uso per PMM o FM sono presenti sotto forma di ricetta elettronica, rispettivamente di modulo ufficiale della ricetta dell'USAV.</p> <p><i>L'farmaci per i quali vigeva l'obbligo di tenere un registro secondo art.26 OMVet (cfr. Mvet 04) devono presentare su ogni imballaggio un'etichetta supplementare con le seguenti indicazioni:</i></p> <p>a) nome e indirizzo del dispensatore; b) data della dispensazione; c) nome del detentore di animali.</p> <p><i>Deve inoltre esserci un'istruzione per l'uso con:</i></p> <p>a) l'animale o il gruppo di animali da trattare; b) l'indicazione; c) l'applicazione, il dosaggio e la durata dell'utilizzazione; d) i termini d'attesa; e) le prescrizioni di deposito.</p> <p><i>L'istruzione per l'uso deve avvenire per scritto se il medicamento non viene impiegato completamente per l'indicazione attuale, è utilizzato per un trattamento di lunga durata (più di 10 giorni) o viene dispensato per la scorta.</i></p> <p><i>Le istruzioni per l'uso scritte devono essere conservate per tutto il tempo in cui il medicamento veterinario si trova nell'azienda.</i></p> <p><i>L'istruzione per l'uso deve essere elettronica se si tratta di PMM o FM per una terapia di gruppo per via orale secondo art.3 cpv. 1 lett.d OMVet.</i></p>
	Nota	<p>L'indirizzo, presente sul Mvet, della persona che lo ha dispensato corrisponde a quello riportato sulla convenzione Mvet? Controllo incrociato con il giornale dei trattamenti.</p> <p>Osservazione: Mvet non etichettati: annotare il nome del prodotto e la provenienza secondo le dichiarazioni del detentore di animali e verificare se c'è eventualmente stata un'acquisizione illegale.</p>

Mvet 06	Punto	L'inventario contiene dati corrispondenti ai medicinali veterinari presenti nell'azienda e viene conservato per 3 anni.
	Basi legali	Art. 28 cpv. 2 OMVet , Detentori di animali da reddito e veterinari Art. 29 OMVet , Durata di conservazione
	Altre basi	<ul style="list-style-type: none"> • www.usav.admin.ch > Animali > Medicamenti veterinari > Corretto utilizzo dei medicinali veterinari > Ulteriori informazioni > Maggiori dettagli > «Informazioni sull'attuazione dell'OMVet»www.usav.admin.ch > Animali > Medicamenti veterinari > Corretto utilizzo dei medicinali veterinari > Obbligo di compilazione di un registro (admin.ch)
	Soddisfatto se	<p>L'inventario è disponibile. Tutti i Mvet dispensati per la scorta e soggetti all'obbligo di tenere un registro sono riportati nell'inventario. Documenti del veterinario comprovanti la dispensazione possono sostituire l'inventario.</p> <p><i>Per i medicinali soggetti l'obbligo di tenere un registro (cfr. Mvet 04), i detentori di animali da reddito sono tenuti ad annotare, per ogni entrata destinata alla scorta (Mvet per terapie di lunga durata inclusi) e per ogni restituzione o distruzione, le seguenti indicazioni:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>la data;</i> <i>la denominazione commerciale;</i> <i>la quantità in unità di confezioni;</i> <i>il fornitore o la persona che riprende il medicamento.</i> <p><i>Viene anche accettato come inventario l'elenco che il veterinario, con il quale è stata conclusa la convenzione Mvet, consegna al detentore di animali e nel quale sono elencati tutti i medicinali dispensati.</i></p> <p><i>I documenti devono essere conservati per almeno 3 anni.</i></p>
	Nota	<p>Controllo incrociato con fatture del veterinario dell'effettivo.</p> <p>Osservazione: Anche i Mvet per terapie di lunga durata o quel che resta dei Mvet che sono stati dispensati per i trattamenti ulteriori e non sono stati utilizzati completamente devono essere riportati nell'inventario. Un inventario deve essere disponibile anche se al momento non ci sono scorte di Mvet soggetti all'obbligo di tenere un registro nell'azienda, qualora ce ne siano invece stati negli ultimi 3 anni.</p>

Mvet 07	Punto	I medicinali veterinari sono omologati, non scaduti e vengono conservati correttamente.
	Basi legali	<p>Art. 7 OMVet, Importazione di medicinali veterinari da parte di operatori sanitari Art. 10c OMVet, Sostanze e preparati vietati Art. 22 OMVet, Obbligo di diligenza Allegato 4 OMVet, Sostanze e preparati che non possono essere somministrati ad animali da reddito</p>
	Altre basi	<p>www.usav.admin.ch > Animali > Medicinali veterinari > Corretto utilizzo dei medicinali veterinari > Ulteriori informazioni > Maggiori dettagli > «Informazioni sull'attuazione dell'OMVet» Elenco di delimitazione dei prodotti destinati agli animali Prodotti destinati agli animali</p>
	Soddisfatto se	<p>La conservazione avviene correttamente e sono presenti unicamente medicinali veterinari omologati e non scaduti. Per medicinali secondo la formula magistralis è presente la copia della ricetta e la fattura della farmacia.</p> <p>Conservazione dei medicinali veterinari nell'azienda a) igienica, sicura e ordinata; b) secondo le istruzioni del foglietto informativo.</p> <p>Sostanze e preparati proibiti per gli animali da reddito a) stilbeni, derivati di stilbeni, tireostatici; b) sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché beta-agonisti per favorire l'ingrassamento; sostanze che rendono tenera la carne; c) aristolochia spp. e i suoi preparati, cloranfenicolo, cloroformio, cloropromazina, colchicina, dapsona, dimetridazolo, metronidazolo, nitrofurani (incluso il furazolidone), ronidazolo.</p>
	Nota	<ul style="list-style-type: none"> • Dove vengono stoccati i medicinali veterinari che devono essere conservati al fresco, se non c'è un frigorifero nel luogo di conservazione (p. es. nel frigorifero della cucina)? • PMM e FM spesso non vengono conservati con gli altri medicinali, bensì nelle vicinanze degli impianti tecnici utilizzati per aggiungerli e/o applicarli: PMM e FM sono separati dai mangimi o dai componenti di alimenti per animali, in modo tale che contaminazioni e confusione possano essere evitati? Sono fuori dalla portata di animali (animali da reddito, animali domestici) e bambini? Sono protetti dai parassiti? Le confezioni iniziate sono richiuse in modo pulito ed ermetico? • La presenza di Mvet proibiti o acquisiti illegalmente va indicata al punto «Altri aspetti concernenti i medicinali veterinari». In caso di sospetto di impiego, i Mvet contestati devono essere sequestrati. Può eventualmente essere prescritto o effettuato il prelievo di un campione di latte, sangue o urina. • I medicinali omologati sono contrassegnati con il marchio di Swissmedic e classificati secondo categorie (A-E). In caso di dubbio, si consiglia di fotografare il medicamento. <p>Se nell'azienda non sono presenti Mvet e la documentazione non indica l'impiego di sostanze proibite o Mvet non omologati, sul modello di rapporto di controllo va apposta una crocetta alla dicitura «non applicabile».</p> <p>Osservazione: Se sono presenti Mvet utilizzati per una diversa destinazione, verificare se si tratta di sostanze attive di cui all'art. 12 cpv. 1 (e 3, 5) OMVet e se il loro termine di attesa secondo art. 13 OMVet è stato calcolato > Controllo nella farmacia privata veterinaria.</p>

Mvet 08	Punto	Se vengono somministrati PMM/FM tramite impianti tecnici propri all'azienda, i requisiti previsti sono soddisfatti.
	Basi legali	<p>Art. 15a OMVet, Condizione per la prescrizione Art. 16 OMVet, Prescrizione e istruzione per l'uso Art. 18 OMVet, Aggiunta di medicinali veterinari in impianti propri all'azienda Art. 19 OMVet, Requisiti posti all'azienda per l'aggiunta e la somministrazione di medicinali</p>
	Altre basi	<ul style="list-style-type: none"> • www.usav.admin.ch > Animali > Medicamenti veterinari > Corretto utilizzo dei medicinali veterinari > Ulteriori informazioni > Maggiori dettagli > «Informazioni sull'attuazione dell'OMVet» • http://www.blv.admin.ch/ • www.usav.admin.ch > Animali > Medicamenti veterinari > Corretto utilizzo dei medicinali veterinari > Prescrizione, dispensazione e utilizzo > Maggiori dettagli > Ricetta (PDF)
	Soddisfatto se	<ul style="list-style-type: none"> • C'è un contratto con un VRT (o una convenzione Mvet con contratto VRT integrato). • Sono disponibili, e specifici per l'azienda, il protocollo di idoneità del VRT, le istruzioni per l'uso del fabbricante, le direttive di lavoro per la miscelazione e la pulizia, e il piano e i protocolli di pulizia. • Se viene fabbricata più di una razione giornaliera di FM, c'è l'autorizzazione di fabbricazione di Swissmedic. • Sono presenti moduli elettronici della ricetta (in forma stampata o elettronica). • La fabbricazione/somministrazione viene effettuata correttamente e con la necessaria accuratezza: rispetto di direttive di lavoro, istruzioni per l'uso e piano di pulizia. • <i>Se per la somministrazione dei medicinali viene utilizzato un impianto tecnico proprio dell'azienda, occorre rispettare i seguenti requisiti:</i> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Deve esserci un contratto scritto con un veterinario responsabile tecnico (VRT) (convenzione Mvet con contratto VRT, integrato o separato).</i> b) <i>PMM o FM per l'impiego per una «terapia di gruppo per via orale» (art. 3 cpv. 1 lett. d OMVet) devono essere prescritti con il modulo elettronico della ricetta. Il modulo elettronico della ricetta comprende anche l'istruzione per l'uso.</i> <ul style="list-style-type: none"> → <i>Se il preparato prescritto contiene sostanze attive antimicrobiche, deve essere obbligatoriamente utilizzato il SI AMV.</i> → <i>Per tutti gli altri preparati si può utilizzare la ricetta elettronica in pdf fornita dall'USAV o dal SI AMV.</i> c) <i>Se viene fabbricata più di una razione giornaliera nell'azienda, deve esserci l'autorizzazione di fabbricazione di Swissmedic.</i> d) <i>Il sistema di documentazione dell'impianto deve essere completamente presente e attuale.</i> • <i>L'impianto presente per l'aggiunta e/o la somministrazione di medicinali è adeguato e sufficientemente funzionante.</i> • <i>La premiscela di medicinali utilizzata, secondo l'informazione sul medicinale veterinario, è adatta alla miscelazione nel processo di lavorazione previsto.</i> • <i>L'istruzione per l'uso per la PMM o per il FM è presente in azienda e viene rispettata.</i> • <i>Dopo l'aggiunta della PMM, il FM viene somministrato immediatamente.</i> • <i>La funzionalità e l'igiene degli impianti tecnici propri all'azienda vengono assicurate prima e dopo ogni somministrazione di miscele di medicinali o foraggi medicinali.</i>
	Nota	<ul style="list-style-type: none"> • Posto di conservazione di PMM e FM v. Mvet 07. • Presso l'azienda sono presenti installazioni tecniche tramite le quali è possibile somministrare medicinali veterinari? • I moduli elettronici della ricetta per gli attuali FM sono (già) presenti? • L'impianto presente è funzionante e pulito? • L'illuminazione del luogo di dosaggio / fabbricazione / somministrazione di PMM e FM è sufficiente? • Come viene misurata la PMM? I mezzi ausiliari a questo scopo sono adeguati, sufficientemente precisi e puliti?

	<ul style="list-style-type: none"> • Come vengono dosati i FM? Il dosaggio è sufficientemente preciso? • La PMM utilizzata è omologata per il mangime a cui viene aggiunta? • La diffusione di medicinali in altri mangimi o nell'ambiente può essere completamente esclusa (impianto, utilizzazione)? • Quando è stata l'ultima volta in cui sono state aggiunte PMM a mangimi? Dopo l'aggiunta della PMM, il FM è stato subito dato in pasto agli animali? • Le istruzioni per l'uso del veterinario che ha dispensato/prescritto il FM vengono rispettate (per quanto si può intuire)? • Parlare della protezione dei lavoratori nel maneggiare PMM e FM. • Ci sono istruzioni comprensibili per i collaboratori che aggiungono PMM e somministrano FM? Esiste un regolamento per la supplenza del detentore di animali? <p>Osservazione: Se non sono presenti installazioni tecniche per l'aggiunta di medicinali o la somministrazione di FM viene indicato il risultato «non applicabile».</p>
--	---

Mvet 09	Punto	Se il detentore di animali effettua lui stesso l'anestesia in caso di decornazione e castrazione precoce o la telesedazione della selvaggina d'allevamento, i requisiti relativi all'OMVet e all'OPAn sono soddisfatti.
	Basi legali	Art. 8 cpv. 2 e 3 OMVet , Restrizioni nella dispensazione Art. 32 OPAn , Decornazione e castrazione da parte dei detentori di animali
	Altre basi	<ul style="list-style-type: none"> • Promemoria per i veterinari Nuovo disciplinamento per la decornazione dei capretti • Promemoria, disponibile solo in tedesco «Ketamin: Anpassung in der BetmVV-EDI auf 1. Mai 2019» e in francese «Kétamine: adaptations de l'OTStup-DFI à partir du 1er mai 2019» • Elenco dei corsi per specialisti in telesedazione degli animali selvatici ai sensi dell'art. 8 cpv. 3 dell'ordinanza sui medicinali veterinari (PDF, 127 kB, 07.11.2022) • Promemoria: Regole per la dispensazione di chetamina per la telesedazione di animali selvatici (selvaggina d'allevamento e selvaggina allo stato libero) (PDF, 346 kB, 05.09.2022) • Promemoria legislazione sugli stupefacenti per i veterinari (PDF, 294 kB, 19.05.2020)
	Soddisfatto se	<p>La convenzione Mvet è disponibile. I Mvet vengono dispensati per scopo anestetico unicamente per l'indicazione specifica per la quale è disponibile un attestato di competenza.</p> <p><i>I medicinali veterinari a scopo anestetico per la decornazione e la castrazione precoce possono essere dispensati solo all'azienda in questione e dopo che il detentore di animali ha frequentato il corso (teoria e pratica).</i></p> <p><i>Possono essere dispensati unicamente i Mvet previsti.</i></p> <p><i>Gli stupefacenti per la telesedazione non sono disponibili per la scorta.</i></p>
	Nota	<p>Verificare se sono presenti e/o riportati nel giornale dei trattamenti o nell'inventario Mvet a scopo anestetico (per la decornazione e la castrazione) o per la telesedazione.</p> <p>Eventualmente farsi mostrare le fatture del veterinario dell'effettivo. In caso di dubbio scattare fotografie.</p> <p>Osservazione: Se il detentore di animali non effettua personalmente l'anestesia in caso di decornazione e castrazione, ma la fa fare al veterinario, viene indicato il risultato «non applicabile».</p>

Mvet +	Punto	Altri aspetti concernenti i medicinali veterinari.
		<ul style="list-style-type: none">• Cambiamento di destinazione• Acquisto di Mvet all'estero, tramite internet• Provenienza dei Mvet• Trattamenti mediante cerbottana, lanciasiringhe a narcotico• (Pubblicità non ammessa)• (Commercio all'ingrosso non ammesso)

Mvet 00	Obiettivo	È garantito un impiego a regola d'arte, corretto e verificabile dei Mvet.
	Soddisfatto se	L'impiego dei Mvet avviene a regola d'arte, in modo corretto e verificabile.
	Lacuna minima	L'impiego a regola d'arte, corretto e verificabile dei Mvet è pregiudicato minimamente, p. es.: <ul style="list-style-type: none"> • l'inventario è tenuto in modo non corretto, gli altri documenti sono a posto; • i documenti necessari sono disponibili, però non per un periodo di 3 anni; • carenze a livello della convenzione Mvet; • c'è una convenzione Mvet ma vengono effettuate troppo poche visite dell'azienda; • la quantità prevista per le scorte di Mvet viene superata di poco.
	Lacuna importante	L'impiego a regola d'arte, corretto e verificabile dei Mvet è pregiudicato notevolmente, p. es.: <ul style="list-style-type: none"> • dei medicinali veterinari sono scaduti; • c'è una convenzione Mvet ma non viene effettuata nessuna visita dell'azienda; • la documentazione relativa alle visite dell'azienda è disponibile e attesta un utilizzo corretto dei Mvet, ma sussistono carenze rilevanti nella gestione di tali medicinali presso l'azienda; • si rilevano diversi Mvet privi di etichetta supplementare; • carenze a livello di PMM / FM.
	Lacuna grave	L'impiego a regola d'arte, corretto e verificabile dei Mvet è pregiudicato gravemente, p. es. se: <ul style="list-style-type: none"> • non viene tenuto il giornale dei trattamenti; • non ci sono istruzioni per l'uso (scritte); le istruzioni per l'uso scritte non vengono conservate per tutto il tempo in cui il medicamento veterinario si trova nell'azienda; • si conservano medicinali vietati o acquistati illegalmente, tali medicinali vengono utilizzati; • il detentore esegue interventi di decornazione/castrazione senza aver frequentato un corso o senza anestesia; • sono dispensati per la scorta stupefacenti per la teleseduzione; • non c'è una convenzione Mvet; • gli obblighi del VRT non vengono rispettati; • le istruzioni del VRT non vengono seguite; • acquisto ingiustificato di antibiotici critici per la scorta; • acquisto ingiustificato di antibiotici profilattici per la scorta.
	Osservazione	<p>Confisca di medicinali senza etichetta supplementare e di medicinali vietati o acquistati illegalmente.</p> <p>Divieto di acquistare Mvet (eccetto per trattamento veterinario) qualora si riscontrino ripetuti casi di cattiva gestione.</p>

11.1.5 SALUTE DEGLI ANIMALI (SA)

SA 00	Obiettivo	La produzione animale, nell'azienda, avviene in modo igienico e senza rischi dal punto di vista delle epizootie.
--------------	------------------	---

SA 01	Punto	Lo stato di salute e la cura degli animali sono in regola.
	Basi legali	<p>Art. 59 cpv. 1 OFE Obblighi dei detentori di animali Art. 3 cpv. 3 LPAn, Detenzione adeguata degli animali Art. 5 OPAn, Cura Art. 14 cpv. 2a OCL Art. 3 lett. a OlgPL, Tenuta e cura degli animali Art.7 cpv. 1 lett. a e c OMCC, Requisiti relativi agli animali Art. 2 cpv. 2 OIPPrim, Esigenze relative alla produzione animale</p>
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	<ul style="list-style-type: none"> • Gli animali sono puliti (non sporchi) e sani. • Gli animali malati o feriti sono sistemati, trattati e curati in modo corretto. • Lo stato nutrizionale degli animali è sufficiente. • La cura degli unghioni e degli zoccoli viene effettuata regolarmente e a regola d'arte. <p><i>I detentori di animali devono prendersi cura correttamente degli animali e adottare i provvedimenti necessari a mantenerli in buona salute. Gli animali devono essere curati.</i></p>
	Nota	<p>A seconda della conduzione dell'azienda, chiedere quando il veterinario è stato per l'ultima volta in fattoria. Per le aziende che effettuano la mungitura ma non commercializzano latte (ben-sì ad es. lo somministrano ai vitelli), chiedere anche della salute delle mammelle.</p>

SA 02	Punto	Gli aborti vengono notificati al veterinario.
	Basi legali	Art. 129 cpv. 1 OFE , <i>Accertamento delle cause d'aborto</i>
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	<p>Il detentore di animali sa che deve annunciare a un veterinario ogni aborto di bovini, pecore, capre e maiali e adempie a questo obbligo di notifica.</p> <p><i>Il detentore di animali notifica al veterinario ogni aborto di animali della specie bovina, che sono stati gravidi per tre o più mesi, come pure ogni aborto di animali della specie ovina, caprina e suina.</i></p>
	Nota	<p>Porre domande come ad es.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Quando c'è stato l'ultimo aborto”? • Notifica di aborti al veterinario dell'effettivo? <p>Osservazione: Gli aborti devono essere notificati alla BDTA solo quando questo viene prescritto dall'associazione di allevatori.</p>

SA 03	Punto	Le cure veterinarie agli animali sono garantite.
	Basi legali	Art. 1 lett. a e b OMVet , Scopo Art. 59 OFE , Obblighi dei detentori di animali in generale Art. 5 cpv. 1 e 2 OPAn , Cura
	Altre basi	www.usav.admin.ch > Animali > Medicamenti veterinari > Corretto utilizzo dei medicamenti veterinari > Ulteriori informazioni > Maggiori dettagli > «Informazioni sull'attuazione dell'OMVet»
	Soddisfatto se	Le cure veterinarie agli animali sono garantite. <i>I detentori di animali devono prendersi cura correttamente degli animali e adottare i provvedimenti necessari a mantenerli in buona salute. A questo scopo vanno garantite cure veterinarie.</i>
	Nota	Possibili domande: <ul style="list-style-type: none"> • Cosa fa quando i suoi animali non sono sani? • Quando è stata l'ultima volta che un veterinario ha fatto visita alla sua azienda? Se ci sono degli animali malati, come ad esempio vitelli che tossiscono, chiedere del trattamento e della visita del veterinario, controllo incrociato con il giornale dei trattamenti.

SA +	Punto	Altri aspetti concernenti la salute degli animali
		<ul style="list-style-type: none"> • Epizootie o zoonosi (compresi eventuali sospetti) notificate • Per le zoonosi: adottate misure per evitarne la trasmissione all'uomo • Prelievo di campioni BVD corretto, rispetto delle disposizioni relative ad altri programmi (Salmonella Enteritidis per il pollame, artrite encefalite caprina per i caprini, IBR...) • Nessun foraggiamento con resti di cucina • Importazioni notificate • Evitate efficacemente le possibilità di contatto con gli animali selvatici e l'accesso di questi ultimi •

SA 00	Obiettivo	La produzione animale, nell'azienda, avviene in modo igienico e senza rischi dal punto di vista delle epizoozie.
	Soddisfatto se	La produzione animale nell'azienda avviene in modo igienico e sicuro dal punto di vista delle epizoozie.
	Lacune minime	La produzione animale igienica e la sicurezza dal punto di vista delle epizoozie sono pregiudicate minimamente, ad es. <ul style="list-style-type: none"> • la pulizia degli animali viene trascurata
	Lacune importanti	La produzione animale igienica e la sicurezza dal punto di vista delle epizoozie sono pregiudicate notevolmente, ad es. <ul style="list-style-type: none"> • gli aborti non vengono notificati • non vengono notificate malattie che colpiscono diversi animali • gli animali malati non vengono ricoverati in un luogo adeguato (separazione, pericolo di contagio)
	Lacune gravi	La produzione animale igienica e la sicurezza dal punto di vista delle epizoozie sono pregiudicate gravemente, ad es. <ul style="list-style-type: none"> • gli animali malati non sono curati in modo adeguato • lo stato nutrizionale degli animali è cattivo • si registrano ungulati morti o un aumento del numero di decessi in relazione ad altre specie • gli animali sono esposti a sporcizia estrema (feci, urina) e sono eccessivamente sporchi • non vengono osservate le misure di polizia epizootica (ad es. violazione del divieto di traffico di animali) • la cura degli unghioni / degli zoccoli viene trascurata
	Osservazione	-----

11.1.6 TRAFFICO DI ANIMALI (TA)

TA 00	Obiettivo	La tracciabilità del traffico di animali è garantita.
--------------	------------------	--

TA 01	Punto	L'azienda è registrata presso il cantone e tutte le specie animali sono notificate.
	Basi legali	Art. 7 cpv. 1 OFE , Registrazione Art. 14 cpv. 1 OFE , Annunci relativi al traffico di animali Art. 18a cpv. 1 e 3 OFE , Registrazione di aziende detentrici di equidi, volatili da cortile...
	Altre basi	Registrazione delle aziende (home page USAV) Annunciare la detenzione di cavalli (home page agate.ch)
	Soddisfatto se	Tutte le specie animali da registrare presenti nell'azienda sono registrate presso il cantone. <i>I cantoni registrano tutte le aziende detentrici di animali con:</i> <ul style="list-style-type: none"> • animali ad unghia fessa, camelidi del nuovo mondo • equidi • volatili da cortile <i>Il detentore di animali notifica, entro 10 giorni lavorativi, modifiche come: le nuove aziende detentrici di animali, il cambio di detentore e la chiusura dell'azienda.</i>
	Nota	Chiedere se si sono viste tutte le stalle e se il detentore tiene altri animali in altri posti.

TA 02	Punto	Gli animali sono identificati e riconoscibili conformemente alle disposizioni.																																								
	Basi legali	<p>Art. 10 OFE, Identificazione e riconoscimento degli animali ad unghia fessa Art. 11a OFE <i>Identificazione dei camelidi del vecchio mondo e del nuovo mondo</i> Art. 15a cpv. 1 OFE, Identificazione degli equidi Art. 15c cpv. 1 e 5 OFE, Passaporto per equide</p>																																								
	Altre basi	<p>DT concernenti l'identificazione degli animali ad unghia fessa https://ovinicaprini.ch/ Cavalli nati prima del 2011 (home page agate.ch) Puledri dal 2011 (home page agate.ch)</p>																																								
	Soddisfatto se	<ul style="list-style-type: none"> I bovini, i bisonti, gli ovini e i caprini hanno due marchi auricolari e tutti gli altri animali a unghia fessa ne hanno uno. Nel caso degli ovini, uno dei due marchi auricolari deve essere elettronico. Tutti gli equidi hanno un passaporto (è sufficiente conservare una copia della scheda di segnalazione o una copia della pagina di copertina del passaporto con il numero del microchip). Gli equidi nati dopo il 01.01.2011 sono identificati anche con un chip. I camelidi del vecchio mondo e del nuovo mondo nati a partire dall'1.11.2022 sono identificati con un microchip. <table border="1" data-bbox="486 757 1439 1944"> <thead> <tr> <th data-bbox="486 757 683 857">Specie animale</th> <th data-bbox="683 757 874 857">Come</th> <th data-bbox="874 757 1177 857">Marchi auricolari (MA)/chip</th> <th data-bbox="1177 757 1439 857">All'uscita dall'azienda, ma al più tardi:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="486 857 683 902">Bovini</td> <td data-bbox="683 857 874 902">Individuale</td> <td data-bbox="874 857 1177 902">2 MA</td> <td data-bbox="1177 857 1439 902">All'età di 20 giorni</td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 902 683 947">Bisonti</td> <td data-bbox="683 902 874 947">Individuale</td> <td data-bbox="874 902 1177 947">2 MA</td> <td data-bbox="1177 902 1439 947">All'età di 9 mesi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 947 683 1238">Capre</td> <td data-bbox="683 947 874 1238">Individuale</td> <td data-bbox="874 947 1177 1238">2 MA Eccezione: i capretti da macello macellati prima dei 120 giorni di vita e trasportati direttamente dall'azienda di nascita al macello possono essere identificati con un unico marchio auricolare</td> <td data-bbox="1177 947 1439 1238">All'età di 30 giorni</td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 1238 683 1317">Pecore</td> <td data-bbox="683 1238 874 1317">Individuale</td> <td data-bbox="874 1238 1177 1317">2 MA (di cui uno con microchip)</td> <td data-bbox="1177 1238 1439 1317">All'età di 30 giorni</td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 1317 683 1417">Maiali</td> <td data-bbox="683 1317 874 1417">Identificazione dell'azienda detentrica</td> <td data-bbox="874 1317 1177 1417">1 MA</td> <td data-bbox="1177 1317 1439 1417">All'età di 30 giorni</td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 1417 683 1552">Suini di piccola taglia</td> <td data-bbox="683 1417 874 1552">Identificazione dell'azienda detentrica</td> <td data-bbox="874 1417 1177 1552">1 MA (speciale su richiesta)</td> <td data-bbox="1177 1417 1439 1552">Se sottoposti a un esame ordinato da un'autorità ufficiale, eccezioni possibili</td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 1552 683 1686">Camelidi del vecchio mondo e del nuovo mondo</td> <td data-bbox="683 1552 874 1686">Individuale</td> <td data-bbox="874 1552 1177 1686">Microchip</td> <td data-bbox="1177 1552 1439 1686">30 giorni dopo la nascita</td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 1686 683 1843">Equidi</td> <td data-bbox="683 1686 874 1843">Individuale</td> <td data-bbox="874 1686 1177 1843">Passaporto, inoltre chip se nato dopo il 01.01.2011</td> <td data-bbox="1177 1686 1439 1843">Entro il 30.11. dopo la nascita, tranne che in caso di macellazione prima del 31.12. dell'anno di nascita</td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 1843 683 1944">Selvaggina in cattività</td> <td data-bbox="683 1843 874 1944">Identificazione dell'azienda detentrica</td> <td data-bbox="874 1843 1177 1944">1 MA</td> <td data-bbox="1177 1843 1439 1944">All'uscita dall'azienda</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="486 1977 1439 2056"><i>Tranne che nel caso dei suini, i marchi auricolari smarriti devono essere ordinati entro 3 giorni e essere applicati immediatamente dopo la ricezione. Ai suini può essere applicato un altro MA dell'azienda.</i></p>	Specie animale	Come	Marchi auricolari (MA)/chip	All'uscita dall'azienda, ma al più tardi:	Bovini	Individuale	2 MA	All'età di 20 giorni	Bisonti	Individuale	2 MA	All'età di 9 mesi	Capre	Individuale	2 MA Eccezione: i capretti da macello macellati prima dei 120 giorni di vita e trasportati direttamente dall'azienda di nascita al macello possono essere identificati con un unico marchio auricolare	All'età di 30 giorni	Pecore	Individuale	2 MA (di cui uno con microchip)	All'età di 30 giorni	Maiali	Identificazione dell'azienda detentrica	1 MA	All'età di 30 giorni	Suini di piccola taglia	Identificazione dell'azienda detentrica	1 MA (speciale su richiesta)	Se sottoposti a un esame ordinato da un'autorità ufficiale, eccezioni possibili	Camelidi del vecchio mondo e del nuovo mondo	Individuale	Microchip	30 giorni dopo la nascita	Equidi	Individuale	Passaporto, inoltre chip se nato dopo il 01.01.2011	Entro il 30.11. dopo la nascita, tranne che in caso di macellazione prima del 31.12. dell'anno di nascita	Selvaggina in cattività	Identificazione dell'azienda detentrica	1 MA	All'uscita dall'azienda
Specie animale	Come	Marchi auricolari (MA)/chip	All'uscita dall'azienda, ma al più tardi:																																							
Bovini	Individuale	2 MA	All'età di 20 giorni																																							
Bisonti	Individuale	2 MA	All'età di 9 mesi																																							
Capre	Individuale	2 MA Eccezione: i capretti da macello macellati prima dei 120 giorni di vita e trasportati direttamente dall'azienda di nascita al macello possono essere identificati con un unico marchio auricolare	All'età di 30 giorni																																							
Pecore	Individuale	2 MA (di cui uno con microchip)	All'età di 30 giorni																																							
Maiali	Identificazione dell'azienda detentrica	1 MA	All'età di 30 giorni																																							
Suini di piccola taglia	Identificazione dell'azienda detentrica	1 MA (speciale su richiesta)	Se sottoposti a un esame ordinato da un'autorità ufficiale, eccezioni possibili																																							
Camelidi del vecchio mondo e del nuovo mondo	Individuale	Microchip	30 giorni dopo la nascita																																							
Equidi	Individuale	Passaporto, inoltre chip se nato dopo il 01.01.2011	Entro il 30.11. dopo la nascita, tranne che in caso di macellazione prima del 31.12. dell'anno di nascita																																							
Selvaggina in cattività	Identificazione dell'azienda detentrica	1 MA	All'uscita dall'azienda																																							

		<p><i>Nel caso degli ovini, si devono rispettare i termini transitori per la marcatura a posteriori degli animali nati prima del 1° gennaio 2020. I caprini nati prima del 1° gennaio 2020 non devono essere marcati a posteriori con un secondo marchio auricolare. I camelidi del vecchio mondo e del nuovo mondo nati prima dell'1.11.2022 non devono essere identificati.</i></p> <p><i>I camelidi del vecchio mondo e del nuovo mondo nati a partire dall'1.11.2022 devono essere identificati con un microchip ma non registrati nella BDTA.</i></p>
	<p>Nota</p>	<p>Confrontare l'estratto della BDTA con le affermazioni del detentore di animali riguardo i marchi auricolari sostitutivi. Il detentore di animali ordina regolarmente nuovi marchi auricolari sostitutivi?</p>

TA 03	Punto	L'effettivo reale corrisponde ai dati della BDTA (o al registro degli animali).
	Basi legali	<p>Art. 8 OFE, Dati sugli animali ad unghia fessa Art. 14 cpv. 1 e 2 OFE, Annunci relativi al traffico di animali per gli animali a unghia fessa da parte del detentore Art. 15e cpv. 1 e 2 OFE, Obblighi di notifica relativi al traffico di animali per gli equidi da parte del proprietario Art. 15c cpv. 5 OFE, Conservazione del passaporto per equide</p>
	Altre basi	<p>DT concernenti le notifiche relative al traffico di animali ad unghia fessa e di equidi Istruzioni per tenere i registri degli animali per animali ad unghia fessa (promemoria) Notifica di animali alla banca dati centrale (home page agate.ch) Controllo del traffico di animali per ovini e caprini (home page agate.ch e https://ovinicaprini.ch/) Ordinanza concernente Identitas AG e la banca datisul traffico di animali (OIBDTA)</p>
	Soddisfatto se	<p>Registro degli animali a unghia fessa: esistente in forma elettronica o stampata e aggiornato.</p> <p>Notifiche alla BDTA: avvengono correttamente ed entro i termini.</p> <p>Per i bovini, gli ovini e i caprini è sufficiente un elenco degli animali corretto nella BDTA.</p> <p><i>Il detentore di animali deve tenere, per ogni azienda detentrica di animali, un registro degli animali a unghia fessa attualizzato che contiene tutti gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi.</i></p> <p><i>Per i suini: sono obbligatorie solo la conservazione dei certificati di accompagnamento in forma completa e le indicazioni in merito alle nascite, agli animali morti o uccisi (ad es. registro delle nascite / delle scrofe).</i></p> <p>Annunci alla banca dati sul traffico di animali</p> <p>a) <i>Bovini, bisonti, ovini e caprini: entro 3 giorni lavorativi gli aumenti, le diminuzioni, la morte o lo smarrimento di marchi auricolari; la nascita entro 30 giorni da parte del detentore.</i></p> <p>b) <i>Suini: entro 3 giorni lavorativi gli aumenti da parte del detentore.</i></p> <p>c) <i>Equidi: entro 30 giorni: la nascita, la morte, l'importazione, l'esportazione, lo spostamento di un animale in un'altra azienda detentrica di animali, il cambiamento di proprietario, la castrazione di uno stallone. Entro 3 giorni: il cambiamento dello scopo d'utilizzazione da animale da reddito ad animale domestico da parte del proprietario.</i></p> <p><i>I controlli degli effettivi (registro degli animali a unghia fessa, certificati di accompagnamento) vanno conservati per almeno 3 anni.</i></p>
	Nota	<ul style="list-style-type: none"> • Comparare il numero attuale di animali con quello riportato nel registro degli animali • Durante il giro della stalla controllare la corrispondenza dei MA con le informazioni riportate nell'elenco degli animali (controlli a campione) • Annotare gli animali tenuti fuori dall'azienda (estivazione, ...) che non possono essere controllati <p><i>Il controllore, nella valutazione, deve tenere conto della posizione del detentore. In particolare va tenuto conto delle ragioni all'origine della lacuna.</i></p> <p>Osservazione: I certificati di accompagnamento in forma completa sono sufficienti anche per aziende d'estivazione, greggi transumanti di pecore, cliniche veterinarie e macelli nonché per mercati, vendite all'asta, esposizioni di bestiame e manifestazioni simili.</p>

TA 04	Punto	I certificati d'accompagnamento per il traffico di animali sono riempiti completamente e correttamente, e vengono conservati per 3 anni.	
	Basi legali	Art. 12 cpv. 1, 2 e 3 OFE , Rilascio del certificato d'accompagnamento Art. 13 cpv. 3 OFE , Consultazione e conservazione	
	Altre basi	Istruzioni relative al certificato d'accompagnamento per animali ad unghia fessa (promemoria) Certificato d'accompagnamento (home page USAV) Attestato relativo all'impiego di medicinali e alla salute dell'animale in caso di cambiamento del detentore – Cavalli Dichiarazione sanitaria per la macellazione – Cavalli	
	Soddisfatto se	Certificato d'accompagnamento	Archiviazione
		I certificati d'accompagnamento sono riempiti correttamente.	Sono conservati per almeno 3 anni.
		a) <i>Se un animale ad unghia fessa è trasferito in un'altra azienda detentrica di animali, il detentore deve rilasciare un certificato d'accompagnamento e conservarne per 3 anni una copia.</i> b) <i>Quando i cavalli vengono macellati o cambiano azienda, si deve rilasciare una dichiarazione sanitaria scritta per gli animali in questione. Le informazioni possono essere indicate sull'ultima pagina del passaporto equino o sui moduli (cfr. Altre basi).</i> c) <i>I puledri che vengono macellati prima del 31 dicembre del loro anno di nascita non devono avere il passaporto equino. Per questi animali, la persona che li consegna alla macellazione deve riempire l'attestato relativo all'impiego di medicinali e alla salute dell'animale per la macellazione sulla notifica di registrazione.</i> d) <i>Se l'azienda di provenienza è soggetta a provvedimenti di polizia epizootica, il certificato d'accompagnamento (rosso) può essere rilasciato soltanto con l'attestazione di un organo di polizia epizootica (ad es. veterinario dell'effettivo).</i>	
	Nota	Verificare i certificati d'accompagnamento: <ul style="list-style-type: none"> • servendosi dell'estratto della BDTA (bovini, ovini e caprini) • effettuare un collegamento tra il certificato d'accompagnamento e il giornale dei trattamenti (in particolare in caso di macellazioni (in seguito a malattia)). Verificare se gli animali sotto sequestro vengono trasferiti.	

TA 05	Punto	Le aziende detentrici di volatili di cui all'art. 18b OFE devono notificare i propri effettivi alla BDTA.	
	Basi legali	Art. 18b OFE ; Obbligo di notifica in caso di stabulazione di effettivi di volatili OIBDTA, art. 21 ; Dati concernenti i volatili da cortile	
	Altre basi	Notificare animali/effettivi alla banca dati centrale (Homepage agate.ch)	
	Soddisfatto se	Tutti gli effettivi dell'azienda detentrica di volatili sono correttamente notificati. <i>Le aziende detentrici di volatili di cui all'art. 18b OFE notificano alla BDTA l'avvenuta stabulazione di ogni effettivo entro 10 giorni lavorativi. I dati forniti sono conformi all'allegato 1, punto 5 OIBDTA.</i>	
	Nota	Verifica delle notifiche avvenute su Agate.	

TA +	Punto	Altri aspetti concernenti il traffico di animali
		<ul style="list-style-type: none"> Le aziende detentrici di api e pesci vengono registrate Particolare attenzione al traffico di animali per l'estivazione, le esposizioni, i mercati e agli animali di altre aziende ...

TA 00	Obiettivo	La tracciabilità del traffico di animali è garantita.
	Soddisfatto se	La tracciabilità è garantita.
	Osservazione	Per ciascuna specie animale, la valutazione del livello di gravità delle lacune riscontrate avviene sulla base di criteri differenti (→ tabelle separate)

TA 00	<u>Bovini, ovini e caprini</u>	
	Lacune minime	<p>La tracciabilità è pregiudicata minimamente, ad es.</p> <ul style="list-style-type: none"> <10% dei bovini, ovini e caprini (max. 10 capi) ha un solo marchio auricolare (contrassegnato in maniera carente) marchi auricolari sostitutivi ordinati sempre in ritardo notifica alla BDTA in ritardo in relazione al traffico di animali per la prima volta, mancata notifica alla BDTA nessun registro degli animali o nessun controllo dell'effettivo
	Lacune importanti	<p>La tracciabilità è pregiudicata notevolmente, ad es.</p> <ul style="list-style-type: none"> 10-20% dei bovini, ovini e caprini (max. 20 capi) ha un solo marchio auricolare (contrassegnato in maniera carente) un bovino, ovino o caprino senza marchi auricolari (non contrassegnato) mancata notifica alla BDTA in relazione al traffico di animali il detentore di animali è cronicamente negligente i certificati d'accompagnamento non sono corretti o sono incompleti (oltre il 20%) ripetuti casi di mancata notifica alla BDTA nell'azienda ci sono specie animali diverse dai bovini non registrate
	Lacune gravi	<p>La tracciabilità è pregiudicata gravemente, ad es.</p> <ul style="list-style-type: none"> >20% dei bovini, ovini e caprini ha un solo marchio auricolare (contrassegnato in maniera carente) ≥1 bovino, ovino, caprino senza marchi auricolari (non contrassegnato); gli animali non sono identificabili in oltre il 20% dei casi (più di 10 capi), la lista degli effettivi BDTA non corrisponde al reale effettivo di bovini, ovini o caprini la tracciabilità del traffico di animali non può essere stabilita sulla base dei certificati d'accompagnamento, della BDTA o del registro degli animali gli animali sotto sequestro in virtù di un provvedimento di polizia epizootica sono stati trasferiti
	Osservazione	Le piccole aziende vanno valutate individualmente.

TA 00	<u>Suini</u>	
	Lacune minime	<p>La tracciabilità è pregiudicata minimamente, ad es.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <10% degli animali (max. 5 capi) non presenta marchi auricolari (non contrassegnato) • registro degli animali inadeguato (aumenti e diminuzioni a breve termine non ancora annotati) • nessun registro degli animali o nessun controllo dell'effettivo
	Lacune importanti	<p>La tracciabilità è pregiudicata notevolmente, ad es.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10-20% degli animali (max. 10 capi) non presenta attualmente marchi auricolari (non contrassegnato), ma in passato era contrassegnato (buco alle orecchie) • il registro degli animali presenta forti divergenze rispetto all'effettivo (>20%, ossia più di 10 capi inadeguati) • il detentore di animali è cronicamente negligente • i certificati d'accompagnamento non sono corretti o sono incompleti (oltre il 20%) • nell'azienda ci sono specie animali diverse dai piccoli ruminanti e suini non registrate
	Lacune gravi	<p>La tracciabilità è pregiudicata gravemente, ad es.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10-20% degli animali (max. 10 capi) non presenta attualmente marchi auricolari (non contrassegnato) e inoltre non ha alcun buco alle orecchie (non è mai stato contrassegnato) • >20% degli animali non presenta attualmente marchi auricolari (non contrassegnato) • la tracciabilità del traffico di animali non può essere stabilita sulla base dei certificati d'accompagnamento (e del registro degli animali) • gli animali sotto sequestro in virtù di un provvedimento di polizia epizootica sono stati trasferiti
	Osservazione	Le piccole aziende e le aziende per suini da ingrasso vanno valutate individualmente.

TA 00	<u>Cavalli</u>	
	Lacune minime	<p>La tracciabilità è pregiudicata minimamente, ad es.</p> <ul style="list-style-type: none"> • i passaporti per equidi o una copia della scheda di segnalazione o una copia della copertina del passaporto recante il numero di microchip non sono disponibili • notifica alla BDTA da parte del proprietario in ritardo in relazione al traffico di animali
	Lacune importanti	<p>La tracciabilità è pregiudicata notevolmente, ad es.</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'azienda ci sono specie animali diverse dai cavalli non registrate • negligenze croniche in relazione a notifica, contrassegno e documentazione • mancata notifica alla BDTA in relazione al traffico di animali da parte del proprietario
	Lacune gravi	<p>La tracciabilità è pregiudicata gravemente, ad es.</p> <ul style="list-style-type: none"> • equidi nati a partire dal 01.01.2011 senza chip entro il termine prescritto • gli animali sotto sequestro in virtù di un provvedimento di polizia epizootica sono stati trasferiti
	Osservazione	----

11.2 Allegato 2: Manuale relativo ai controlli ufficiali nella produzione primaria (igiene nella produzione primaria animale, medicinali veterinari, salute degli animali e traffico di animali) per le aziende di apicoltura (api mellifere) Versione 2023

11.2.1 ASPETTI GENERALI

Osservazioni generali

- Il manuale di controllo non sostituisce la formazione e il perfezionamento dei controllori, ma è un documento di consultazione.

Esecuzione dei controlli

- Se, durante un controllo, vengono rilevate lacune gravi che richiedono l'immediata adozione di misure da parte delle istanze d'esecuzione – in particolare in caso di manifestazioni compatibili con un'epizoozia, di compromissione della qualità del miele che costituisca una minaccia per la salute oppure in caso di condizioni igieniche deprecabili – va contattata immediatamente per telefono l'autorità d'esecuzione competente.
- Eventuali test rapidi, prelievi di campioni o sequestri devono essere annotati con un appunto sotto "Osservazioni".
- Le domande concernenti i modelli di rapporto o il manuale di controllo devono essere rivolte al veterinario cantonale.

Struttura del manuale di controllo

- Per ogni ambito di controllo è definito un obiettivo e i corrispondenti punti di controllo. Nell'ambito del controllo di base, per poter confermare l'obiettivo devono essere valutati tutti i punti di controllo.
- Un'eccezione è costituita dal punto di controllo "Altri aspetti concernenti...", presente in tutti gli ambiti di controllo. Questo punto può essere utilizzato se si notano altri aspetti rilevanti per l'obiettivo. Gli esempi citati non sono esaustivi.
- Soprattutto nel caso dei controlli di verifica, durante i quali determinati ambiti vengono controllati più a fondo, si possono utilizzare gli esempi citati sotto "Altri aspetti concernenti...".

Valutazione e documentazione dei punti di controllo

- I punti di controllo per i quali non emerge alcuna contestazione vengono indicati come "**soddisfatti**" (contrassegnare con il simbolo "✓" nel modello di rapporto di controllo).
- Se dei punti di controllo o determinate specie animali non sono stati controllati, nel modello di rapporto va indicato il risultato "**non controllato**" (simbolo "—") e fornita la motivazione per cui il punto di controllo o le specie animali in oggetto non sono stati sottoposti a verifica. In Acontrol i punti di controllo non sottoposti a verifica vanno indicati con "NC".
- I punti di controllo non pertinenti in relazione a un'azienda detentrici di animali vengono indicati come "**non applicabili**" ("|"). Vale a dire, ad esempio, che se in un'azienda di apicoltura non vengono conservati medicinali veterinari (Mvet), sui modelli di rapporto di controllo va riportata la dicitura "non applicabile". In Acontrol i punti di controllo non applicabili vanno indicati con "NA".
- Tutti i punti di controllo con la valutazione "**carente**" ("o", "non soddisfatto") devono essere precisati e descritti in dettaglio nei modelli di rapporto di controllo, al punto "Osservazioni" (ad es. indicare il numero di colonie interessate dalla lacuna o da una contestazione. Se necessario, utilizzare a questo scopo un foglio separato). In Acontrol i punti di controllo risultati carenti vanno indicati con "C".
- A livello di punto di controllo, gruppo di punti o rubrica, la gravità di un'eventuale lacuna deve essere valutata secondo le istruzioni del servizio cantonale preposto all'esecuzione. La valutazione avviene secondo la classificazione "minima" (m), "importante" (i) e "grave" (g). La classificazione in categorie avviene sulla base dei punti di controllo valutati. Se i punti di controllo indicati non rivelano nessuna

lacuna ma altri aspetti portano a dover valutare come “non soddisfatto” l'obiettivo finale, tali aspetti vengono riportati al punto di controllo “Altri aspetti concernenti...”. Gli esempi per la classificazione delle lacune non sono esaustivi.

11.2.2 IGIENE NELLA PRODUZIONE PRIMARIA ANIMALE (PrP)

Per prodotti primari si intendono piante, animali e prodotti da essi derivati della produzione primaria e destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari (ad es. latte crudo per la produzione casearia) o come alimenti per animali (ad es. latte crudo per l'allevamento di vitelli).

PrP 00	Obiettivo	Si garantisce che i prodotti apistici vengano prodotti e realizzati in modo ineccepibile e nel rispetto dell'igiene.
-------------------	------------------	---

PrP 01	Punto	I favi di covata e i favi da miele vuoti si trovano in condizioni idonee alle derrate alimentari e vengono conservati in un luogo pulito, inodore e privo di organismi nocivi.												
	Basi legali	Art. 1-3 ORI , Oggetto, deroghe e obbligo di diligenza Art. 4 OPPrim , Obblighi delle aziende												
	Altre basi	www.rpc.admin.ch www.agroscope.admin.ch SSA / CRA: preparati raccomandati												
	Soddisfatto se	<p>I favi si trovano in condizioni idonee alle derrate alimentari e vengono conservati correttamente.</p> <p><i>I favi da miele vuoti devono essere conservati in assenza di organismi nocivi (tarme della cera...). Non è permesso il riutilizzo di favi con covata per la produzione di miele.</i></p> <p>Possibilità di stoccaggio</p> <p>a) <i>in luogo fresco (12 °C)</i> b) <i>in luogo asciutto e ben ventilato</i> c) <i>in luogo asciutto con trattamento periodico contro le tarme della cera mediante prodotti consentiti</i></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Tarma della cera</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Rimedi tecnici (cernita dei favi, fondere i favi vecchi e a rischio; conservare i favi in luogo ventilato e luminoso)</i> • <i>Rimedi fisici (stoccaggio a temperatura inferiore ai 12 °C; congelamento o trattamento termico)</i> • <i>Rimedi biologici (attualmente nessun prodotto omologato. Utilizzare unicamente biocidi o medicinali veterinari omologati)</i> • <i>Rimedi chimici (acido acetico; utilizzare unicamente biocidi o medicinali veterinari omologati)</i> </td> </tr> <tr> <td>Gestione delle api</td> <td><i>È consentito un impiego parsimonioso del fumo (prodotto chimico) per «calmare» le api.</i></td> </tr> </table>	Tarma della cera	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rimedi tecnici (cernita dei favi, fondere i favi vecchi e a rischio; conservare i favi in luogo ventilato e luminoso)</i> • <i>Rimedi fisici (stoccaggio a temperatura inferiore ai 12 °C; congelamento o trattamento termico)</i> • <i>Rimedi biologici (attualmente nessun prodotto omologato. Utilizzare unicamente biocidi o medicinali veterinari omologati)</i> • <i>Rimedi chimici (acido acetico; utilizzare unicamente biocidi o medicinali veterinari omologati)</i> 	Gestione delle api	<i>È consentito un impiego parsimonioso del fumo (prodotto chimico) per «calmare» le api.</i>								
Tarma della cera	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rimedi tecnici (cernita dei favi, fondere i favi vecchi e a rischio; conservare i favi in luogo ventilato e luminoso)</i> • <i>Rimedi fisici (stoccaggio a temperatura inferiore ai 12 °C; congelamento o trattamento termico)</i> • <i>Rimedi biologici (attualmente nessun prodotto omologato. Utilizzare unicamente biocidi o medicinali veterinari omologati)</i> • <i>Rimedi chimici (acido acetico; utilizzare unicamente biocidi o medicinali veterinari omologati)</i> 													
Gestione delle api	<i>È consentito un impiego parsimonioso del fumo (prodotto chimico) per «calmare» le api.</i>													
	Nota	<p>Controllo dei favi da miele nonché del relativo magazzino.</p> <p>I biocidi (veleno per ratti e formiche) non possono essere impiegati negli apiari.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Prodotto</th> <th>Omologazione/ notifica</th> <th>Scopo</th> <th>Indicazione/ caratterizzazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Biocida</td> <td>Omologazione del prodotto da parte di UFSP, UFAM, SECO www.rpc.admin.ch</td> <td>Difesa / lotta contro organismi nocivi.</td> <td>Numero dell'omologazione di UFSP, UFAM, SECO (n. CH)</td> </tr> <tr> <td>Prodotto chimico</td> <td>Notifica del prodotto a UFSP, UFAM, SECO www.rpc.admin.ch</td> <td>Sostanze che non sono disciplinate da una legislazione speciale o vengono commercializzate senza uno scopo d'utilizzo specifico.</td> <td>–</td> </tr> </tbody> </table>	Prodotto	Omologazione/ notifica	Scopo	Indicazione/ caratterizzazione	Biocida	Omologazione del prodotto da parte di UFSP, UFAM, SECO www.rpc.admin.ch	Difesa / lotta contro organismi nocivi.	Numero dell'omologazione di UFSP, UFAM, SECO (n. CH)	Prodotto chimico	Notifica del prodotto a UFSP, UFAM, SECO www.rpc.admin.ch	Sostanze che non sono disciplinate da una legislazione speciale o vengono commercializzate senza uno scopo d'utilizzo specifico.	–
Prodotto	Omologazione/ notifica	Scopo	Indicazione/ caratterizzazione											
Biocida	Omologazione del prodotto da parte di UFSP, UFAM, SECO www.rpc.admin.ch	Difesa / lotta contro organismi nocivi.	Numero dell'omologazione di UFSP, UFAM, SECO (n. CH)											
Prodotto chimico	Notifica del prodotto a UFSP, UFAM, SECO www.rpc.admin.ch	Sostanze che non sono disciplinate da una legislazione speciale o vengono commercializzate senza uno scopo d'utilizzo specifico.	–											

		<i>Alimento per animali</i>	<i>Registrazione del fabbricante / responsabile della messa in commercio da parte di Agroscope</i> www.agroscope.admin.ch	<i>Sostanza o prodotto, trasformato o non trasformato, destinato all'alimentazione degli animali per via orale.</i>	<i>Numero di registrazione di Agroscope (n. CH)</i>
--	--	------------------------------------	--	---	---

PrP 02	Punto	Il miele viene estratto e lavorato correttamente.
	Basi legali	<p>Art. 4 OPPrim, Obblighi delle aziende Art. 96-98 ODOA, Miele Art. 99-101 ODOA, Pappa reale Art. 102 e 103 ODOA, Polline di fiori Art. 6 ORI, Prescrizioni generali per aziende che trattano derrate alimentari Art. 13 e 14 ORI, Attrezzature & presenza di animali Art. 16 ORI, cpv. 1 e 2, Rifornimento idrico</p>
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	<p>Il miele viene estratto e lavorato correttamente.</p> <p>Produzione del miele <i>Il foraggiamento deve avvenire in maniera tale da evitare, possibilmente, che lo zucchero presente nel cibo possa finire nel miele.</i></p> <p>Estrazione e lavorazione del miele <i>Il miele deve essere estratto in condizioni tali da conservarne l'aroma, gli enzimi e gli altri elementi biologici, e da preservarlo da corpi estranei e impurità.</i></p> <p>a) <i>Utilizzare poco fumo durante il controllo delle arnie e la rimozione dei favi → sapore affumicato, residui.</i> b) <i>Passare nello smielatore soltanto i favi privi di covata. Il locale di smielatura deve essere inaccessibile alle api.</i> c) <i>Tutti gli impianti e tutte le attrezzature devono essere in condizioni ineccepibili: puliti, idonei alle derrate alimentari e resistenti agli acidi (ad es. acciaio inossidabile, vetro, plastica).</i> d) <i>Il filtraggio del miele deve avvenire mediante un filtro a maglie sottili (larghezza maglia non inferiore a 0,2 mm). Tale operazione non deve eliminare il polline.</i> e) <i>Per la produzione, l'ottenimento e la trasformazione del miele non possono essere aggiunte sostanze estranee o sottratte componenti del miele.</i> f) <i>La decantazione deve avvenire in recipienti ermetici e durare almeno 2-3 giorni. Prima del travaso la schiuma deve essere interamente eliminata.</i> g) <i>Non surriscaldare il miele durante il processo di ottenimento.</i> h) <i>Per la pulizia delle attrezzature può essere usata esclusivamente acqua potabile.</i></p>
	Nota	<p>Controllare le attrezzature per le operazioni di smielatura e i contenitori Porre domande sull'alimentazione nei periodi tra le mielate.</p> <p>Osservazione: Se oltre al miele vengono estratti e/o lavorati altri prodotti apistici, anche questa operazione deve avvenire secondo le prescrizioni.</p>

PrP 03	Punto	Il miele viene stoccato correttamente.
	Basi legali	Art. 4 OPPrim , Obblighi delle aziende Art. 6 ORI , Prescrizioni generali per aziende che trattano derrate alimentari Art. 14 ORI , Presenza di animali Art. 19 ORI , Confezionamento e imballaggio di derrate alimentari Art. 2 cpv. 1 e 5 OIPPrim , Esigenze relative alla produzione animale
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	Il miele viene stoccato correttamente (al buio e possibilmente a temperature non superiori ai 15 °C). <i>Il miele deve essere immagazzinato in luogo fresco, asciutto e buio. I locali di stoccaggio devono essere inaccessibili alle api.</i> Imballaggi per il miele a) <i>Grandi recipienti: usare recipienti di metallo dotati di uno strato intatto di vernice protettiva idonea alle derrate alimentari. Non devono più essere usati contenitori il cui interno è ricoperto di paraffina</i> b) <i>Secchi di latta bianca con strato protettivo (protezione contro la ruggine), acciaio inossidabile che non arrugginisce e plastica adatta agli alimenti</i> c) <i>Confezioni al dettaglio in vetro, plastica adatta agli alimenti, acciaio inossidabile che non arrugginisce, acciaio cromonichel</i>
	Nota	Controllare i locali di stoccaggio del miele. Osservazione: A causa del suo basso pH e dell'elevata concentrazione zuccherina, il miele ha proprietà corrosive.

PrP 04	Punto	Il tipo, la quantità e il destinatario del miele sono documentati.
	Basi legali	Art. 5 OPPrim , Tracciabilità
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	È presente la documentazione necessaria. <i>Il gestore deve essere in grado di indicare il tipo, la quantità e l'acquirente dei prodotti primari.</i> a) <i>Documentazione mediante pezze giustificative (bollettini di consegna/fatture)</i> b) <i>Il termine di conservazione è di 3 anni</i> c) <i>Non si applica alle forniture dirette ai consumatori o agli esercizi di commercio al dettaglio locali.</i>
	Nota	-----

PrP +	Punto	Altri aspetti concernenti l'igiene nella produzione primaria

PrP 00	Obiettivo	Si garantisce che i prodotti apistici vengano realizzati in modo ineccepibile e nel rispetto dell'igiene.
	Soddisfatto se	È garantita un'estrazione dei prodotti apistici igienica e ineccepibile.
	Lacune minime	L'estrazione dei prodotti apistici igienica e ineccepibile è pregiudicata minimamente, ad es. <ul style="list-style-type: none"> • in caso di carenze minime nello stoccaggio dei prodotti apistici
	Lacune importanti	L'estrazione dei prodotti apistici igienica e ineccepibile è pregiudicata notevolmente, ad es. <ul style="list-style-type: none"> • se il locale di smielatura è accessibile alle api
	Lacune gravi	L'estrazione dei prodotti apistici igienica e ineccepibile è pregiudicata gravemente, ad es. <ul style="list-style-type: none"> • se le attrezzature e gli impianti per l'estrazione, la lavorazione e lo stoccaggio dei prodotti apistici non sono conformi alle prescrizioni in materia di derrate alimentari

11.2.3 MEDICAMENTI VETERINARI (Mvet)

Mvet 00	Scopo	È garantito un impiego corretto e a regola d'arte dei medicinali veterinari.
------------	-------	--

Mvet 01	Punto	Nell'apiario vengono impiegati unicamente medicinali omologati.										
	Basi legali	<p>Art. 9 cpv. 2 lett a-c^{bis} LATer, Omologazione Art. 7 cpv. 4 lett. d OMVet, Importazione di medicinali veterinari Art. 12 cpv. 6 OMVet, Cambiamento di destinazione di medicinali omologati Art. 14 cpv. 4 OMVet, Medicinali di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettere a-c^{bis} LA-Ter All. 2 OMVet, Liste delle sostanze attive che non richiedono concentrazioni massime per i residui All. 4 OMVet, Sostanze e preparati che non possono essere somministrati ad animali da reddito</p>										
	Altre basi	<ul style="list-style-type: none"> • www.tierarzneimittel.ch • https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/it/home.html • Swissmedic – Modifica della prassi per la classificazione di sostanze o preparati di origine vegetale da somministrare per via orale agli animali e per i prodotti per le api • SSA / CRA: preparati raccomandati • Lotta alla varroa apicoltura.ch - il portale per l'apicoltura in Svizzera 										
	Soddisfatto se	<ol style="list-style-type: none"> 1. Viene fatto ricorso unicamente a medicinali omologati, che vengono impiegati correttamente. 2. Non vengono utilizzate sostanze vietate. <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vengono utilizzati esclusivamente medicinali omologati o notificati in Svizzera.</i> • <i>Non vengono utilizzati medicinali oltre la loro data di scadenza.</i> • <i>Nel caso delle api nessun medicinale può essere utilizzato diversamente dalla sua destinazione. Vale a dire che per il trattamento di malattie (varroa) possono essere impiegati unicamente medicinali veterinari omologati per le api in Svizzera.</i> • <i>L'importazione di medicinali è riservata ai veterinari e concessa solo con un'autorizzazione dell'USAV.</i> • <i>Per il trattamento delle api non possono essere prescritti, dispensati o utilizzati medicinali fabbricati secondo la formula magistralis.</i> <p><i>Lotta alla varroa: tutti i prodotti usati per combattere la varroa devono essere omologati da Swissmedic.</i></p>										
	Nota	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Prodotto</th> <th style="text-align: left;">Omologazione/ notifica</th> <th style="text-align: left;">Scopo</th> <th style="text-align: left;">Indicazione/ caratterizzazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Medicamento veterinario</td> <td>Omologazione del prodotto da parte di Swissmedic www.tierarzneimittel.ch</td> <td>Trattamento o prevenzione di una malattia in una colonia di api.</td> <td>Numero dell'omologazione di Swissmedic; simbolo della categoria di vendita. Allusione a proprietà curative concessa.</td> </tr> </tbody> </table> <p>È espressamente vietato l'uso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualsiasi genere di antibiotici • paradichlorobenzolo • amitraz 			Prodotto	Omologazione/ notifica	Scopo	Indicazione/ caratterizzazione	Medicamento veterinario	Omologazione del prodotto da parte di Swissmedic www.tierarzneimittel.ch	Trattamento o prevenzione di una malattia in una colonia di api.	Numero dell'omologazione di Swissmedic; simbolo della categoria di vendita. Allusione a proprietà curative concessa.
Prodotto	Omologazione/ notifica	Scopo	Indicazione/ caratterizzazione									
Medicamento veterinario	Omologazione del prodotto da parte di Swissmedic www.tierarzneimittel.ch	Trattamento o prevenzione di una malattia in una colonia di api.	Numero dell'omologazione di Swissmedic; simbolo della categoria di vendita. Allusione a proprietà curative concessa.									

Mvet 02	Punto	I medicinali veterinari vengono conservati correttamente.
	Basi legali	Art. 2 OIPPrim , Esigenze relative alla produzione animale Art. 22 OMVet , Obbligo di diligenza
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	<p>Tutti i medicinali veterinari sono conservati conformemente alle disposizioni.</p> <p><i>I medicinali veterinari devono essere conservati</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>in condizioni igienicamente irreprensibili,</i> • <i>sicure e</i> • <i>in maniera ordinata.</i> <p><i>Le persone non autorizzate (bambini, ecc.) e gli animali (tra cui le api) non devono avere accesso ai medicinali.</i></p> <p><i>Principi relativi all'immagazzinamento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>non utilizzare recipienti per alimenti;</i> • <i>contrassegnare i recipienti in modo chiaro (sono raccomandate le confezioni originali);</i> • <i>prediligere contenitori infrangibili;</i> • <i>magazzino: asciutto, ben ventilato, è rispettata la temperatura di conservazione ottimale di ciascun Mvet.</i>
	Nota	I medicinali veterinari sono immagazzinati in diversi luoghi?

Mvet 03	Punto	Viene tenuto un registro dei medicinali veterinari utilizzati.
	Basi legali	<p>Art. 26 LDerr, Controllo autonomo Art. 4 OPPrim, Obblighi delle aziende Art. 26 lett. f OMVet, Oggetto del registro Art. 28 OMVet, Detentori di animali da reddito e veterinari Art. 29 OMVet, Durata di conservazione</p>
	Altre basi	<p>Informazioni per la tenuta di un registro nell'apicoltura Diario di trattamento e lista di inventario delle api</p>
	Soddisfatto se	<p>Viene tenuto un registro dell'impiego di medicinali veterinari nelle colonie di api. Il registro comprende:</p> <p>a) il giornale di trattamento con le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identificazione della popolazione • data del trattamento • denominazione commerciale del medicinale veterinario, tipo di applicazione, evtl. dosatore • dosaggio/quantità • limitazioni dell'idoneità alla circolazione della derrata alimentare ottenuta • ditta distributrice del medicinale veterinario <p>L'inventario con le seguenti indicazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • data (di acquisto ed evtl. di smaltimento) • denominazione commerciale del medicinale veterinario • quantità in unità di confezioni; • ditta distributrice o persona che riprende i medicinali; <p>Il giornale di trattamento e l'inventario devono essere conservati per almeno 3 anni. Nella produzione di miele vengono rispettate le restrizioni all'utilizzo dei medicinali veterinari come riportate nell'istruzione per l'uso.</p>
	Nota	<p>Come documentazione basta la scheda riepilogativa, purché vi siano iscritte le informazioni summenzionate. Il registro può essere tenuto anche in forma elettronica. Le ricevute di acquisto possono essere utilizzate come parte integrante dell'elenco dell'inventario.</p>

MVET +	Punto	Altri aspetti concernenti i medicinali veterinari

Mvet 00	Obiettivo	È garantito un impiego corretto e a regola d'arte dei medicinali veterinari.
	Soddisfatto se	L'acquisizione e l'impiego di Mvet sono corretti, eseguiti a regola d'arte e tracciabili.
	Lacune minime	L'impiego corretto e a regola d'arte dei medicinali veterinari e degli altri prodotti è pregiudicato minimamente, ad es. <ul style="list-style-type: none"> • i medicinali veterinari non sono conservati in maniera ordinata
	Lacune importanti	L'impiego corretto e a regola d'arte dei medicinali veterinari e degli altri prodotti è pregiudicato notevolmente, ad es. <ul style="list-style-type: none"> • i prodotti omologati sono impiegati in modo errato • i medicinali veterinari non sono conservati in maniera igienicamente irreprensibile • il registro è incompleto o assente
	Lacune gravi	L'impiego corretto e a regola d'arte dei medicinali veterinari e degli altri prodotti è pregiudicato gravemente, ad es. <ul style="list-style-type: none"> • sono impiegati prodotti non omologati • sono impiegate sostanze vietate (antibiotici, paradichlorobenzolo, tutte le sostanze vietate per gli altri animali da reddito) • i medicinali veterinari non sono conservati in condizioni sicure • immissione in commercio di miele malgrado un precedente trattamento delle colonie di api lo impedisca

11.2.4 SALUTE ANIMALE (SA)

SA 00	Obiettivo	Vengono adottati i provvedimenti necessari a mantenere le api in buona salute.
--------------	------------------	---

SA 01	Punto	Le colonie di api sono sane.
	Basi legali	Art. 59 cpv. 1 OFE , Obblighi dei detentori di animali in generale
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	<p>Le colonie di api sono sane e presentano uno sviluppo adeguato all'unità di popolazione e alla stagione e un'adeguata riserva di cibo. Le colonie di api presentano sintomi di malattie non soggette all'obbligo di notifica, ma sono state intraprese misure adeguate.</p> <p><i>I detentori di animali devono prendersi cura correttamente degli animali e adottare tutti i provvedimenti necessari a mantenerli in buona salute.</i></p> <p>Le colonie di api sane</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sono vivaci, attive e presentano effettivi conformi alle diverse stagioni b) hanno covate sane in tutti gli stadi, le larve sono prive di sintomi di malattie e i favi non hanno difetti riconducibili a malattie c) puliscono il fondo dell'arnia d) non è presente nessun individuo con le ali atrofizzate e) dispongono di sufficienti riserve di cibo
	Nota	Domandare all'apicoltore se ci sono stati problemi/malattie e come nutre abitualmente le api.

SA 02	Punto	Gli apiari, occupati e non, vengono curati in maniera tale da escludere qualsiasi rischio di epizoozia.
	Basi legali	<p>Art. 39 cpv. 1 OFE Miele Art. 59 cpv. 3 OFE Obblighi dei detentori di animali Art. 61 cpv. 3 OFE Obbligo di notifica Art. 62 cpv. 1 OFE Primi provvedimenti del detentore di animale e del veterinario</p>
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	<p>Gli apiari sono puliti (spazzati), vengono debitamente curati e l'apicoltore adotta provvedimenti per impedire la propagazione di epizoozie.</p> <p><i>Ogni apicoltore deve adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare che l'apiario non diventi una fonte di propagazione di epizoozie.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Gli apiari occupati sono puliti e chiusi.</i> • <i>I favi e le riserve di cibo sono inaccessibili alle api e ai parassiti.</i> • <i>Negli apiari le superfici orizzontali vengono pulite regolarmente, almeno in modo grossolano, e l'umidità viene rimossa.</i> • <i>Gli utensili e gli apparecchi vengono lavati durante il lavoro o almeno alla fine di ogni giornata lavorativa.</i> • <i>Si raccomanda di lavorare con guanti monouso oppure di pulire i guanti regolarmente. Anche l'abbigliamento per l'apicoltura va lavato regolarmente.</i> • <i>Le parti di favi, i resti di cibo e i recipienti di miele vuoti non devono essere liberamente accessibili alle api e agli organismi nocivi.</i> <p><i>In caso di epizoozia o di sospetto di epizoozia, occorre informare immediatamente l'ispettore degli apiari e adottare le misure necessarie a impedirne la propagazione (traffico di animali).</i></p>
	Nota	<p>Domande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ogni quanto vengono puliti gli apiari, gli utensili, gli indumenti...? • Cosa succede alle arnie vuote prima del riutilizzo?

SA 03	Punto	L'acaro varroa viene combattuto con efficacia e le infezioni sono sotto sorveglianza.
	Basi legali	<p>Art. 5 OFE, Epizoozie da sorvegliare Art. 59 OFE Obblighi dei detentori di animali Art. 291 OFE Art. 4 cpv. 3, lett. f OPPrim, Obblighi delle aziende</p>
	Altre basi	<p>Informazioni tecniche sulla varroasi Promemoria sulla varroasi del Servizio sanitario apistico (soltanto in francese e tedesco) Piano di lotta alternativa contro la varroa (soltanto in francese e tedesco)</p>
	Soddisfatto se	<p>L'acaro varroa viene combattuto secondo un piano di lotta efficace e la relativa infestazione è oggetto di sorveglianza.</p> <p>a) <i>Consapevolezza della varroasi come epizoozia da sorvegliare.</i> b) <i>Controllo periodico dell'infestazione da acaro varroa.</i> c) <i>Lotta antiparassitaria con misure appropriate.</i></p>
	Nota	<p><i>Domande:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tipo di trattamento contro la varroa?</i> • <i>Stato di infestazione da varroa (protocolli di sorveglianza)?</i> • <i>Misurazione della mortalità degli acari?</i> • <i>Sorveglianza degli acari varroa nei favi e sulle api</i> • <i>Porre domande sui principali sintomi della varroasi, api giovani e fuchi deformati e sottosviluppati, in particolare addome più corto e ali atrofizzate, mancanza di covata</i> • <i>Sviluppo della colonia rallentato</i> • <i>Abbandono degli alveari</i> • <i>Moria di api / moria invernale?</i> <p>Farsi mostrare gli strumenti per la lotta e la sorveglianza della varroa (dispenser, vaporizzatori, atomizzatori, griglie, documenti, ...).</p>

SA 04	Punto	Le colonie di api sono soggette a controlli periodici finalizzati all'individuazione tempestiva di sintomi clinici della peste americana e di quella europea, e in caso di sospetto vengono adottate le misure necessarie.
	Basi legali	<p>Art. 4 OFE, Epizootie da combattere Art. 61 OFE, Obbligo di notifica Art. 62 cpv. 1 OFE, Primi provvedimenti del detentore di animali e del veterinario Art. 269-272 OFE, Peste americana Art. 273 OFE, Peste europea</p>
	Altre basi	<p>Informazioni tecniche sulla peste europea delle api Informazioni tecniche sulla peste americana della api</p> <p>Promemoria sulla peste europea delle api del Servizio sanitario apistico Promemoria sulla peste americana della api del Servizio sanitario apistico</p> <p>DT concernenti i provvedimenti in caso di epizootia di peste americana delle api DT concernenti i provvedimenti in caso di epizootia di peste europea delle api</p>
	Soddisfatto se	<p>L'apicoltore conosce i sintomi della peste americana e della peste europea nonché le procedure da seguire in caso di sospetto di epizootia (obbligo di notifica, prevenzione della propagazione), e sa come applicarle.</p> <p>a) <i>Epizootie da combattere</i> → <i>Obbligo di notifica all'ispettore degli apicoltori</i> b) <i>In caso di sospetto di epizootia, impedirne la propagazione in attesa di accertamenti</i> c) <i>Conoscenza dei principali sintomi della peste americana e di quella europea</i></p>
	Nota	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenze relative alla peste americana e/o alla peste europea (comparsa, misure, <i>aspetto tipico della covata con larve malate e morte</i>)? • Deposito dei favi esterno all'apiario controllato?

SA +	Punto	Altri aspetti concernenti la salute degli animali
		<ul style="list-style-type: none"> • Pulizia e disinfezione • Smaltimento • Trattamento a base di zolfo

SA 00	Obiettivo	Vengono adottati i provvedimenti necessari a mantenere le api in buona salute.
	Soddisfatto se	Vengono adottati i provvedimenti necessari a mantenere le api in buona salute.
	Lacune minime	I provvedimenti necessari a mantenere le api in buona salute sono pregiudicati minimamente, ad es. <ul style="list-style-type: none"> • le colonie di api presentano lievi sintomi di malattie non soggette all'obbligo di notifica e le attività di pulizia sono pregiudicate. Il problema/la malattia è stato/a individuato/a e sono state adottate delle misure, le quali però sono insufficienti. • la varroa viene combattuta secondo un piano di lotta efficace, ma l'infestazione non è soggetta a sorveglianza.
	Lacune importanti	I provvedimenti necessari a mantenere le api in buona salute sono pregiudicati notevolmente, ad es. <ul style="list-style-type: none"> • le colonie di api presentano lievi sintomi di malattie non soggette all'obbligo di notifica e il problema/la malattia non è ancora stato/a individuato/a. • la varroa viene combattuta senza un piano di lotta e l'infestazione non è soggetta a sorveglianza.
	Lacune gravi	I provvedimenti necessari a mantenere le api in buona salute sono pregiudicati gravemente, ad es. <ul style="list-style-type: none"> • le colonie di api presentano sintomi di malattie soggette all'obbligo di notifica. Si osserva un numero elevato di api o persino intere colonie morte nell'apiario. • le api hanno accesso ad arnie contenenti colonie morte, favi con cibo e/o covata. • la varroa non viene combattuta né la relativa infestazione sottoposta a sorveglianza.

11.2.5 TRAFFICO DI ANIMALI (TA)

TA 00	Obiettivo	L'azienda di apicoltura è regolarmente registrata e il traffico delle api è tracciabile.
-------	-----------	--

TA 01	Punto	L'apicoltore ha registrato correttamente i propri apiari e ciascuno di essi è contrassegnato regolarmente e in maniera ben visibile dall'esterno.	
	Basi legali	<p>Art. 18a cpv. 2, 3 e 4 OFE, Registrazione di aziende detentrici di equidi o volatili da cortile e di apiari</p> <p>Art. 19a cpv. 1 OFE, Identificazione di apiari e notifica del trasferimento</p>	
	Altre basi	<p>Registrazione</p> <p>Controllo degli effettivi di api</p>	
	Soddisfatto se	Registrazione dell'apicoltore / degli apiari	Identificazione degli apiari
		L'apicoltore e i suoi apiari sono correttamente registrati presso il cantone competente.	L'apiario è contrassegnato in modo ben visibile dall'esterno con il numero di apiario assegnato dal servizio cantonale.
		<p><i>Un apiario è l'insieme di tutte le colonie di api situate nel medesimo luogo.</i></p> <p>Registrazione e rilevazione annuale <i>L'apicoltore deve annunciare entro 3 giorni lavorativi al servizio cantonale competente.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>l'inizio nonché la cessazione della propria attività di apicoltura</i> • <i>il cambio di proprietà</i> <p><i>Deve fornire le proprie generalità nonché il numero, l'ubicazione e le coordinate geografiche di tutti gli apiari occupati e vuoti.</i> <i>In caso di apicoltura itinerante si registra la sede invernale.</i> <i>Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione (= numero d'esercizio) a ciascun apicoltore, e un numero di apiario a ciascun apiario.</i></p> <p><i>Inoltre, tutte le persone in possesso di apiari/colonie di api e/o di apiari vuoti devono rispedire ogni anno al servizio cantonale il formulario "Rilevazione apiari" debitamente compilato.</i></p> <p>Identificazione degli apiari</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>con numero di apiario ben visibile dall'esterno.</i> 	
	Nota	Domandare se tutti gli apiari sono stati esaminati o se l'apicoltore possiede altrove altre colonie di api.	

TA 02	Punto	Il controllo degli effettivi è tenuto conformemente alle disposizioni.
	Basi legali	Art. 20 OFE , Controllo degli effettivi di colonie di api
	Altre basi	Formulario Controllo degli effettivi delle colonie di api Istruzioni controllo degli effettivi delle colonie di api
	Soddisfatto se	<p>Il controllo degli effettivi contiene tutte le informazioni necessarie e viene conservato per almeno 3 anni.</p> <p>Requisiti per la tenuta del controllo degli effettivi</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Aggiornamento costante di tutti gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi, delle sedi delle colonie e delle date dei trasferimenti (per iscritto)</i> • <i>Uso del modulo standard della Confederazione o di un proprio sistema elettronico, a condizione che tale sistema riporti almeno i dati contenuti nel modulo standard</i> • <i>Conservazione per almeno 3 anni</i> <p>Raccomandazione sul controllo degli effettivi <i>Per poter meglio seguire l'evoluzione delle epizootie si raccomanda di indicare nel controllo degli effettivi anche le varie divisioni delle colonie, la formazione di nuove colonie, di sciami artificiali, ecc.</i></p>
	Nota	Osservazione: Gli organi incaricati dell'esecuzione possono consultare il controllo degli effettivi in ogni momento.

TA +	Punto	Altri aspetti concernenti il traffico di animali
		<ul style="list-style-type: none"> • Sospetto di importazione illegale • Sospetto di importazione impropria (controllo assente nella 1ª sede)

TA 00	Obiettivo	L'azienda di apicoltura è regolarmente registrata e il traffico delle api è tracciabile.
	Soddisfatto se	L'azienda di apicoltura è regolarmente registrata e il traffico delle api è tracciabile.
	Lacune minime	<p>La tracciabilità del traffico delle api è pregiudicata minimamente, ad. es.</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli apiari vuoti non sono stati dichiarati o il numero di apiario non è ben visibile dall'esterno.
	Lacune importanti	<p>La tracciabilità del traffico delle api è pregiudicata notevolmente, ad es.</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati rilevati sono errati/incompleti e/o i cambiamenti non segnalati o comunicati in maniera non tempestiva. • il numero di apiario non è individuabile dall'esterno.
	Lacune grave	<p>La tracciabilità del traffico delle api è pregiudicata gravemente, ad es.</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'apicoltore non è registrato in nessun cantone o possiede apiari non registrati. • l'apicoltore non ha contrassegnato i propri apiari con l'apposito numero assegnato dal servizio cantonale. • Non viene tenuto alcun controllo degli effettivi.

11.3 Allegato 3: Manuale relativo ai controlli ufficiali nella produzione primaria (igiene nella produzione primaria, medicinali veterinari, salute degli animali e traffico di animali, protezione degli animali, biosicurezza) per aziende con animali acquatici

Versione 2023

11.3.1 ASPETTI GENERALI

Osservazioni generali

- Il manuale di controllo non sostituisce la formazione e il perfezionamento dei controllori, ma è un documento di consultazione.

Esecuzione dei controlli

- Se, durante un controllo, vengono rilevate lacune gravi che richiedono l'immediata adozione di misure da parte delle istanze d'esecuzione – in particolare in caso di manifestazioni compatibili con un'epizootia, di gravi infrazioni alla legislazione sulla protezione degli animali oppure in caso di condizioni igieniche deplorable – va contattata immediatamente per telefono l'autorità d'esecuzione competente.
- Eventuali test rapidi, prelievi di campioni nonché sequestri devono essere annotati con un appunto sotto "Osservazioni".
- Le domande concernenti i modelli di rapporto di controllo o il manuale di controllo devono essere rivolte all'organo cantonale d'esecuzione competente.

Struttura del manuale di controllo

- Per ogni rubrica di controllo è definito un obiettivo e i corrispondenti punti di controllo. Nell'ambito del controllo di base, per poter confermare l'obiettivo devono essere valutati tutti i punti di controllo.
- Un'eccezione è costituita dal punto di controllo "Altri aspetti concernenti...", presente in tutte le rubriche. Questo punto può essere utilizzato se si notano altri aspetti rilevanti per l'obiettivo. Gli esempi citati non sono esaustivi.
- Soprattutto nel caso dei controlli di verifica/controlli intermedi, durante i quali determinati ambiti vengono controllati più a fondo, si possono utilizzare gli esempi citati sotto "Altri aspetti concernenti...".

Valutazione e documentazione dei punti di controllo

- I punti di controllo per i quali non emerge alcuna contestazione vengono indicati come **"soddisfatti"** (contrassegnare con il simbolo "✓" nella lista di controllo).
- Se dei punti di controllo o determinate specie animali non sono stati controllati, nel modello di rapporto va indicato il risultato **"non controllato"** ("NC") (nella lista di controllo registrare con il simbolo "—") e fornita la motivazione per cui il punto di controllo o le specie animali in oggetto non sono stati sottoposti a verifica.
- I punti di controllo non pertinenti in relazione a un'azienda detentrici di animali (ad es. se in un'azienda non vengono conservati medicinali veterinari (Mvet) o non ci sono installazioni tecniche per l'aggiunta di premiscele di medicinali (PMM) o per la somministrazione di foraggi medicinali (FM)) vengono indicati come **"non applicabili"** ("NA") (nella lista di controllo segnare con "|").
- Tutti i punti di controllo con la valutazione **"carente"** (C; "non soddisfatto") (nella lista di controllo registrare come "o") devono essere precisati e descritti in dettaglio nei modelli di rapporto di controllo, al punto "Osservazioni" (ad es. indicare il numero di animali/vasche interessati dalla lacuna o da una contestazione. Se necessario, utilizzare a questo scopo un foglio separato).
- A livello di punto di controllo, gruppo di punti o rubrica, la gravità di un'eventuale lacuna deve essere valutata secondo le istruzioni del servizio cantonale preposto all'esecuzione. La valutazione avviene secondo la classificazione "minima" (m), "importante" (i) e "grave" (g)". La suddivisione in categorie avviene sulla base dei punti di controllo valutati. Se i punti di controllo indicati non rivelano nessuna lacuna ma altri aspetti portano a dover valutare come "non soddisfatto" l'obiettivo finale, tali aspetti vengono riportati al punto di controllo "Altri aspetti concernenti...". Gli esempi per la classificazione delle lacune non sono esaustivi.

11.3.2 IGIENE NELLA PRODUZIONE PRIMARIA (PrP)

PrP 00	Obiettivo	È garantita una produzione di derrate alimentari ineccepibile dal profilo igienico.
-----------	-----------	---

PrP 01	Punto	Gli alimenti per animali sono conservati e somministrati in maniera tale da escludere conseguenze dannose per gli animali acquatici.
	Basi legali	<p>Art. 59 cpv. 1 OFE, Obblighi dei detentori di animali in generale Art. 4 cpv. 1, 2 e 3 lett. c e d OPPrim, e d, Obblighi delle aziende Art. 2 cpv. 1, 5–8 OIPPrim, Esigenze relative alla produzione animale Art. 8 cpv. 1 OsAIA e allegato 4.1 OLAIA, Sostanze vietate Art. 36 cpv. 1 OsAIA e allegato 10 OLAIA, Sostanze indesiderabili</p>
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	<p>Gli alimenti per animali vengono immagazzinati correttamente e si trovano, così come i dispositivi di alimentazione, in condizioni ineccepibili.</p> <p><i>I produttori di prodotti primari devono adottare tutti i provvedimenti necessari a evitare contaminazioni degli alimenti per animali.</i></p> <p><i>Per uno stoccaggio ottimale vanno osservati i seguenti criteri:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>alimenti per animali in un locale di stoccaggio separato (in particolare scarti e sostanze chimiche non devono trovarsi nello stesso locale)</i> b) <i>luogo fresco e asciutto</i> c) <i>al riparo dalla luce diretta del sole</i> d) <i>evitare variazioni di temperatura (importante per evitare la formazione di condensa nei sacchi)</i> e) <i>proteggere da roditori e uccelli</i> f) <i>maneggiare con cautela per evitare rotture</i> g) <i>gestione di magazzino in base al principio FIFO (First In – First Out)</i> <p><i>I dispositivi di alimentazione devono essere puliti e in condizioni ineccepibili.</i></p> <p><i>Negli alimenti per animali non vengono utilizzate sostanze vietate o indesiderabili.</i></p> <p><i>È tenuto un registro sull'uso di biocidi. Tra questi rientrano i disinfettanti che possono essere utilizzati sia per il trattamento di animali acquatici sia per la disinfezione di vasche e attrezzature.</i></p>
	Nota	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare la data di scadenza degli alimenti per animali • Durante il giro dell'azienda, prendere nota degli alimenti per animali acquistati e raffrontarli con le pezze giustificative • Verificare che non vi siano tracce di organismi nocivi sui sacchi di alimenti • Verificare gli alimenti per animali attualmente in uso (ad es. ci sono sacchi aperti lasciati al sole accanto ai distributori automatici di alimenti? Gli alimenti sono ammuffiti e/o hanno un odore rancido?)

PrP 02	Punto	L'origine degli alimenti per animali è documentata.
	Basi legali	Art. 6, cpv. 1 OIPPrim , Tracciabilità e registro Art. 5, cpv. 1 e 3 OPPrim , Tracciabilità
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	<p>L'origine degli alimenti per animali è documentata. Le bolle di consegna (contratto in caso di collaborazione interaziendale) per tutti gli alimenti per animali provenienti da terzi sono interamente disponibili.</p> <p>a) <i>Le aziende devono essere in grado di indicare, in qualsiasi momento e sulla scorta di documenti scritti, il tipo e l'origine degli alimenti somministrati agli animali.</i></p> <p>b) <i>Le aziende dedite alla produzione primaria devono essere in grado di indicare in qualsiasi momento agli organismi di controllo, sulla scorta di documenti scritti, i fornitori dei mezzi di produzione impiegati. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) designa tali mezzi di produzione.</i></p> <p>c) <i>I documenti vanno conservati per tre anni.</i></p>
	Nota	<p>Durante la visita aziendale, annotare gli alimenti per animali acquistati e confrontarli con i giustificativi.</p> <p>Il tipo di documentazione non è prescritto. Tuttavia, deve permettere alle autorità, in caso di necessità, di essere informate in modo affidabile sui fornitori, gli acquirenti e il tipo di alimenti per animali (bolle di consegna / fatture / ricevute. Nel caso di una produzione di alimenti per animali interaziendale regolamentata contrattualmente, il contratto è considerato come prova).</p>

PrP 03	Punto	Gli animali acquatici e i prodotti della pesca sono maneggiati e immagazzinati correttamente.
	Basi legali	<p>Art. 2 cpv. 5 OIPPrim, Esigenze relative alla produzione animale Art. 4 cpv. 1, 2 e 3 lett. a, b, c e d OPPrim, Obblighi delle aziende Allegato 1, n. 2.2 e 3 OIqM, Dotazione di base per le grandi aziende, Esigenze generali riguardanti le aziende con un'esigua capacità produttiva Allegato 3, n. 3.3 OIqM, Maneggio e immagazzinamento di pesci e prodotti della pesca Art. 44 ORI, Prescrizioni per la temperatura di deposito, trasporto e vendita dei prodotti della pesca</p>
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	<p>Gli animali acquatici e i prodotti della pesca sono maneggiati e immagazzinati correttamente.</p> <p><i>I prodotti primari devono essere fabbricati, immagazzinati, manipolati e trasportati in modo da non pregiudicarne la qualità igienica e la pulizia.</i></p> <p>Locali necessari per l'immagazzinamento:</p> <p>a) <i>Grandi aziende: locale frigorifero e di congelazione</i> b) <i>Aziende con un'esigua capacità produttiva: locale frigorifero.</i></p> <p>Disposizioni speciali per i prodotti della pesca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>I prodotti della pesca freschi, i prodotti della pesca non trasformati scongelati, nonché i prodotti di crostacei e molluschi cotti e refrigerati devono essere immagazzinati e trasportati a una temperatura vicina a quella del ghiaccio in fusione (non superiore a 2 °C).</i> • <i>I prodotti della pesca surgelati devono essere mantenuti tali durante il trasporto e l'immagazzinamento. I pesci interi congelati in salamoia e destinati alla fabbricazione di conserve possono essere immagazzinati e trasportati a una temperatura non superiore a -9 °C.</i> • <i>I prodotti della pesca che sono immessi vivi sul mercato devono essere immagazzinati e trasportati in condizioni che non pregiudichino la sicurezza delle derrate alimentari o la loro vitalità.</i> • <i>Per quanto concerne la vendita valgono le seguenti temperature:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>prodotti della pesca freschi, non lavorati, marinati: temperatura del ghiaccio in fusione;</i> • <i>prodotti della pesca cotti, affumicati a caldo o a freddo: 5 °C.</i> • <i>prodotti della pesca trasformati a base di riso raffreddato acidificato con aceto di riso con pH inferiore a 4,5 (sushi): 5 °C.</i> <p>Requisiti di igiene personale (ad es. mani pulite) sono presi in considerazione. Non vengono impiegate persone affette da malattie acute trasmissibili per via alimentare o che espellono agenti patogeni di origine alimentare. Un impianto per il lavaggio delle mani è disponibile vicino al luogo di macellazione, trasformazione e imballaggio. Deve essere dotato di sapone e materiale di asciugatura monouso. Non devono essere usati asciugamani.</p> <p><i>Le aziende attive nella produzione primaria devono garantire che:</i></p> <p>a) <i>il personale non sia affetto da una malattia acuta trasmissibile per via alimentare;</i> b) <i>il personale venga istruito sulle misure sanitarie;</i> c) <i>i prodotti primari siano fabbricati, immagazzinati, trattati e trasportati in modo da non compromettere la loro qualità igienica e pulizia.</i></p> <p><i>Le persone che producono o trattano derrate alimentari sono tenute a mantenere un alto livello di pulizia personale. Devono indossare abiti puliti e appropriati.</i></p> <p><i>Le persone affette da una malattia acuta di origine alimentare o che espellono agenti infettivi di origine alimentare non devono entrare in contatto diretto con derrate alimentari o alimenti per animali.</i></p>


Nota	-----
-------------	-------

PrP +	Punto	Altri aspetti concernenti la produzione primaria
		<ul style="list-style-type: none"> • La tracciabilità dei prodotti primari è garantita (art. 5 OPPrim): <ul style="list-style-type: none"> a) si documenta a chi sono stati consegnati i prodotti primari, nonché il tipo e la quantità dei prodotti; b) i documenti devono essere conservati per tre anni; c) non si applica alle consegne dirette ai consumatori o ai negozi al dettaglio locali. • I risultati delle analisi effettuate su campioni di animali e delle analisi effettuate su animali o prodotti di origine animale che abbiano rilevanza per la salute umana sono disponibili (art. 6 cpv. 3 OIPPrim). Sono conservati per tre anni (art. 5 cpv. 3 OPPrim). • Conoscenza degli obblighi di tracciabilità • Limitazioni nell'utilizzazione di sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di animali (art. 27, 30, 31 & 31a OSOAn): <ul style="list-style-type: none"> a) i pesci d'allevamento non possono essere alimentati con proteine derivate da pesci d'allevamento della loro stessa specie; b) a determinate condizioni, i prodotti sanguigni e le proteine animali trasformate provenienti da non ruminanti possono entrare nella composizione di alimenti per animali acquatici.

PrP 00	Obiettivo	È garantita una produzione di derrate alimentari ineccepibile dal profilo igienico.
	Soddisfatto se	I prodotti primari sono manipolati in modo tale che le derrate alimentari che ne derivano sono sicure e igieniche.
	Lacune minime	Esistono lacune minime per quanto concerne la produzione di derrate alimentari ineccepibile dal profilo igienico, ad es. <ul style="list-style-type: none"> • immagazzinamento di alimenti per animali e di prodotti per la disinfezione nello stesso locale, ma in modo da poter escludere una contaminazione degli alimenti
	Lacune importanti	Esistono lacune importanti per quanto concerne la produzione di derrate alimentari ineccepibile dal profilo igienico, ad es. <ul style="list-style-type: none"> • gli alimenti per animali sono immagazzinati in modo da non poterne escludere la contaminazione • la tracciabilità degli alimenti per animali non è garantita
	Lacune gravi	Esistono lacune gravi per quanto concerne la produzione di derrate alimentari ineccepibile dal profilo igienico, ad es. <ul style="list-style-type: none"> • le scorte di alimenti per animali sono insufficienti, il deperimento/la contaminazione degli alimenti per animali è inevitabile

11.3.3 MEDICAMENTI VETERINARI (Mvet)

Albero decisionale Mvet



Mvet 00	Obiettivo	È garantito un impiego a regola d'arte, corretto e verificabile dei Mvet.
--------------------	------------------	--

Mvet 01	Punto	Non viene impiegata alcuna sostanza vietata.
	Basi legali	<p>Art. 9 cpv. 2 lett a-c^{bis} LATer, Omologazione</p> <p>Art. 7 OMVet, Importazione di medicinali veterinari da parte di operatori sanitari</p> <p>Art. 10c OMVet, Sostanze e preparati vietati</p> <p>Allegato 4 OMVet, Sostanze e preparati che non possono essere somministrati ad animali da reddito</p> <p>Art. 12 cpv. 1 e 2 OMVet, Cambiamento di destinazione di medicinali omologati</p> <p>Art. 13 OMVet, Termini d'attesa per medicinali utilizzati per una diversa destinazione</p> <p>Art. 14 cpv. 1 e 2 OMVet, Medicinali di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettere a-c^{bis}</p> <p>Allegato 2 OMVet</p>
	Altre basi	<p>www.usav.admin.ch > Animali > Medicinali veterinari > Corretto utilizzo dei medicinali veterinari > Ulteriori informazioni > Maggiori dettagli > «Informazioni sull'attuazione OMVet»</p>
	Soddisfatto se	<p>Non vengono impiegate sostanze vietate e l'importazione/il cambiamento di destinazione è conforme alle prescrizioni di legge (nessuna importazione propria).</p> <p><i>Possono essere utilizzati esclusivamente medicinali veterinari omologati. La sequenza di cambiamento di destinazione (v. sotto) permette, al suo ultimo gradino, anche l'utilizzo di preparati su formula magistralis (senza omologazione).</i></p> <p><i>Non possono essere somministrati ad animali da reddito:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) stilbeni, loro derivati, sali ed esteri, nonché tireostatici b) sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché beta-agoniste che favoriscono l'ingrassamento, nella misura in cui non siano accordate eccezioni nell'omologazione di medicinali ad uso veterinario c) sostanze che rendono la carne tenera («tenderizer») d) aristolochia spp. e i suoi preparati, cloranfenicolo, cloroformio, cloropromazina, colchicina, dapsone, dimetridazolo, metronidazolo, nitrofurani (incluso il furazolidone), ronidazolo <p>Importazione</p> <p><i>Se in Svizzera non esistono possibilità di trattamento alternative soddisfacenti per trattare un effettivo di bestiame da reddito, un operatore sanitario munito di speciale autorizzazione può importare la quantità di medicinali veterinari pronti per l'uso non omologati in Svizzera necessaria per il suddetto effettivo.</i></p> <p><i>In nessun caso i medicinali per animali da reddito possono essere importati da privati.</i></p> <p>Cambiamento di destinazione</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Nel caso degli animali da reddito possono essere utilizzati per una diversa destinazione solo i preparati le cui sostanze attive sono state controllate nell'ambito della legislazione alimentare e non sono vietate.</i> b) <i>Ai fini del cambiamento di destinazione occorre rispettare la sequenza sottostante:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>prescrizione/dispensazione di un Mvet omologato per la medesima specie animale ma per una diversa indicazione;</i> 2. <i>impiego di un Mvet omologato per un'altra specie animale da reddito;</i> 3. <i>impiego di un Mvet omologato per un'altra specie animale;</i> 4. <i>impiego di un medicinale omologato per uso umano;</i> 5. <i>impiego di un medicinale preparato secondo la formula magistralis.</i>
	Nota	<p>Verificare la presenza di verde malachite.</p> <p>I medicinali omologati sono contrassegnati con l'indicazione di omologazione di Swissmedic e attribuiti a una categoria di dispensazione (A-E). In caso di incertezze si consiglia di fotografare il medicinale.</p>

Mvet 02	Punto	Il giornale dei trattamenti è tenuto correttamente e le registrazioni vengono conservate per 3 anni.
	Basi legali	<p>Art. 6 OMVet, Cambiamento di destinazione di medicinali omologati Art. 7 OMVet, Importazione di medicinali veterinari da parte di operatori sanitari Art. 12 OMVet, Cambiamento di destinazione di medicinali omologati Art. 13 OMVet, Termini d'attesa per medicinali utilizzati per una diversa destinazione Art. 25 OMVet, Persone soggette all'obbligo del registro Art. 26 OMVet, Oggetto del registro Art. 28 cpv. 1 OMVet, Detentori di animali da reddito e veterinari Art. 29 OMVet, Durata di conservazione</p>
	Altre basi	<ul style="list-style-type: none"> • www.usav.admin.ch > Animali > Medicinali veterinari > Corretto utilizzo dei medicinali veterinari > Registrazione e compilazione di un registro > Ulteriori informazioni > Modello di giornale dei trattamenti • www.usav.admin.ch > Animali > Medicinali veterinari > Corretto utilizzo dei medicinali veterinari > Registrazione e compilazione di un registro > Ulteriori informazioni > Istruzioni per il giornale di trattamento e l'inventario (disponibile unicamente in tedesco e francese, <i>Behandlungsjournal und Inventarliste für Tierarzneimittel / Journal des traitements et inventaire des médicaments vétérinaires</i>)
	Soddisfatto se	<p>Il giornale dei trattamenti è tenuto correttamente e le registrazioni vengono conservate per almeno 3 anni.</p> <p><i>Ha l'obbligo di tenere un registro chi detiene animali da reddito.</i></p> <p>Vanno iscritti a registro:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. i medicinali veterinari soggetti a prescrizione (categorie di dispensazione A e B, vaccini) b. i medicinali veterinari con termini d'attesa (anche quelli delle categorie di dispensazione C e D) c. i medicinali utilizzati per diversa destinazione d. i medicinali veterinari non soggetti a omologazione (LATER art. 9 cpv. 2, formula magistralis) e. i medicinali importati (importazione di Mvet per animali da reddito effettuata sempre da veterinari e unicamente con un'autorizzazione speciale di Swissmedic) <p>Contenuto del giornale dei trattamenti</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Data della prima e dell'ultima utilizzazione b. Identificazione delle vasche o dei gruppi di animali c. Indicazione d. Denominazione commerciale del medicinale veterinario e. Quantità del medicinale f. Termini d'attesa e date della liberazione delle derrate alimentari ottenute g. Nome della persona che ha prescritto, dispensato o somministrato il medicinale veterinario <p>Quanto alla lett. f: termini d'attesa in caso di impiego per una diversa destinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il preparato contiene solo sostanze attive che figurano nell'allegato 2 OMVet → nessun termine d'attesa • se il preparato contiene sostanze attive che figurano nell'elenco 1 ORDOA (RS 817.022.13) con l'indicazione «LMR non richiesto» ed è somministrato a un animale della stessa classe zoologica → termine d'attesa più lungo valido per questa classe • se il preparato contiene sostanze attive che figurano nell'elenco 1 ORDOA con l'indicazione di un LMR fissato □ termine d'attesa per i pesci: 500 giorni diviso per la temperatura media dell'acqua in °C; termine d'attesa per i gamberetti: 28 giorni • in caso di somministrazione di un medicinale omologato per una diversa classe zoologica, anche se la sostanza attiva è accompagnata dall'indicazione «LMR non richiesto» □ termine d'attesa per i pesci, 500 giorni diviso per la temperatura media dell'acqua in °C; termine d'attesa per i gamberetti: 28 giorni • Il giornale dei trattamenti deve essere conservato per 3 anni.
	Nota	<ul style="list-style-type: none"> • Chiedere dell'ultimo trattamento e farselo indicare sul giornale dei trattamenti

		<ul style="list-style-type: none"> Controllo incrociato con i Mvet presenti in azienda e l'inventario: dà un'idea dell'attualità del giornale dei trattamenti
--	--	--

Mvet 03	Punto	Le etichette supplementari con le indicazioni necessarie sono presenti sui Mvet e sono disponibili le istruzioni per l'uso scritte.
	Basi legali	<p>Art. 4 OMVet, Etichetta supplementare Art. 5 OMVet, Istruzione per l'uso Art. 22 OMVet, Obbligo di diligenza Art. 26 OMVet, Oggetto del registro Art. 39a cpv. 1 OMVet, Disposizioni transitorie della modifica dell'11 marzo 2016</p>
	Altre basi	<p>www.usav.admin.ch > Animali > Medicamenti veterinari > Corretto utilizzo dei medicinali veterinari > Ulteriori informazioni > Maggiori dettagli > «Informazioni sull'attuazione dell'OMVet»</p>
	Soddisfatto se	<p>Su ogni imballaggio (parziale) di Mvet dispensato soggetto all'obbligo di tenere un registro è presente un'etichetta supplementare con le indicazioni richieste e, laddove necessario, un'istruzione per l'uso. Le istruzioni per l'uso per PMM o FM sono presenti sotto forma di ricetta elettronica o modulo ufficiale della ricetta dell'USAV.</p> <p><i>I medicinali soggetti all'obbligo di registro di cui all'art. 26 OMVet (v. Mvet 02) devono recare su ogni imballaggio un'etichetta supplementare con le seguenti indicazioni:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> nome e indirizzo della persona, dello studio o della farmacia che dispensa il medicamento veterinario data della dispensazione nome del detentore di animali <p><i>Inoltre deve esserci un'istruzione per l'uso con:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> designazione dell'animale/gruppo di animali/vasche da trattare indicazione applicazione dosaggio e durata dell'utilizzazione termine d'attesa altre informazioni come prescrizioni di deposito, sempre che queste ultime non figurino sul contenitore (imballaggio primario) <p><i>L'istruzione per l'uso deve avvenire per scritto se il medicamento non viene utilizzato completamente per l'indicazione attuale, se si tratta di un trattamento a lungo termine (più di 10 giorni) o se viene dispensato per la scorta.</i></p> <p><i>Le istruzioni per l'uso scritte vanno conservate per tutto il tempo in cui il medicamento veterinario è presente in azienda.</i></p> <p><i>L'istruzione per l'uso deve avvenire elettronicamente se si tratta di PMM o FM per una terapia orale di gruppo ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. d OMVet.</i></p> <p><i>Fino a quando la ricetta elettronica non verrà messa a disposizione dall'USAV, si dovrà utilizzare il modulo ufficiale della ricetta dell'USAV in forma cartacea (art. 39a cpv. 1 OMVet).</i></p>
	Nota	<p>Mvet non etichettati: annotare il nome del prodotto e la provenienza secondo le dichiarazioni del detentore di animali ed eventualmente verificarne la provenienza.</p>

Mvet 04	Punto	È disponibile una convenzione Mvet con il veterinario che ha dispensato i Mvet per la scorta.
	Basi legali	Art. 10 OMVet , Esame dello stato di salute, convenzione Mvet Allegato 1 OMVet , Condizioni per la dispensazione di medicinali veterinari nell'ambito di una convenzione Mvet
	Altre basi	www.usav.admin.ch > Animali > Medicamenti veterinari > Corretto utilizzo dei medicinali veterinari > Ulteriori informazioni > Maggiori dettagli > «Informazioni sull'attuazione dell'OMVet»
	Soddisfatto se	I requisiti relativi alla convenzione Mvet sono soddisfatti. Senza convenzione Mvet: <i>prima della dispensazione di un qualunque medicamento è richiesto un esame dello stato di salute degli animali da reddito da trattare da parte di un veterinario (visita dell'effettivo).</i> Con convenzione Mvet: <i>il VRT può prescrivere o dispensare Mvet anche senza una visita preliminare dell'effettivo.</i> Requisiti relativi alla convenzione Mvet: a) <i>forma scritta</i> b) <i>dev'essere conclusa per una durata di almeno 1 anno</i> c) <i>ispezione d'azienda da parte del veterinario almeno 1 volta l'anno</i> d) <i>servizio d'emergenza permanente garantito dal veterinario</i> e) <i>i documenti allestiti dal veterinario vanno conservati per almeno 3 anni.</i>
	Nota	La provenienza dei Mvet (cfr. etichettatura) può indicare la presenza di più convenzioni. Osservazione: È possibile stipulare due convenzioni Mvet per la medesima specie animale solo se il detentore possiede un'altra azienda detentrica con un diverso numero BDTA.

Mvet 05	Punto	Il numero minimo di visite all'azienda prescritto nell'ambito della convenzione Mvet è effettuato e le visite sono documentate correttamente.
	Basi legali	Art.10 OMVet , Esame dello stato di salute, convenzione Mvet Allegato 1 OMVet , Condizioni per la dispensazione di medicinali veterinari nell'ambito di una convenzione Mvet
	Altre basi	<ul style="list-style-type: none"> www.usav.admin.ch > Animali > Medicamenti veterinari > Corretto utilizzo dei medicinali veterinari > Ulteriori informazioni > Maggiori dettagli > «Informazioni sull'attuazione dell'OMVet» www.usav.admin.ch > Animali > Medicamenti veterinari > Corretto utilizzo dei medicinali veterinari > Prescrizione, dispensazione e utilizzo > Ulteriori informazioni > Maggiori dettagli > «Informazioni tecniche - Frequenza delle visite all'azienda»
	Soddisfatto se	<p>Viene rispettata la frequenza minima delle visite e vengono redatti i rispettivi resoconti, i quali soddisfano i requisiti.</p> <p>Frequenza delle visite: <i>Una volta l'anno. Le aziende attive stagionalmente devono essere visitate durante il periodo di attività.</i></p> <p>Da esaminare e documentare per iscritto in occasione della visita all'azienda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>stato di salute attuale dell'effettivo</i> <i>problemi di salute, trattamenti e controlli successivi dall'ultima visita</i> <i>misure di profilassi e terapie dall'ultima visita</i> <i>registrazioni relative all'utilizzazione di medicinali veterinari e al relativo inventario in azienda</i> <p><i>I detentori di animali devono conservare gli originali dei documenti relativi alle visite per almeno 3 anni.</i></p>
	Nota	<p>Osservazione: Nel valutare gli intervalli tra le visite occorre tenere presente che talune aziende di acquacoltura sono attive solo stagionalmente. La visita all'azienda nell'ambito della convenzione Mvet può essere combinata con la visita all'azienda per la sorveglianza della salute basata sul rischio (cfr. punto di controllo SA 04).</p>

Mvet 06	Punto	La quantità dei Mvet di scorta è adeguata.
	Basi legali	Art. 11 cpv. 1 e 2 OMVet , Quantità di medicinali veterinari prescritti o dispensati
	Altre basi	www.usav.admin.ch > Animali > Medicamenti veterinari > Corretto utilizzo dei medicinali veterinari > Ulteriori informazioni > Maggiori dettagli > «Informazioni sull'attuazione dell'OMVet»
	Soddisfatto se	<p>La quantità delle scorte è adeguata alle dimensioni dell'effettivo e alle disposizioni riportate nella convenzione.</p> <p>Senza convenzione Mvet <i>Può essere prescritta o dispensata solo la quantità di medicinali veterinari necessaria per il trattamento e il seguito del trattamento degli animali interessati dall'indicazione data.</i></p> <p>Con convenzione Mvet <i>Il veterinario può dispensare medicinali veterinari in funzione delle dimensioni dell'effettivo, anche per la scorta:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a scopo di profilassi per 4 mesi al massimo, ad eccezione di medicinali contenenti sostanze attive antimicrobiche</i> <i>per il trattamento di un singolo animale al bisogno per 3 mesi al massimo; ad eccezione di medicinali contenenti sostanze attive antimicrobiche di cui all'allegato 5 OMVet</i> <i>per trattamenti antiparassitari per 12 mesi al massimo.</i>
	Nota	-----

Mvet 07	Punto	L'inventario contiene dati corrispondenti ai Mvet presenti nell'azienda e viene conservato per 3 anni.
	Basi legali	<p>Art. 26 OMVet, Oggetto del registro Art. 28 cpv. 2 OMVet, Inventario Art. 29 OMVet, Durata di conservazione</p>
	Altre basi	<ul style="list-style-type: none"> • www.usav.admin.ch > Animali > Medicamenti veterinari > Corretto utilizzo dei medicamenti veterinari > Ulteriori informazioni > Maggiori dettagli > «Informazioni sull'attuazione dell'OMVet» • www.usav.admin.ch > Animali > Medicamenti veterinari > Corretto utilizzo dei medicamenti veterinari > Registrazione e compilazione di un registro > Modello di inventario dei medicamenti veterinari • www.usav.admin.ch > Animali > Medicamenti veterinari > Corretto utilizzo dei medicamenti veterinari > Registrazione e compilazione di un registro > Istruzioni per il giornale di trattamento e l'inventario (disponibile unicamente in tedesco e francese, <i>Behandlungsjournal und Inventarliste für Tierarzneimittel / Journal des traitements et inventaire des médicaments vétérinaires</i>)
	Soddisfatto se	<p>L'inventario è disponibile e tutti i Mvet dispensati per la scorta e soggetti all'obbligo di tenere un registro sono riportati nell'inventario.</p> <p><i>Per i loro medicamenti soggetti all'obbligo di tenere un registro, i detentori di animali sono tenuti ad annotare, per ogni entrata destinata alla scorta (inclusi i medicamenti per le terapie di lunga durata), e per ogni restituzione o distruzione, le seguenti indicazioni:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>data</i> b) <i>denominazione commerciale</i> c) <i>quantità in unità di confezioni</i> d) <i>fornitore o persona che riprende il medicamento</i> <p><i>Viene anche accettato come inventario l'elenco che il veterinario, con il quale è stata conclusa la convenzione Mvet, consegna al detentore di animali e nel quale sono elencati tutti i medicamenti dispensati.</i></p> <p><i>I documenti devono essere conservati per almeno 3 anni.</i></p>
	Nota	<p>Osservazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vanno riportati nell'inventario anche i Mvet per le terapie di lunga durata e quel che resta dei Mvet che sono stati dispensati per i trattamenti ulteriori e non sono stati utilizzati completamente per il trattamento attuale. • Un inventario deve essere disponibile anche se al momento non ci sono in azienda scorte di Mvet soggetti all'obbligo di tenere un registro, ma ce ne sono invece state nel corso degli ultimi 3 anni.

Mvet 08	Punto	I Mvet sono omologati (esclusa la formula magistralis), non sono scaduti e sono conservati correttamente.
	Basi legali	Art. 22 OMVet , Obbligo di diligenza
	Altre basi	www.usav.admin.ch > Animali > Medicamenti veterinari > Corretto utilizzo dei medicinali veterinari > Ulteriori informazioni > Maggiori dettagli > «Informazioni sull'attuazione dell'OMVet»
	Soddisfatto se	<p>I Mvet vengono conservati correttamente e non sono scaduti, oppure i medicinali scaduti sono inequivocabilmente contrassegnati come tali e conservati separatamente. Sono presenti solo medicinali omologati.</p> <p>Conservazione dei medicinali veterinari nell'azienda</p> <p>a) <i>igienica</i> b) <i>sicura</i> c) <i>ordinata</i> d) <i>secondo l'informazione sul medicamento (foglietto informativo)</i></p>
	Nota	Se non c'è un frigorifero nel locale di stoccaggio dei medicinali, dove vengono conservati i medicinali che devono essere conservati al fresco (ad es. nel frigorifero della cucina)?

Mvet 09	Punto	Le premiscele di medicinali (PMM) e i foraggi medicinali (FM) sono impiegati in conformità alle disposizioni di legge.
	Basi legali	<p>Art. 15a OMVet, Condizione per la prescrizione Art. 16 cpv. 1-4 OMVet, Prescrizione e istruzione per l'uso Art. 17 OMVet, Ricetta Art. 18 OMVet, Aggiunta di medicinali veterinari in impianti propri all'azienda Art. 19 OMVet, Requisiti posti all'azienda per l'aggiunta e la somministrazione di medicinali aArt. 21 cpv. 1 OMVet, Requisiti posti agli impianti per l'aggiunta e la somministrazione di medicinali Art. 39a cpv. 1 OMVet, Disposizioni transitorie della modifica dell'11 marzo 2016</p>
	Altre basi	<p>www.usav.admin.ch > Animali > Medicinali veterinari > Corretto utilizzo dei medicinali veterinari > Ulteriori informazioni > Maggiori dettagli > «Informazioni sull'attuazione dell'OMVet»</p>
	Soddisfatto se	<p>Tutta la documentazione necessaria è presente e viene conservata conformemente alle prescrizioni. I PMM/FM vengono impiegati con la dovuta diligenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Se per la somministrazione dei medicinali viene utilizzato un impianto tecnico proprio dell'azienda, occorre rispettare i seguenti requisiti:</i> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Deve esserci un contratto scritto con un veterinario responsabile tecnico (VRT) (convenzione Mvet con contratto VRT, integrato o separato).</i> b) <i>PMM o FM per l'impiego per una «terapia di gruppo per via orale» (art. 3 cpv. 1 lett. d OMVet) devono essere prescritti con il modulo elettronico della ricetta. Il modulo elettronico della ricetta comprende anche l'istruzione per l'uso. Fino a quando non verrà messo a disposizione il modulo elettronico della ricetta dell'USAV si dovrà utilizzare il modulo ufficiale della ricetta in forma cartacea.</i> <i>Il VRT recapita la ricetta all'azienda di fabbricazione, al detentore di animali e al veterinario cantonale.</i> c) <i>Se viene fabbricata più di una razione giornaliera nell'azienda, deve esserci l'autorizzazione di fabbricazione di Swissmedic.</i> d) <i>Il sistema di documentazione dell'impianto deve essere completamente presente e attuale.</i> • <i>L'impianto presente per l'aggiunta e/o la somministrazione di medicinali è adeguato e sufficientemente funzionante.</i> • <i>La premiscela di medicinali utilizzata, secondo l'informazione sul medicinale veterinario, è adatta alla miscelazione nel processo di lavorazione previsto.</i> • <i>L'istruzione per l'uso per la PMM o per il FM è presente in azienda e viene rispettata.</i> • <i>Dopo l'aggiunta della PMM, il FM viene somministrato immediatamente.</i> • <i>La funzionalità e l'igiene degli impianti tecnici propri all'azienda vengono assicurate prima e dopo ogni somministrazione di premiscele di medicinali o foraggi medicinali.</i>
	Nota	-----

Mvet +	Punto	Altri aspetti concernenti i medicinali veterinari

Mvet 00	Obiettivo	Sono garantiti un acquisto e un impiego a regola d'arte, corretti e verificabili dei Mvet.
	Soddisfatto se	L'acquisto e l'impiego dei Mvet avvengono a regola d'arte, in modo corretto e verificabile.
	Lacune minime	Esistono lacune minime per quanto concerne l'impiego a regola d'arte dei Mvet, ad es: <ul style="list-style-type: none"> • esiste una convenzione Mvet ma manca un documento che la comprovi • inventario con parziali errori o lacune • registrazioni in parte incomplete o errate nel giornale dei trattamenti • resoconti delle visite parzialmente incompleti
	Lacune importanti	Esistono lacune importanti per quanto concerne l'impiego a regola d'arte dei Mvet, ad es: <ul style="list-style-type: none"> • la quantità di medicinali consumata non corrisponde a quella registrata nel giornale dei trattamenti • una parte dei medicinali in uso è scaduta • etichette e/o istruzioni per l'uso in parte incomplete o errate • non avviene la visita annua dell'azienda che accompagna la convenzione Mvet • resoconti delle visite nell'ambito della convenzione Mvet assenti • quantità delle scorte di Mvet non adeguata alle dimensioni dell'effettivo o non corrispondente alla convenzione
	Lacune gravi	Esistono lacune gravi per quanto concerne l'impiego a regola d'arte dei Mvet, ad es: <ul style="list-style-type: none"> • non viene tenuto il giornale dei trattamenti • non viene tenuto l'inventario • non viene rispettato il periodo di conservazione stabilito per il giornale dei trattamenti e l'inventario • convenzione Mvet ma nessuna visita di ispezione • etichette supplementari / istruzioni per l'uso (scritte) assenti • le istruzioni per l'uso scritte non vengono conservate per tutto il periodo in cui il medicamento veterinario si trova nell'azienda • si conservano medicinali vietati o acquistati illegalmente, tali medicinali vengono utilizzati • scorte di medicinali non prescritti nell'ambito della convenzione Mvet stipulata • sicurezza del deposito dei medicinali insufficiente • non c'è un contratto VRT • gli obblighi del VRT non vengono rispettati • le istruzioni del VRT non vengono seguite
	Osservazione	Confisca dei medicinali vietati o acquistati illegalmente

11.3.4 SALUTE DEGLI ANIMALI (SA)

SA 00	Obiettivo	Gli animali acquatici sono sani, la sorveglianza sanitaria è effettuata se necessario e in caso di sospetto di epizoozia vengono adottate le misure necessarie.
--------------	------------------	--

SA 01	Punto	Gli animali acquatici si comportano normalmente e si trovano in un buono stato di salute generale.																																				
	Basi legali	<p>Art. 59 cpv. 1 OFE, Obblighi dei detentori die animali Art. 3 cpv. 1 OPAn, Detenzione adeguata agli animali Art. 98 OPAn, Detenzione (di pesci) Allegato 2 tab. 7 OPAn, Requisiti minimi per la detenzione e il trasporto di pesci commestibili e da ripopolamento Art. 7 cpv. 1 lett. a OMCC, Requisiti relativi agli animali Art.2 cpv. 7 OIPPrim, Esigenze relative alla produzione animale</p>																																				
	Altre basi	-----																																				
	Soddisfatto se	<p>Il comportamento degli animali acquatici è normale. Non sono visibili sintomi macroscopici di malattie e il numero dei decessi è nella norma.</p> <p><i>L'attività, il comportamento, lo stato di salute generale e il numero di decessi dei pesci vanno valutati in base ai seguenti criteri e valori di riferimento:</i></p> <p><i>Attività e comportamento degli animali acquatici</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parametro</th> <th>sano</th> <th>sospetto/malato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Comportamento di nuoto</td> <td>sveglio, attento</td> <td>nuoto a scatti, i pesci sfregano i fianchi sul fondo, sono apatici, si abbandonano sul fondo</td> </tr> <tr> <td>Comportamento collettivo</td> <td>movimento nel gruppo</td> <td>segregazione dal gruppo</td> </tr> <tr> <td>Alimentazione</td> <td>affamato</td> <td>inappetenza o digiuno</td> </tr> <tr> <td>Pinne</td> <td>in movimento</td> <td>pinne ritratte</td> </tr> <tr> <td>Respirazione</td> <td>tranquilla e regolare</td> <td>affannosa, frequenza accelerata, i pesci stazionano presso l'ingresso delle acque</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Sintomi macroscopici di malattie dei pesci</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parametro</th> <th>sano</th> <th>sospetto/malato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Squame (se presenti)</td> <td>squamatura liscia, squame piane</td> <td>arrossamenti, micosi, squamatura lacunosa e ruvida</td> </tr> <tr> <td>Cute</td> <td>liscia, senza arrossamenti</td> <td>con iperproduzione di muco, arrossamenti, infiammazioni, colorazione scura</td> </tr> <tr> <td>Branchie</td> <td>branchie color rosso vivo</td> <td>branchie intasate di muco, pallide (anemiche)</td> </tr> <tr> <td>Pinne</td> <td>margini delle pinne nella norma</td> <td>margini delle pinne biancastri/rossastri</td> </tr> <tr> <td>Occhi</td> <td>normali</td> <td>sporgenti</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Animali morti nelle/intorno alle vasche (allevamento di trote)</i></p> <p>a) Nelle vasche e intorno a esse non devono trovarsi animali morti. b) Nel caso degli avannotti, per i quali naturalmente si registra un numero più elevato di decessi, il valore di riferimento è di 1-2 animali morti ogni 1000 pesci al giorno.</p> <p><i>Valori di riferimento per valutare le perdite di pesci nell'allevamento di trote:</i></p> <p>a) tasso di fecondazione: 95% b) perdite da uova fecondate a estivali: 10 – 20% c) perdite da estivali a pesci pronti per la macellazione: 10 – 20%</p>	Parametro	sano	sospetto/malato	Comportamento di nuoto	sveglio, attento	nuoto a scatti, i pesci sfregano i fianchi sul fondo, sono apatici, si abbandonano sul fondo	Comportamento collettivo	movimento nel gruppo	segregazione dal gruppo	Alimentazione	affamato	inappetenza o digiuno	Pinne	in movimento	pinne ritratte	Respirazione	tranquilla e regolare	affannosa, frequenza accelerata, i pesci stazionano presso l'ingresso delle acque	Parametro	sano	sospetto/malato	Squame (se presenti)	squamatura liscia, squame piane	arrossamenti, micosi, squamatura lacunosa e ruvida	Cute	liscia, senza arrossamenti	con iperproduzione di muco, arrossamenti, infiammazioni, colorazione scura	Branchie	branchie color rosso vivo	branchie intasate di muco, pallide (anemiche)	Pinne	margini delle pinne nella norma	margini delle pinne biancastri/rossastri	Occhi	normali	sporgenti
Parametro	sano	sospetto/malato																																				
Comportamento di nuoto	sveglio, attento	nuoto a scatti, i pesci sfregano i fianchi sul fondo, sono apatici, si abbandonano sul fondo																																				
Comportamento collettivo	movimento nel gruppo	segregazione dal gruppo																																				
Alimentazione	affamato	inappetenza o digiuno																																				
Pinne	in movimento	pinne ritratte																																				
Respirazione	tranquilla e regolare	affannosa, frequenza accelerata, i pesci stazionano presso l'ingresso delle acque																																				
Parametro	sano	sospetto/malato																																				
Squame (se presenti)	squamatura liscia, squame piane	arrossamenti, micosi, squamatura lacunosa e ruvida																																				
Cute	liscia, senza arrossamenti	con iperproduzione di muco, arrossamenti, infiammazioni, colorazione scura																																				
Branchie	branchie color rosso vivo	branchie intasate di muco, pallide (anemiche)																																				
Pinne	margini delle pinne nella norma	margini delle pinne biancastri/rossastri																																				
Occhi	normali	sporgenti																																				

	→ Di conseguenza possono essere considerate normali perdite annue tra il 20 e il 40%.
Nota	In base al tipo di azienda, chiedere quando è stata l'ultima visita da parte del veterinario. Osservazione: Consegnare eventualmente i promemoria sulle malattie. Come introduzione chiedere: "Cosa fa quando i suoi animali non sono sani? C'è mai stato un sospetto di epizoozia?"

SA 02	Punto	È rispettato l'obbligo di notifica in caso di sospetto di epizoozia.
	Basi legali	Art. 2 lett. q-s OFE Art. 3 lett. p-r OFE , Epizoozie da eradicare Art. 4 lett. r OFE , Epizoozie da combattere Art. 5 lett. w e z OFE , Epizoozie da sorvegliare Art. 61 cpv. 1, 2, 4 e 5 OFE , Obbligo di notifica Art. 277-290 OFE , Epizoozie degli animali acquatici Art. 291 OFE Art. 294 OFE , Competenze degli organi della polizia epizootica
	Altre basi	Epizoozie pesci (home page USAV) https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen.html
	Soddisfatto se	Il giorno del controllo in azienda non vi sono animali recanti sintomi di malattie soggette all'obbligo di notifica non segnalati al veterinario. Inoltre non vi è nulla che indichi una contravvenzione all'obbligo di notifica negli ultimi tempi. <i>Chi detiene, custodisce o cura animali ha l'obbligo di notificare senza indugio a un veterinario la comparsa di un'epizoozia e ogni sintomo sospetto che ne fa temere la comparsa.</i>
	Nota	Esaminando il giornale degli effettivi emergono indizi di una mortalità più elevata rispetto all'ultimo controllo degli effettivi? Se sì, tale incremento di decessi è stato segnalato al veterinario?

SA 03	Punto	In caso di necessità, vengono adottati provvedimenti adeguati per ridurre la pressione parassitaria, batterica e micotica.
	Basi legali	Art. 59 cpv. 1 OFE , Obblighi dei detentori di animali Art. 22 cpv. 3 OFE Art. 5 cpv. 2 OPAn , Cura Art. 5 cpv. 1 lett. a OIPPrim , Registro
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	Vengono adottati provvedimenti adeguati per ridurre la pressione parassitaria, batterica e micotica. <ul style="list-style-type: none"> • <i>Per ridurre la pressione parassitaria, batterica e micotica nelle vasche/negli impianti di detenzione, possono essere impiegati solo prodotti per la disinfezione omologati/registratori in Svizzera</i> • <i>Il trattamento deve essere eseguito secondo le indicazioni del produttore o le istruzioni di un veterinario</i> • <i>I prodotti per la disinfezione che possono essere utilizzati sia per trattare gli animali acquatici, sia per disinfettare le attrezzature e le vasche, devono essere chiaramente contrassegnati per l'uso previsto. Inoltre i prodotti per la disinfezione destinati ai trattamenti vanno conservati in modo nettamente separato da quelli per la disinfezione di vasche e attrezzature</i> • <i>I biocidi utilizzati a scopo terapeutico devono essere tenuti a registro. Le registrazioni vanno conservate per tre anni.</i>
	Nota	Verificare le modalità di conservazione dei prodotti per la disinfezione. I trattamenti con i prodotti per la disinfezione non sono soggetti per legge all'obbligo di registrazione nel giornale dei trattamenti. È necessario tenere un registro sull'utilizzo di biocidi a scopo terapeutico. Ai fini di un quadro più completo, tuttavia, si raccomanda di effettuare tali registrazioni nel giornale dei trattamenti. → richiamarlo all'attenzione dei detentori di animali.

SA 04	Punto	La sorveglianza sanitaria basata sul rischio ha luogo e la documentazione viene conservata per 3 anni.
	Basi legali	Art. 23 OFE , Sorveglianza sanitaria delle aziende di acquacoltura
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	Per le aziende di acquacoltura con un elevato rischio di introduzione e diffusione di epizootie, è stata osservata la frequenza minima delle visite di sorveglianza sanitaria, è stato tenuto un protocollo delle visite per ogni visita e i protocolli delle visite sono conformi ai requisiti. Sono considerate aziende di acquacoltura con un elevato rischio di introduzione e diffusione di epizootie: <ul style="list-style-type: none"> • <i>aziende che importano animali acquatici vivi</i> • <i>aziende che consegnano animali acquatici vivi (esclusi gli allevamenti di pesci da ripopolamento)</i> • <i>aziende con una produzione annuale di oltre 500 kg</i> • <i>aziende che utilizzano l'acqua di un corpo idrico circostante (esclusi gli allevamenti di pesci da ripopolamento e aziende in cui non vi è un rischio epidemiologico di trasmissione di epizootie degli animali acquatici)</i> Frequenza delle visite aziendali Una volta all'anno. Gli impianti stagionalmente attivi devono essere visitati durante il periodo attivo. L'ispezione può anche essere effettuata nel quadro di una visita aziendale oggetto di una convenzione Mvet o nel quadro di un controllo ufficiale nella produzione primaria. Requisiti del veterinario addetto al controllo Il veterinario deve avere esperienza nell'ambito della salute degli animali acquatici. Questo requisito è soddisfatto se ha lavorato in questo campo per un certo periodo di tempo, cioè se il trattamento degli animali acquatici rientra nelle sue prestazioni. Tuttavia, non è richiesto un titolo specifico o un'altra qualifica simile.

		<p>Da verificare nelle visite di sorveglianza sanitaria e da documentare in un protocollo di visita:</p> <p>a. situazione sanitaria in azienda (al momento della visita);</p> <p>b. problemi sanitari riscontrati dall'ultimo esame e conseguenti trattamenti e controlli di verifica;</p> <p>c. misure profilattiche eseguite dall'ultimo esame e le relative indicazioni;</p> <p>d. giornale dei trattamenti e conservazione dei medicinali veterinari;</p> <p>e. biosicurezza e prassi igienica dell'azienda;</p> <p>f. data della visita e dati di contatto del veterinario addetto al controllo.</p> <p>Il detentore di animali deve conservare i documenti originali della visita aziendale per almeno 3 anni.</p>
	Nota	Punto di controllo rilevante solo se il detentore di animali soddisfa i criteri.

SA +	Punto	Altri aspetti concernenti la salute degli animali

SA 00	Obiettivo	Gli animali acquatici sono sani, la sorveglianza sanitaria è effettuata se necessario e in caso di sospetto di epizoozia vengono adottate le misure necessarie.
	Soddisfatto se	Gli animali acquatici sono sani, la sorveglianza sanitaria è effettuata se necessario e in caso di sospetto di epizoozia vengono adottate le misure necessarie.
	Lacune minime	<p>La salute degli animali acquatici è pregiudicata notevolmente e/o esistono lacune importanti per quanto concerne le misure adottate in caso di sospetto di epizoozia o della sorveglianza sanitaria, ad es.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comportamento anomalo e/o sintomi macroscopici di malattie, problema/malattia riconosciuto e misure adeguate adottate • contenitori di disinfettanti per il trattamento degli animali acquatici e la disinfezione dei materiali non contrassegnati e/o conservati non separatamente • voci parzialmente incomplete o errate nei registri dei protocolli di visita sulla sorveglianza sanitaria • protocolli di visita sulla sorveglianza sanitaria in parte incompleti
	Lacune importanti	<p>La salute dei pesci è pregiudicata notevolmente e/o esistono lacune importanti per quanto concerne le misure adottate in caso di sospetto di epizoozia o della sorveglianza sanitaria, ad es.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comportamento anomalo e/o sintomi macroscopici di malattie, problema/malattia non correttamente o per nulla riconosciuto, misure adottate insufficienti o del tutto assenti • per il trattamento con prodotti per la disinfezione vengono usate sostanze pure anziché i disinfettanti omologati • mancanza di una visita aziendale annuale sulla sorveglianza sanitaria • nessun protocollo di visita aziendale nell'ambito della sorveglianza sanitaria • documentazione sui controlli dell'effettivo in parte incompleta
	Lacune gravi	<p>La salute degli animali acquatici è pregiudicata gravemente e/o esistono lacune gravi per quanto concerne le misure adottate in caso di sospetto di epizoozia o della sorveglianza sanitaria, ad es.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il giorno del controllo in azienda vi sono animali recanti sintomi di malattie soggette all'obbligo di notifica non segnalati al veterinario • vi sono indizi che l'obbligo di notifica non venga sempre rispettato • non si è al corrente dell'obbligo di notifica • non viene rispettato il termine di conservazione per la documentazione sulla sorveglianza sanitaria • non avviene una visita aziendale sulla sorveglianza sanitaria • i termini di conservazione prescritti per la documentazione sui controlli dell'effettivo non vengono rispettati
	Osservazione	-----

11.3.5 TRAFFICO DI ANIMALI (TA)

TA 00	Obiettivo	La tracciabilità degli animali acquatici è garantita.
-------	-----------	---

TA 01	Punto	L'azienda di acquacoltura è registrata in modo corretto.
	Basi legali	Art. 21 OFE , Registrazione di aziende di acquacoltura
	Altre basi	Registrazione
	Soddisfatto se	<p>L'azienda di acquacoltura è registrata in modo corretto.</p> <p>Registrazione e aggiornamento dei dati</p> <p><i>I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. Vengono rilevati i seguenti dati:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> il nome e l'indirizzo del detentore di animali; l'ubicazione dell'azienda e i dati che la caratterizzano; il tipo di detenzione e il genere di produzione praticati dall'azienda; le specie degli animali acquatici tenuti nell'azienda e il volume di produzione annua di queste specie o dei loro prodotti nell'azienda; una descrizione dell'approvvigionamento di acqua e dello smaltimento delle acque reflue dell'azienda. <p><i>Non devono essere registrate:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> le raccolte idriche in cui sono tenuti animali acquatici ornamentali (come stagni da giardino o acquari); gli impianti in cui animali acquatici che vivono allo stato libero e che sono stati catturati ai fini del consumo umano vengono tenuti, temporaneamente e senza alimentazione, fino alla macellazione. <p><i>I Cantoni possono disporre la registrazione delle raccolte idriche con animali acquatici ornamentali (ad es. se dovessero comportare un rischio accresciuto d'introduzione di epizootie che colpiscono gli animali acquatici).</i></p> <p><i>Entro dieci giorni lavorativi, il detentore di animali è tenuto a notificare al servizio cantonale competente:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> l'apertura e la chiusura di un'azienda di acquacoltura; il cambio di detentore degli animali; modifiche sostanziali dei dati registrati. <p><i>Il servizio di registrazione cantonale assegna un numero d'identificazione ad ogni detentore di animali e ad ogni azienda di piscicoltura.</i></p>
	Nota	-----

TA 02	Punto	Il controllo degli effettivi è tenuto conformemente alle disposizioni e le registrazioni vengono conservate per 3 anni.
	Basi legali	Art. 22 cpv. 1 e 2 OFE , Controllo degli effettivi e altri obblighi
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	<p>Il controllo degli effettivi è tenuto conformemente alle disposizioni e conservato per 3 anni.</p> <p>Tenuta del controllo degli effettivi</p> <p><i>Le aziende di acquacoltura devono documentare il controllo degli effettivi. La documentazione comprende:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> le specie degli animali acquatici tenuti nell'azienda; il numero o il peso totale degli animali acquatici per specie; nel caso di entrate e uscite di animali acquatici o dei loro prodotti: il luogo o le acque di provenienza o di destinazione, il numero di animali o il peso totale e l'età nonché la data dell'entrata o dell'uscita;


		<p>d) <i>la mortalità in ogni unità epidemiologica.</i></p> <p><i>Il controllo degli effettivi e la documentazione relativa ai risultati diagnostici, alle vaccinazioni e all'impiego di disinfettanti a scopo terapeutico dell'effettivo devono essere conservati per tre anni e, dietro richiesta, esibiti agli organi preposti alla polizia epizootica. Dietro richiesta, il controllo degli effettivi deve essere presentato anche alle autorità di vigilanza sulla pesca.</i></p>
	Nota	-----

TA 03	Punto	I certificati d'accompagnamento per il traffico di animali sono compilati correttamente e vengono conservati per 3 anni.
	Basi legali	<p>Art. 22 cpv. 3^{bis} e 4 OFE, Controllo degli effettivi e altri obblighi Art. 12 cpv. 2-6 OFE, Rilascio del certificato d'accompagnamento Art. 13 OFE, Consultazione e conservazione</p>
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	<p>I certificati d'accompagnamento sono compilati correttamente e vengono conservati per almeno 3 anni.</p> <p><i>Se animali acquatici vivi, le loro uova o seme vengono trasportati in un'altra azienda, il detentore di animali deve rilasciare un certificato d'accompagnamento e conservarne una copia per 3 anni (da presentare su richiesta agli organi della polizia epizootica e di sorveglianza sulla pesca). Le disposizioni degli articoli 12 e 13 dell'ordinanza sulle epizootie si applicano per analogia. Il certificato d'accompagnamento degli animali acquatici deve essere conservato per 3 anni anche per le partite in entrata.</i></p> <p><i>Il certificato d'accompagnamento deve contenere le seguenti indicazioni:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>dati dell'azienda di provenienza</i> <i>specie degli animali acquatici</i> <i>stadio di sviluppo (pesci: uova, seme, avannotti, estivali, pesci di un anno, pesci di più di un anno)</i> <i>quantità e peso</i> <i>mezzo di trasporto: tipo e identificazione</i> <i>dati dell'azienda di destinazione</i> <i>conferma concernente la salute:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>gli animali acquatici non presentano sintomi clinici</i> • <i>le uova/il seme provengono da animali acquatici sani</i> • <i>l'azienda di provenienza non è soggetta a provvedimenti di sequestro di polizia epizootica</i> • <i>in caso di impiego di medicinali veterinari, i termini d'attesa sono stati rispettati</i> <p><i>In caso di accresciuto pericolo di epizootia, il veterinario cantonale può prescrivere che:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>gli animali siano esaminati da un organo della polizia epizootica prima del trasferimento;</i> <i>i certificati d'accompagnamento degli animali siano rilasciati da un organo della polizia epizootica.</i> <p><i>Il certificato d'accompagnamento accompagna l'animale durante il trasporto e va consegnato al nuovo detentore. Esso è valido solo il giorno del rilascio.</i></p> <p><i>La documentazione relativa al trasferimento di animali acquatici vivi in un ambiente idrico a fini di ripopolamento deve poter essere esibita al servizio cantonale per un periodo di tre anni.</i></p>
	Nota	-----

TA +	Punto	Altri aspetti concernenti il traffico di animali

TA 00	Obiettivo	La tracciabilità degli animali acquatici è garantita.
	Soddisfatto se	La tracciabilità dei pesci è garantita.
	Lacune minime	<p>Esistono lacune minime per quanto concerne la tracciabilità degli animali acquatici, ad es:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificati d'accompagnamento compilati sporadicamente in modo errato • qualche cambiamento degli effettivi registrato in maniera errata o incompleta • documenti e registrazioni di risultati diagnostici, vaccinazioni e impiego di disinfettanti a scopi terapeutici compilati in modo errato o incompleto
	Lacune importanti	<p>Esistono lacune importanti per quanto concerne la tracciabilità degli animali acquatici, ad es:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alcuni certificati d'accompagnamento mancanti • qualche cambiamento degli effettivi non registrato nell'apposito giornale • alcuni documenti e registrazioni di risultati diagnostici, vaccinazioni e impiego di disinfettanti a scopi terapeutici mancanti
	Lacune gravi	<p>Esistono lacune gravi per quanto concerne la tracciabilità degli animali acquatici, ad es:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'azienda di acquacoltura non è registrata o lo è in modo errato o incompleto (per es. non tutte le specie di animali acquatici detenute sono indicate) • i cambiamenti degli effettivi non vengono mai o quasi mai annotati nell'apposito giornale • i documenti e le registrazioni di risultati diagnostici, vaccinazioni e impiego di disinfettanti a scopi terapeutici sono per lo più mancanti o mancano del tutto • il giornale degli effettivi viene conservato per meno di 3 anni • i documenti e le registrazioni di risultati diagnostici, vaccinazioni e impiego di disinfettanti a scopi terapeutici vengono conservati per meno di 3 anni • i certificati d'accompagnamento sono per lo più mancanti o mancano del tutto • i certificati d'accompagnamento vengono conservati per meno di 3 anni

11.3.6 PROTEZIONE DEGLI ANIMALI (PA)



PA 00	Obiettivo	I pesci e i decapodi vengono detenuti correttamente e trattati con cura.
--------------	------------------	---

PA 01	Punto	La densità d'occupazione è conforme ai requisiti di legge e la quantità e qualità degli alimenti sono adeguate.									
	Basi legali	<p>Art. 7 cpv. 2 OPAn Ricoveri, parchi, suolo Allegato 2 tab. 7 OPAn, Requisiti minimi per la detenzione e il trasporto di pesci commestibili e da ripopolamento Art. 4 cpv. 1 OPAn, Alimentazione Art. 27 cpv. 2 OSOAn, Divieti Art. 30, 31 & 31a OSOAn, Somministrazione di sottoprodotti di origine animale agli animali acquatici</p>									
	Altre basi	-----									
	Soddisfatto se	<p>La densità d'occupazione è conforme alle norme di legge e gli alimenti offerti sono adeguati per quantità e qualità.</p> <p>Densità d'occupazione</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Salmonidi</th> <th>Ciprinidi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detenzione</td> <td>80 kg/m³</td> <td>100 kg/m³</td> </tr> <tr> <td>Trasporto</td> <td>250 kg/m³</td> <td>500 kg/m³</td> </tr> </tbody> </table> <p>Oltre alla densità massima di occupazione valida per i salmonidi e i ciprinidi occorre tenere conto delle esigenze particolari di ogni specie di pesci e di decapodi.</p> <p>A condizioni motivate l'effettivo massimo di salmonidi per ciascun bacino può essere aumentato per massimo 14 giorni consecutivi fino a 100 kg/m³ (per esempio durante la fase finale dell'ingrasso, poco prima della macellazione).</p> <p>Condizione per la densità d'occupazione: l'effettivo deve essere determinato in modo da consentire in qualsiasi momento l'osservanza di tutti i parametri relativi alla qualità dell'acqua.</p> <p>Quantità e qualità degli alimenti</p> <ol style="list-style-type: none"> Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati. Vanno osservate le quantità di alimenti raccomandate dal produttore di alimenti per animali per i differenti stadi di sviluppo o classi di età. I pesci d'allevamento non possono essere alimentati con proteine derivate da pesci d'allevamento della loro stessa specie. A determinate condizioni, i prodotti sanguigni e le proteine animali trasformate provenienti da non ruminanti possono entrare nella composizione di alimenti per animali acquatici. La privazione massima di cibo ammonta a 100 gradi-giorno per i salmonidi e 280 per i ciprinidi (temperatura dell'acqua x numero di giorni). Eccezione alla privazione massima di cibo: A condizioni motivate la durata massima della privazione di cibo per i salmonidi può essere prolungata a massimo 200 giorno-gradi (per esempio per animali pronti a deporre le uova durante tale periodo): i salmonidi durante il periodo di deposizione delle uova non si nutrono o mangiano molto poco. Pertanto, se si catturano salmonidi selvatici a scopo di ripopolamento per poi tenerli temporaneamente in impianti per l'allevamento di pesci da ripopolamento in attesa di raggiungere il momento ottimale per la deposizione delle uova, durante questo periodo non è necessario alimentarli. 		Salmonidi	Ciprinidi	Detenzione	80 kg/m ³	100 kg/m ³	Trasporto	250 kg/m ³	500 kg/m ³
	Salmonidi	Ciprinidi									
Detenzione	80 kg/m ³	100 kg/m ³									
Trasporto	250 kg/m ³	500 kg/m ³									
	Nota	Domandare ai detentori di animali ogni quanto contano, pesano e cernono i pesci, e come calcolano le razioni alimentari.									

PA 02	Punto	La qualità dell'acqua è buona e regolarmente controllata.																																																																												
	Basi legali	Art. 98 cpv. 1, 2 e 3 OPAn , Detenzione Allegato 2 tab. 7 OPAn , Requisiti minimi per la detenzione e il trasporto di pesci commestibili e da ripopolamento Art. 59 cpv. 1 OFE , Obblighi del detentori di animali																																																																												
	Altre basi	-----																																																																												
	Soddisfatto se	<p>La qualità dell'acqua è buona.</p> <p>Qualità dell'acqua – detenzione</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Salmonidi</th> <th>Ciprinidi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Saturazione di ossigeno</td> <td>massimo</td> <td>200%</td> <td>> 200%</td> </tr> <tr> <td>minimo</td> <td>> 60%</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>Ossigeno libero minimo nella zona che ospita i pesci</td> <td></td> <td>5.0 mg/l</td> <td>35 mg/l</td> </tr> <tr> <td>Tenore massimo di ammoniaca</td> <td></td> <td>0.01 mg/l</td> <td>0.02 mg/l</td> </tr> <tr> <td>Tenore massimo di nitrato</td> <td></td> <td>1.5 mg/l</td> <td>1.5 mg/l</td> </tr> <tr> <td>pH</td> <td></td> <td>5.5-9.0</td> <td>5.5-9.0</td> </tr> <tr> <td>Temperatura massima</td> <td></td> <td>22 °C</td> <td>30 °C</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Variazione di temperatura massima in caso di trasferimento</td> <td>in acqua fredda</td> <td>3 °C</td> <td>.3 °C</td> </tr> <tr> <td>in acqua calda</td> <td>5° C</td> <td>5° C</td> </tr> </tbody> </table> <p>Qualità dell'acqua – trasporto</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Salmonidi</th> <th>Ciprinidi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Saturazione di ossigeno</td> <td>Massimo</td> <td>200%</td> <td>200%</td> </tr> <tr> <td>Minimo</td> <td>60%</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>Ossigeno libero minimo nelle acque che ospitano i pesci</td> <td></td> <td>5.0 mg/l</td> <td>3.5 mg/l</td> </tr> <tr> <td>Tenore massimo di ammoniaca</td> <td></td> <td>0.01 mg/l</td> <td>0.04 mg/l</td> </tr> <tr> <td>Tenore massimo di nitrito</td> <td></td> <td>1.5 mg/l</td> <td>1.5 mg/l</td> </tr> <tr> <td>Valori pH</td> <td></td> <td>5.5-9.0</td> <td>5.5-9.0</td> </tr> <tr> <td>Temperatura massima</td> <td></td> <td>16°C</td> <td>24°C</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Variazione massima di temperatura in caso di trasferimento</td> <td>in acqua più fredda</td> <td>3°C</td> <td>3°C</td> </tr> <tr> <td>in acqua più calda</td> <td>5°C</td> <td>5°C</td> </tr> </tbody> </table> <p>Oltre ai requisiti minimi validi per i salmonidi e i ciprinidi occorre tenere conto delle esigenze particolari di ogni specie.</p>			Salmonidi	Ciprinidi	Saturazione di ossigeno	massimo	200%	> 200%	minimo	> 60%	60%	Ossigeno libero minimo nella zona che ospita i pesci		5.0 mg/l	35 mg/l	Tenore massimo di ammoniaca		0.01 mg/l	0.02 mg/l	Tenore massimo di nitrato		1.5 mg/l	1.5 mg/l	pH		5.5-9.0	5.5-9.0	Temperatura massima		22 °C	30 °C	Variazione di temperatura massima in caso di trasferimento	in acqua fredda	3 °C	.3 °C	in acqua calda	5° C	5° C			Salmonidi	Ciprinidi	Saturazione di ossigeno	Massimo	200%	200%	Minimo	60%	60%	Ossigeno libero minimo nelle acque che ospitano i pesci		5.0 mg/l	3.5 mg/l	Tenore massimo di ammoniaca		0.01 mg/l	0.04 mg/l	Tenore massimo di nitrito		1.5 mg/l	1.5 mg/l	Valori pH		5.5-9.0	5.5-9.0	Temperatura massima		16°C	24°C	Variazione massima di temperatura in caso di trasferimento	in acqua più fredda	3°C	3°C	in acqua più calda	5°C	5°C
		Salmonidi	Ciprinidi																																																																											
Saturazione di ossigeno	massimo	200%	> 200%																																																																											
	minimo	> 60%	60%																																																																											
Ossigeno libero minimo nella zona che ospita i pesci		5.0 mg/l	35 mg/l																																																																											
Tenore massimo di ammoniaca		0.01 mg/l	0.02 mg/l																																																																											
Tenore massimo di nitrato		1.5 mg/l	1.5 mg/l																																																																											
pH		5.5-9.0	5.5-9.0																																																																											
Temperatura massima		22 °C	30 °C																																																																											
Variazione di temperatura massima in caso di trasferimento	in acqua fredda	3 °C	.3 °C																																																																											
	in acqua calda	5° C	5° C																																																																											
		Salmonidi	Ciprinidi																																																																											
Saturazione di ossigeno	Massimo	200%	200%																																																																											
	Minimo	60%	60%																																																																											
Ossigeno libero minimo nelle acque che ospitano i pesci		5.0 mg/l	3.5 mg/l																																																																											
Tenore massimo di ammoniaca		0.01 mg/l	0.04 mg/l																																																																											
Tenore massimo di nitrito		1.5 mg/l	1.5 mg/l																																																																											
Valori pH		5.5-9.0	5.5-9.0																																																																											
Temperatura massima		16°C	24°C																																																																											
Variazione massima di temperatura in caso di trasferimento	in acqua più fredda	3°C	3°C																																																																											
	in acqua più calda	5°C	5°C																																																																											

	<p><i>L'effettivo deve essere determinato in modo da consentire a lungo termine l'osservanza di tutti i parametri relativi alla qualità dell'acqua.</i></p> <p><i>Il controllore deve portare con sé gli strumenti di misurazione necessari per la verifica dei parametri relativi all'acqua ed effettuare controlli a campione all'interno dell'impianto.</i></p>
Nota	<p>Osservazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durante le estati calde per molte aziende di allevamento di trote è pressoché impossibile non superare mai le temperature massime previste per legge. Se la temperatura massima prestabilita viene superata per breve tempo, è necessario prestare attenzione in particolare agli altri valori dell'acqua. Eventualmente è possibile ventilare i bacini e ridurre la quantità di alimenti. • La legge non prevede alcun obbligo di registrazione per quanto concerne i parametri relativi all'acqua. È comunque buona norma tenerne un registro (le indicazioni relative ai valori dell'acqua possono facilitare l'individuazione dei problemi in caso di malattie). → richiamarlo all'attenzione dei detentori di animali.

PA 03	Punto	I pesci e i decapodi sono protetti per quanto necessario da condizioni meteorologiche avverse e da disturbi dovuti alle persone.
	Basi legali	<p>Art. 3 cpv. 1 e 2 OPAn, Detenzione adeguata agli animali Art. 6 OPAn, Protezione dalle condizioni meteorologiche Art. 15 cpv. 1 dell'ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali selvatici, Requisiti per bacini di raccolta e stagni (in vigore dal 1° marzo 2015, termine transitorio fino al 28 febbraio 2017)</p>
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	<p>I pesci e i decapodi sono protetti per quanto necessario da condizioni meteorologiche avverse e da disturbi dovuti alle persone.</p> <p><i>Il detentore di animali deve provvedere a fornire la necessaria protezione agli animali che non possono adattarsi alle condizioni meteorologiche.</i></p> <p><i>Nei bacini di raccolta all'aperto e negli stagni, almeno il 10 % dello specchio d'acqua deve trovarsi all'ombra. Durante i mesi invernali e nella detenzione di animali in acque naturali con le rive boscate o in stagni di profondità superiore ai 2 m, è possibile rinunciare alle misure artificiali per creare l'ombra (corrisponde alle direttive Biosuisse per la produzione di pesce da consumo). Per ridurre al minimo i disturbi dovuti alle persone, l'accesso diretto alle vasche va circoscritto ai soli collaboratori dell'azienda di acquacoltura. Per eventuali visitatori esterni all'azienda l'accesso va limitato mediante opportuni sbarramenti.</i></p>
	Nota	<p>Osservazione: Nei bacini di raccolta all'aperto si consiglia di tenere all'ombra tutta la superficie dell'acqua, al fine di evitare un comportamento territoriale.</p>

PA 04	Punto	Il detentore di animali e i suoi collaboratori nell'impianto di acquacoltura hanno conseguito una formazione conforme alle disposizioni.
	Basi legali	<p>Art. 97 OPAn, Requisiti per le persone che si occupano di pesci e decapodi Art. 196 OPAn, Professioni legate alla pesca Art. 197 OPAn, Formazione specialistica non legata a una professione Art. 198 OPAn, Formazione con attestato di competenza Art. 199 cpv. 3 OPAn, Riconoscimento da parte dell'USAV e dell'autorità cantonale Art. 26 OPAn, Metodi di riproduzione Art. 27 cpv. 3 OPAn, Utilizzo di metodi di riproduzione artificiale Art. 88 cpv. 2 OPAn, Cattura di animali selvatici e immissione in un nuovo parco Art. 36-38 dell'ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali , Obiettivi di apprendimento, forma e durata della formazione, contenuto della formazione</p>
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	<p>Il detentore di animali e i suoi collaboratori nell'impianto di acquacoltura hanno conseguito una formazione conforme alle disposizioni.</p> <p>Requisiti relativi alle persone che gestiscono impianti di acquacoltura</p> <p>Aziende detentrici di animali acquatici professionali <i>Chiunque alleva o detiene a titolo professionale pesci commestibili, pesci da ripopolamento o decapodi deve aver conseguito la seguente formazione:</i></p> <p>a) <i>formazione specialistica non legata a una professione nel settore dell'acquacoltura; o</i> b) <i>formazione equivalente confermata dall'autorità cantonale competente.</i> <i>Condizioni per il riconoscimento: la persona in questione deve poter dimostrare di possedere conoscenze e capacità equivalenti o di avere esercitato una professione con requisiti analoghi.</i></p> <p>Aziende detentrici di animali acquatici non professionali <i>Chiunque cattura, marcia, detiene, alleva o uccide a titolo non professionale pesci commestibili, pesci da ripopolamento o decapodi deve fornire un attestato di competenza secondo l'articolo 5a dell'ordinanza concernente la legge federale sulla pesca o secondo l'articolo 198 dell'OPAn.</i></p> <p><i>Il detentore di animali deve garantire che i suoi collaboratori o il personale addetto all'accudimento degli animali nell'impianto di acquacoltura dispongano delle conoscenze e delle capacità necessarie.</i></p> <p>Requisiti relativi alle persone che utilizzano metodi di riproduzione artificiale con i pesci</p> <p>a) <i>Pescatore professionista con attestato federale di capacità di cui all'art. 42 LFPr</i> b) <i>Guardapesca con attestato federale di capacità di cui all'art. 42 LFPr</i> c) <i>Formazione equivalente confermata dall'ufficio cantonale competente o esperienza pratica di almeno 3 anni</i></p>
	Nota	<p>Osservazione: Con la prossima revisione dell'OPAn, anche la FNSP in acquacoltura dovrebbe dare la necessaria qualifica per l'applicazione di metodi di riproduzione artificiali (tampone e fecondazione di uova).</p>

PA 05	Punto	I pesci e i decapodi sono trattati in modo adeguato.
	Basi legali	Art. 16 OPAn Pratiche vietate su tutte le specie animali Art. 23 OPAn , Pratiche vietate sui pesci e sui decapodi Art. 98 cpv. 4 OPAn , Detenzione (di pesci e decapodi) Art. 99 OPAn , Trattamento (dei pesci e decapodi)
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	I pesci e i decapodi sono trattati in modo conforme alle prescrizioni legali. Trattamento dei pesci e dei decapodi a) <i>la manipolazione deve limitarsi al minimo indispensabile</i> b) <i>gli animali non possono essere sottoposti a inutile stress</i> c) <i>durante la cernita, gli animali devono restare in ambiente acquatico o quanto meno essere sufficientemente umidi</i> d) <i>i pesci non possono essere esposti a scosse eccessive per un lungo periodo</i>
	Nota	-----

PA 06	Punto	Sono soddisfatti i requisiti di legge relativi allo stordimento e all'uccisione dei pesci.
	Basi legali	<p>Art. 177 cpv. 1 e 1^{bis} OPAn, Requisiti per il personale addetto a uccisione e macellazione</p> <p>Art. 178 OPAn, Obbligo di stordimento</p> <p>Art. 178a cpv 1 lett c. OPAn, Deroghe all'obbligo di stordimento</p> <p>Art. 179 OPAn, Uccisione corretta</p> <p>Art. 179a cpv. 1 lett. i e j OPAn, Metodi di stordimento ammessi</p> <p>Art. 179b cpv. 1 e 2 OPAn, Stordimento</p> <p>Art. 179c OPAn, Apparecchi e impianti di stordimento</p> <p>Art. 179d OPAn, Dissanguamento</p> <p>Art. 5 OPAnMac, Efficacia dello stordimento</p> <p>Art. 6 OPAnMac, Verifica dell'efficacia dello stordimento</p> <p>Art. 7 Abs. 1 & 2 OPAnMac, Misure immediate in caso di stordimento insufficiente</p> <p>Art. 8 OPAnMac, Funzionamento e manutenzione degli impianti e degli apparecchi di stordimento</p> <p>Art. 9 OPAnMac, Intervallo di tempo tra lo stordimento e il dissanguamento</p> <p>Art. 11 OPAnMac, Eccezioni relative al dissanguamento</p> <p>Art. 12 cpv. 1 OPAnMac, Verifica del dissanguamento e del sopraggiungere della morte</p> <p>Art. 13 cpv. 1 OPAnMac, Misure immediate in caso di dissanguamento insufficiente</p> <p>Art. 14 OPAnMac, Requisiti per l'uccisione dei decapodi</p> <p>Art. 25 OPAnMac, Momento della macellazione dei decapodi</p> <p>Art. 26 OPAnMac, Requisiti in materia di ricovero degli animali</p> <p>Art. 27 OPAnMac, Requisiti per la messa in servizio di impianti e apparecchi di stordimento elettrico per pesci</p> <p>Art. 28 OPAnMac (Obblighi di documentazione delle aziende)</p> <p>Art. 30 cpv. 2 OPAnMac, Disposizioni transitorie</p> <p>Allegato 6 OPAnMac, Elettronarcosi di pesci e decapodi</p>
	Altre basi	informazioni tecniche Protezione degli animali n. 16.8 Uccisione corretta dei decapodi
	Soddisfatto se	<p>Sono soddisfatti i requisiti di legge relativi allo stordimento e all'uccisione dei pesci e dei decapodi.</p> <p>Metodi ammessi per lo stordimento</p> <p><u>Pesci</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • forte colpo rintuzzato sulla testa • dislocazione del collo • elettronarcosi • distruzione meccanica del cervello <p><u>Decapodi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • elettronarcosi <p>Metodi ammessi per l'uccisione</p> <p><u>Pesci</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a) stordimento e dissanguamento per apertura di vasi sanguigni (ad es. taglio delle branchie) b) stordimento ed eviscerazione c) elettronarcosi (in determinate condizioni; cfr. "Osservazione") <p><u>Decapodi</u></p> <p>Scarica elettrica, eventualmente seguita da cottura in acqua bollente - esclusivamente per i macruri - distruzione meccanica dei centri nervosi</p> <p>Informazioni dettagliate sull'uccisione di decapodi si trovano nelle informazioni tecniche Protezione degli animali n. 16.8 Uccisione corretta dei decapodi (versione aggiornata 2020).</p> <p>Oltre ai metodi di uccisione elencati l'USAV, dopo aver consultato le autorità cantonali, può stabilirne altri.</p>

Nota	Osservazione: <ul style="list-style-type: none">• È possibile effettuare l'elettronarcosi su determinate specie ittiche (ad es. la trota iridea) se si dispone di attrezzature adeguate. Per poter ricorrere a questa procedura è necessaria la verifica dell'utilizzo di tali attrezzature nell'ambito della procedura di autorizzazione dell'ufficio veterinario cantonale.
-------------	--

PA 07	Punto	È in vigore un'autorizzazione alla detenzione professionale di pesci.
	Basi legali	Art. 2 cpv. 1 lett. b OPAn , Definizioni Art. 90 OPAn , Detenzione professionale di animali selvatici
	Altre basi	Informazioni tecniche n. 16.8 Uccisione corretta dei decapodi
	Soddisfatto se	È in vigore un'autorizzazione. <i>Pesci, decapodi e cefalopodi appartengono alla categoria degli animali selvatici. Le aziende di acquacoltura a scopi commerciali e le aziende di gastronomia che detengono decapodi vengono quindi considerate detenzioni professionali di animali selvatici e pertanto sottostanno all'obbligo di autorizzazione. Per maggiori informazioni sulla detenzione dei decapodi si rinvia alle Informazioni tecniche n. 16.8 Uccisione corretta dei decapodi.</i> <i>L'attestato di autorizzazione deve essere esibito su richiesta.</i>
	Nota	-----

PA 08	Punto	La gestione della peschiera è conforme alle disposizioni di legge.
	Basi legali	Art. 100 OPAn , Cattura
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	La gestione della peschiera è conforme alle disposizioni di legge. <i>La cattura dei pesci deve essere effettuata risparmiando loro ogni sofferenza evitabile, e quelli destinati al consumo devono essere uccisi immediatamente.</i> <i>Chi gestisce impianti in cui sono immessi pesci che hanno raggiunto la lunghezza di cattura richiesta per la pesca con la lenza deve fornire assistenza ai pescatori e informarli sulle disposizioni in materia di protezione degli animali.</i> <i>I pesci appena immessi negli impianti possono essere pescati soltanto dopo un termine di attesa di almeno un giorno</i>
	Nota	-----

PA +	Punto	Altri aspetti concernenti la protezione degli animali

PA 00	Obiettivo	I pesci e i decapodi vengono detenuti correttamente e trattati con cura.
	Soddisfatto se	I pesci e i decapodi vengono detenuti correttamente e trattati con cura.
	Lacune minime	La detenzione e il trattamento dei pesci e dei decapodi presentano lacune minime, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> • i parametri relativi all'acqua non vengono controllati regolarmente, ma valutati solo in base a valori empirici (comportamento, crescita di alghe, intorbidimento, ...) • i parametri relativi all'acqua divergono lievemente dai requisiti stabiliti dalla legge, ma è improbabile che gli animali ne siano danneggiati • i pesci e i decapodi non sono sufficientemente protetti dalle condizioni meteorologiche avverse
	Lacune importanti	La detenzione e il trattamento dei pesci e dei decapodi presentano lacune importanti, ad es : <ul style="list-style-type: none"> • i parametri relativi all'acqua divergono considerevolmente dai requisiti stabiliti dalla legge, e non si possono escludere danni agli animali • i pesci e i decapodi non sono sufficientemente protetti dai disturbi dovuti alle persone • gli intervalli di distribuzione degli alimenti non sono ottimali
	Lacune gravi	La detenzione e il trattamento dei pesci e dei decapodi presentano lacune gravi, ad es : <ul style="list-style-type: none"> • densità degli animali nettamente al di sopra dei valori prescritti; gli animali presentano chiari segni di stress da affollamento (ad es. numerosi pesci con pinne molto morsicate, alterazioni cutanee) • i parametri relativi all'acqua divergono a tratti fortemente dai requisiti stabiliti dalla legge, ed è probabile che gli animali ne siano danneggiati • i detentori sono privi di una formazione conforme alle disposizioni e/o il personale addetto all'accudimento degli animali non dispone delle conoscenze e delle capacità necessarie • autorizzazione alla detenzione professionale di animali acquatici assente • alimenti per animali non adeguati alle specie • durante la cernita, pesci e decapodi né in ambiente acquatico né sufficientemente umidi • metodi di stordimento e/o di uccisione non ammessi • nessuna assistenza fornita ai clienti pescatori negli impianti per la pesca con la lenza • nelle peschiere non viene rispettato il termine minimo di attesa (1 giorno) per la pesca di pesci di nuova immissione
	Osservazione	-----

11.3.7 BIOSICUREZZA (BS)

BS 00	Obiettivo	Vengono adottate le misure necessarie a impedire l'introduzione e la propagazione di epizoozie.
--------------	------------------	--

BS 01	Punto	Nella gestione di una peschiera vengono adottate le misure necessarie a impedire l'introduzione e la propagazione di agenti patogeni.
	Basi legali	Art. 11 cpv. 1 LFE , Obbligo di diligenza e di annuncio Art. 59 cpv. 1 OFE , Obblighi dei detentori di animali in generale Art. 2 cpv. 7 OIPPrim , Esigenze relative alla produzione animale
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	Le attrezzature vengono messe a disposizione dei pescatori o vengono impiegate solo attrezzature private disinfettate o innocue. La zona di produzione è inaccessibile ai pescatori. a) <i>Per ridurre al minimo il rischio di introduzione/propagazione di agenti patogeni dovuta ad attrezzature da pesca contaminate, il gestore deve mettere a disposizione dei pescatori che usufruiscono della struttura le attrezzature necessarie.</i> b) <i>Se il gestore consente ai pescatori l'uso di attrezzature private, deve mettere a disposizione gli strumenti adatti a disinfettarle e sorvegliare affinché la disinfezione prima dell'uso venga eseguita a regola d'arte.</i> c) <i>Se oltre alla peschiera esiste anche un impianto di piscicoltura, occorre impedire che i pescatori transitino per la zona di produzione.</i>
	Nota	Se è consentito l'uso di attrezzature da pesca private, domandare al gestore come ne effettua il controllo. Osservazione: Eventualmente è possibile rinunciare alla disinfezione chimica delle attrezzature da pesca private qualora il gestore esamini approfonditamente ogni attrezzatura e consenta l'uso solo di quelle sicure (si considerano tali le attrezzature completamente asciutte e non usate da diversi giorni, come pure quelle nuove).

BS 02	Punto	Nella zona di produzione dell'azienda di acquacoltura vengono adottate le misure necessarie a impedire l'introduzione/propagazione di agenti patogeni dovuta alle persone.
	Basi legali	<p>Art. 11 cpv. 1 LFE, Obbligo di diligenza e di annuncio Art. 59 cpv. 1 OFE, Obblighi dei detentori di animali in generale Art. 24 ORI, Accesso di persone estranee all'azienda Art. 2 cpv. 7 OIPPrim, Esigenze relative alla produzione animale</p>
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	<p>L'accesso di persone è limitato e sottoposto a controllo, e vengono adottati provvedimenti volti a evitare l'introduzione/propagazione di agenti patogeni dovuta alle persone.</p> <p><i>L'accesso di persone deve essere limitato e sottoposto a controllo.</i></p> <p><i>Occorre adottare le misure necessarie al fine di impedire l'introduzione/propagazione di agenti patogeni dovuta alle persone.</i></p> <p>Possibili varianti</p> <p>a) <i>Predisporre vaschette per la disinfezione delle calzature a tutte le entrate e le uscite.</i></p> <p>b) <i>Predisporre flaconi di spray disinfettante per le calzature a tutte le entrate e le uscite.</i></p> <p>c) <i>Predisporre a tutte le entrate risp. uscite soprascarpe monouso risp. pattumiere per lo smaltimento di quelle usate.</i></p>
	Nota	<p>Osservazione:</p> <p>Per lo svolgimento delle attività quotidiane (vale a dire accesso e uscita dei propri collaboratori) le misure sopra descritte non sono obbligatorie. Sono tuttavia auspicabili nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i collaboratori dell'azienda lavorino in parte anche in altre aziende di acquacoltura; • giungano visitatori estranei all'azienda.

BS 03	Punto	Vengono adottate le misure necessarie a impedire l'introduzione/propagazione di agenti patogeni dovuta ai veicoli.
	Basi legali	Art. 11 cpv. 1 LFE , Obbligo di diligenza e di annuncio Art. 23 LFE , Pulizia e disinfezione dei veicoli Art. 59 cpv. 1 OFE , Obblighi dei detentori di animali in generale Art. 2 cpv. 1, 4 e 7 OIPPrim , Esigenze relative alla produzione animale
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	I veicoli vengono controllati al cancello d'entrata. I veicoli e i contenitori usati per il trasporto degli animali acquatici vengono puliti e disinfettati dopo ogni uso. I fornitori che consegnano la merce non devono attraversare la zona di produzione a bordo dei propri veicoli. Autorizzazione all'accesso <i>Al cancello d'entrata occorre verificare che i veicoli siano autorizzati all'accesso.</i> Pulizia e disinfezione di veicoli e contenitori per il trasporto <i>I veicoli e i contenitori usati per il trasporto degli animali acquatici vanno puliti e disinfettati accuratamente.</i> <i>Prima della pulizia, l'acqua in eccesso impiegata in fase di trasporto va eliminata in modo tale che non possa penetrare nelle acque esterne.</i> Accesso limitato di veicoli nella zona di produzione <i>L'accesso finalizzato alla consegna di merci (ad es. alimenti per animali) deve essere organizzato in modo tale che i fornitori non debbano attraversare la zona di produzione a bordo dei propri veicoli.</i>
	Nota	Osservazione: Eventualmente è possibile rinunciare alla disinfezione chimica dei veicoli e dei contenitori usati per il trasporto purché i primi vengano puliti accuratamente mediante idropulitrice ad acqua calda dopo ogni trasporto effettuato, posteggiati in locali riscaldati e completamente asciugati prima del trasporto successivo.

BS 04	Punto	L'impianto è in buone condizioni di pulizia.
	Basi legali	Art. 11 cpv. 1 LFE , Obbligo di diligenza e di annuncio Art. 59 cpv. 1 OFE , Obblighi dei detentori di animali in generale Art. 2 cpv. 7 OIPPrim , Esigenze relative alla produzione animale Art. 6 cpv. 1 LPAn , Requisiti generali Art. 3 cpv. 1 e 3 OPAn , Detenzione adeguata agli animali Art. 5 cpv. 1 e 2 OPAn , Cura Art. 98 cpv. 1 OPAn , Detenzione
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	L'impianto è ordinato e pulito. Pulizia in generale <i>L'impianto deve dare una generale impressione di ordine e pulizia. Intorno alle vasche e nei locali non devono trovarsi sporcizia/rifiuti.</i> Alghe e depositi nelle vasche <i>Le pareti delle vasche devono essere il più possibile prive di alghe e sul fondo deve trovarsi la minor quantità possibile di depositi organici/feci/resti di alimenti.</i> Animali acquatici morti dentro e intorno alle vasche <i>Nelle vasche e intorno a esse non devono trovarsi animali acquatici morti già in decomposizione.</i>
	Nota	Domande: <ul style="list-style-type: none"> • A quando risale l'ultima pulizia delle vasche? • Ogni quanto vengono pulite? • Come vengono pulite?

BS 05	Punto	Vengono adottate le misure necessarie a impedire la propagazione di agenti patogeni all'interno dell'impianto.
	Basi legali	<p>Art. 11 cpv. 1 LFE, Obbligo di diligenza e di annuncio Art. 59 cpv. 1 OFE, Obblighi dei detentori di animali in generale Art. 2 cpv. 1, 4 e 7 OIPPrim, Esigenze relative alla produzione animale Art. 6 cpv. 1 LPAn, Requisiti generali Art. 3 cpv. 1 e 3 OPAn, Detenzione adeguata agli animali Art. 5 cpv. 1 e 2 OPAn, Cura Art. 98 cpv. 1 OPAn, Detenzione</p>
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	<p>Le attrezzature vengono regolarmente disinfettate e non impiegate in linee di produzione diverse. Le vasche vengono pulite e disinfettate accuratamente prima di ogni ripopolamento.</p> <p>Regolare pulizia e disinfezione delle attrezzature <i>Le attrezzature, come guadini e spazzole, vanno disinfettate subito dopo l'uso mediante immersione in una soluzione disinfettante. In alternativa possono essere anche lavate accuratamente con acqua calda e lasciate ad asciugare.</i></p> <p>Attrezzature separate per linee di produzione diverse <i>In aziende con più linee di produzione indipendenti, al fine di ridurre al minimo i rischi devono essere messe a disposizione attrezzature dedicate a ciascuna linea di produzione.</i> <i>Se sono presenti vasche in serie, le attrezzature appena disinfettate dovrebbero sempre essere utilizzate "dall'altro verso il basso" ossia "nella direzione di scorrimento". Ciò significa che se si sta lavorando con vasche in serie si dovrebbe iniziare dalla prima vasca e terminare con l'ultima. In seguito, le attrezzature vanno disinfettate nuovamente.</i></p> <p>Pulizia e disinfezione delle vasche <i>Le vasche vanno pulite e disinfettate accuratamente prima di ogni ripopolamento. In alternativa alla disinfezione tramite appositi prodotti, esse possono essere anche lavate con acqua calda e lasciate asciugare completamente.</i></p> <p><i>In impianti di detenzione che dispongono di suolo naturale deve essere impiegato un altro metodo che abbia un effetto analogo (ad es. prosciugare totalmente e in seguito lasciare vuoto per almeno una settimana, disinfettare con calce viva).</i></p>
	Nota	Verificare la freschezza della soluzione disinfettante nelle apposite bacinelle.

BS 06	Punto	L'impianto è protetto sia dall'intrusione sia dalla fuga degli animali acquatici.
	Basi legali	Art. 11 cpv. 1 LFE , Obbligo di diligenza e di annuncio Art. 59 cpv. 1 OFE , Obblighi dei detentori di animali in generale Art. 2 cpv. 7 OIPPrim , Esigenze relative alla produzione animale Art. 6 cpv. 5 OLFP , Definizioni (immissione di pesci) Art. 7 lett. b e c OLFP , Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	L'impianto è in sicurezza per quanto concerne sia l'intrusione sia la fuga degli animali acquatici. <i>Gli afflussi all'impianto e i deflussi nelle acque esterne devono essere messi in sicurezza con mezzi adeguati (ad es. grate o gabbioni di pietre) in modo da impedire l'intrusione o la fuga degli animali acquatici.</i>
	Nota	Osservazione: Per una protezione efficace contro l'intrusione e la fuga, lo spazio tra le sbarre delle grate non deve superare 1/10 della lunghezza corporea del pesce più piccolo presente nella vasca. Tuttavia è pressoché impossibile impedire del tutto l'intrusione di avannotti.

BS 07	Punto	L'impianto è in sicurezza per quanto concerne l'intrusione di mammiferi predatori.
	Basi legali	Art. 11 cpv. 1 LFE , Obbligo di diligenza e di annuncio Art. 59 cpv. 1 OFE , Obblighi dei detentori di animali in generale Art. 2 cpv. 7 OIPPrim , Esigenze relative alla produzione animale
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	L'impianto è recintato in modo tale da impedire l'intrusione di mammiferi predatori. <i>L'impianto deve essere recintato. L'altezza del muro o della rete di recinzione e la larghezza della relativa maglia vanno scelte in maniera tale da impedire l'intrusione di mammiferi predatori.</i>
	Nota	-----

BS 08	Punto	Le vasche/gli impianti di detenzione sono in sicurezza per quanto concerne l'intrusione di uccelli predatori.
	Basi legali	Art. 11 cpv. 1 LFE , Obbligo di diligenza e di annuncio Art. 59 cpv. 1 OFE , Obblighi dei detentori di animali in generale Art. 2 cpv. 7 OIPPrim , Esigenze relative alla produzione animale
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	Le vasche e gli impianti di detenzione sono dotati di coperture o altri dispositivi di dissuasione in modo da assicurare che gli uccelli che si nutrono di pesci e decapodi non possano avvicinarsi agli animali acquatici. <i>Le vasche e gli impianti di detenzione devono essere coperti (ad es. con reti o grate) in modo tale che gli uccelli piscivori, quali ad es. aironi, cormorani o smerghi maggiori, non possano avvicinarsi ai pesci.</i> <i>In luogo di una copertura possono essere impiegati anche altri dispositivi di dissuasione, purché funzionino con altrettanta efficacia.</i>
	Nota	-----

BS 09	Punto	È possibile separare gli animali malati e i nuovi arrivi.
	Basi legali	<p>Art. 11 cpv. 1 e 2 LFE, Obbligo di diligenza e di annuncio Art. 59 cpv. 1 OFE, Obblighi dei detentori di animali in generale Art. 2 cpv. 7 OIPPrim, Esigenze relative alla produzione animale Art. 4 cpv. 3 lett. f OPPrim, Obblighi delle aziende Art. 62 cpv. 1 OFE, Primi provvedimenti del detentore di animali e del veterinario Art. 5 cpv. 1 e 2 OPAn, Cura</p>
	Altre basi	-----
	Soddisfatto se	<p>Esiste la possibilità di isolare gli animali malati/sospetti e di mettere in quarantena i nuovi arrivi.</p> <p>Ricovero separato di animali malati <i>Si dovrebbe disporre di vasche per isolare possibili casi di malattia o sospetti tali (numero delle vasche in linea con le dimensioni dell'azienda) o dovrebbe esistere la possibilità di isolare singole vasche sospette da una serie o da un circuito.</i></p> <p>Detenzione iniziale dei nuovi arrivi <i>Per ridurre al minimo il rischio di introduzione di malattie degli animali acquatici legato all'arrivo di nuovi esemplari, questi ultimi andrebbero detenuti per un certo periodo di tempo (2-4 settimane a seconda della temperatura dell'acqua) in una vasca separata dal resto dell'impianto prima dell'effettiva immissione nello stesso (negli impianti con vasche in serie: animali acquatici nuovi nell'ultima vasca). Sono esonerati gli animali provenienti da aziende/zone riconosciute indenni da epizoozie e/o gli animali provenienti da aziende che sottopongono regolarmente il proprio effettivo a controlli per il rilevamento di epizoozie soggette all'obbligo di notifica.</i></p>
	Nota	<p>Osservazione: Si consiglia la detenzione iniziale di nuovi arrivi in vasche separate dal resto dell'impianto anche se gli animali provengono da aziende notoriamente indenni da epizoozie o sottoposte a regolari verifiche (anche con il miglior metodo di analisi disponibile non è mai possibile garantire al 100% l'assenza di epizoozie. Inoltre, gli animali acquatici potrebbero essere colpiti anche da epizoozie/malattie non soggette a notifica).</p>

BS 10	Punto	I sottoprodotti di origine animale vengono immagazzinati ed eliminati correttamente.
	Basi legali	<p>Art. 11 cpv. 1 e 2 LFE, Obbligo di diligenza e di annuncio Art. 59 cpv. 1 OFE, Obblighi dei detentori di animali in generale Art. 2 cpv. 7 OIPPrim, Esigenze relative alla produzione animale Art. 5, Sottoprodotti di origine animale della categoria 1 Art. 6 OSOAn, Sottoprodotti di origine animale della categoria 2 Art. 7 OSOAn, Sottoprodotti di origine animale della categoria 3 Art. 9 OSOAn, Principi dell'eliminazione Art. 10 OSOAn, Obbligo di notifica Art. 11 OSOAn, Obbligo di autorizzazione Art. 19 OSOAn, Raccolta, immagazzinamento intermedio e trasporto di sottoprodotti di origine animale Art. 22 OSOAn, Eliminazione di sottoprodotti di origine animale della categoria 1 Art. 23 OSOAn, Eliminazione di sottoprodotti di origine animale della categoria 2 Art. 24 OSOAn, Eliminazione di sottoprodotti di origine animale della categoria 3 Art. 27 cpv. 1 e 2 OSOAn, Divieti Art. 28 lett. b-d OSOAn, Deroghe Art. 29 OSOAn, Somministrazione di sottoprodotti di animali acquatici ai non ruminanti e somministrazione di farina di pesce ai vitelli Art. 30 OSOAn, Somministrazione di prodotti sanguigni ai non ruminanti Art. 31 OSOAn, Somministrazione di sottoprodotti della categoria 3 agli animali acquatici Art. 32 OSOAn, Somministrazione di fosfato dicalcico e fosfato tricalcico ai non ruminanti Art. 33 OSOAn, Produzione di alimenti per animali da compagnia Art. 34 OSOAn, Cessione per l'alimentazione di carnivori e uccelli necrofagi Art. 35 OSOAn Art. 36 OSOAn, Eliminazione da parte del proprietario Allegato 1 OSOAn, Stabilimenti soggetti ad autorizzazione Allegato 3 n. 24 OSOAn, Requisiti degli impianti nella cui area vengono tenuti animali Allegato 4 OSOAn, Prescrizioni per la raccolta, l'immagazzinamento intermedio e il trasporto dei sottoprodotti di origine animale Allegato 5 OSOAn, Metodi di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale</p>
	Altre basi	
	Soddisfatto se	<p>Tutti i sottoprodotti di origine animale vengono immagazzinati ed eliminati correttamente.</p> <p><i>I corpi/le carcasse (e parti di essi) di animali acquatici appartengono di norma ai sottoprodotti di origine animale della categoria 3 (purché non comportino alcun rischio per le persone e gli altri animali, ovvero purché gli animali non siano stati né malati né contaminati. Nel caso di animali morti per cause naturali si deve supporre per precauzione che la morte sia dovuta a una malattia o una contaminazione. Vanno quindi considerati come sottoprodotti di origine animale della categoria 1). Per l'immagazzinamento e l'eliminazione di sottoprodotti di origine animale (della categoria 3) di animali acquatici vigono le seguenti disposizioni:</i></p> <p>Immagazzinamento</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Le aziende di acquacoltura possono raccogliere i sottoprodotti di origine animale che risultano dall'attività e immagazzinarli temporaneamente fino alla loro eliminazione, senza previa notifica al veterinario cantonale.</i> <i>I recipienti e i locali impiegati devono essere confacenti allo scopo, sufficientemente capienti e in buone condizioni, e vanno puliti e disinfettati regolarmente. I recipienti devono essere ben chiudibili, facili da pulire e contrassegnati in modo da evidenziare chiaramente la categoria a cui appartengono i sottoprodotti di origine animale.</i> <i>I sottoprodotti di origine animale greggi devono essere conservati a temperatura di refrigerazione o trasportati nel minor tempo possibile all'impianto di eliminazione o fatti prelevare da quest'ultimo.</i>

	<p>Eliminazione</p> <p>a) <i>I detentori sono tenuti a eliminare o a fare eliminare da terzi i sottoprodotti di origine animale che risultano dall'attività. Il detentore deve altresì provvedere affinché si evitino la diffusione di agenti patogeni e i rischi per l'ambiente.</i></p> <p>b) <i>Laddove l'azienda di acquacoltura affidi a terzi l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, essa è tenuta a dimostrare al Cantone, presentando accordi scritti, che l'eliminazione è garantita per almeno due anni.</i></p> <p>c) <i>Le aziende che provvedono esse stesse all'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale che risultano dalla propria attività sono soggette eventualmente (vale a dire a seconda delle modalità di eliminazione) all'obbligo di notifica e di autorizzazione (art. 10, 11 e allegato 1 OSOAn).</i></p> <p>d) <i>I sottoprodotti risultanti da animali acquatici vanno eliminati come segue:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>mediante riciclaggio in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio.</i> • <i>mediante riciclaggio nella produzione di alimenti per animali o prodotti tecnici (in ottemperanza ai requisiti di cui agli artt. 27–35 OSOAn).</i> • <i>secondo i metodi di eliminazione previsti per i sottoprodotti delle categorie 1 e 2 (art. 22 o 23 OSOAn).</i>
<p>Nota</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare gli accordi scritti relativi all'eliminazione. • In caso di aziende che provvedono esse stesse all'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale con metodi soggetti all'obbligo di autorizzazione, controllare i documenti comprovanti l'autorizzazione.

BS +	Punto	Altri aspetti concernenti la biosicurezza

BS 00	Obiettivo	Vengono adottate le misure necessarie a impedire l'introduzione e la propagazione di epizoozie.
	Soddisfatto se	Vengono adottate le misure necessarie a impedire l'introduzione/propagazione di epizoozie.
	Lacune minime	<p>Le misure adottate presentano lacune minime, ad es :</p> <ul style="list-style-type: none"> • vi è molta sporcizia intorno alle vasche/nei locali dell'azienda • attrezzature non separate per le diverse linee di produzione, ma disinfettate dopo ogni uso • i sottoprodotti di origine animale vengono immagazzinati correttamente, ma i contenitori non sono contrassegnati in modo chiaro.
	Lacune importanti	<p>Le misure adottate presentano lacune importanti, ad es :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le persone/i veicoli non vengono controllati all'entrata • nessuna misura adottata per impedire l'introduzione/propagazione di agenti patogeni dovuta ai visitatori esterni all'azienda • forte crescita di alghe e formazione di depositi nelle vasche; queste ultime non vengono pulite sufficientemente spesso • protezione dagli uccelli/mammiferi predatori insufficiente o del tutto assente • nessuna vasca disponibile per il ricovero separato/la quarantena • nella peschiera è consentito l'uso di attrezzature da pesca private, ma il gestore non richiede la disinfezione delle stesse né mette a disposizione gli strumenti necessari a tal fine • ai collaboratori che lavorano anche in altre aziende di acquacoltura non vengono messi a disposizione gli strumenti necessari alla disinfezione.
	Lacune gravi	<p>Le misure adottate presentano lacune gravi, ad es :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le vasche non sono pulite e disinfettate prima di ogni ripopolamento o lo sono in misura insufficiente • i veicoli o i contenitori usati per il trasporto non sono puliti e disinfettati dopo il trasporto o lo sono in misura insufficiente • misure inesistenti o insufficienti a impedire l'intrusione/la fuga degli animali acquatici • i fornitori devono attraversare la zona di produzione per effettuare le consegne • per raggiungere la peschiera i pescatori che usufruiscono della struttura devono transitare per la zona di produzione dell'impianto di acquacoltura • numerosi animali acquatici morti dentro e intorno alle vasche, carcasse già in decomposizione • attrezzature non separate per le diverse linee di produzione e ciononostante mai disinfettate dopo l'uso • impianto di acquacoltura non recintato • i sottoprodotti di origine animale vengono immagazzinati e/o eliminati in modo da rendere probabile una minaccia alle persone e/o agli animali o una contaminazione dei prodotti primari e/o degli alimenti per animali
	Osservazione	-----

11.4 Allegato 4: Manuale di controllo relativo ai controlli ufficiali nella produzione primaria (igiene nella produzione primaria animale, medicinali veterinari, salute degli animali e traffico di animali) per aziende detentrici di insetti (diversi dalle api) Versione 2023

11.4.1 ASPETTI GENERALI

Osservazioni generali

- Il manuale di controllo non sostituisce la formazione e il perfezionamento del personale addetto al controllo, ma è un documento di consultazione.
- Poiché per molti processi e anche per il controllo dei pericoli nella produzione di insetti non vi sono norme specifiche e alcuni aspetti dipendono dalla rispettiva specie di insetti e dal tipo di produzione, tali aspetti devono essere menzionati nei piani aziendali individuali e le misure di controllo devono essere definite laddove si renda necessario. L'[IPIFF Guide on Good Hygiene Practices for European Union \(EU\) producers of insects as food & feed](#) descrive i processi e le condizioni quadro rilevanti per la produzione di insetti (anche se non è stata ancora riconosciuta dall'UE come "linee direttive settoriali").

Esecuzione dei controlli

- Se, durante un controllo, vengono rilevate lacune gravi che richiedono l'immediata adozione di misure da parte delle autorità d'esecuzione – in particolare in caso di danni alla salute oppure in caso di condizioni igieniche deprecabili – va contattata immediatamente per telefono l'autorità d'esecuzione competente.
- Test rapidi, prelievi di campioni e sequestri devono essere annotati con una nota sotto "Osservazioni".
- Le domande concernenti i modelli di rapporto di controllo o il manuale di controllo devono essere rivolte al veterinario cantonale.

Struttura del manuale di controllo

- Per ogni ambito di controllo è definito un obiettivo e i corrispondenti punti di controllo. Nell'ambito del controllo di base, per poter confermare l'obiettivo devono essere valutati tutti i punti di controllo.
- Un'eccezione è costituita dal punto di controllo "Altri aspetti concernenti...", presente in tutti gli ambiti di controllo. Questo punto può essere utilizzato se si notano altri aspetti rilevanti per l'obiettivo. Gli esempi citati non sono esaustivi.
- Soprattutto nel caso dei controlli di verifica, durante i quali determinati ambiti vengono controllati più a fondo, si possono utilizzare gli esempi citati sotto "Altri aspetti concernenti...".

Valutazione e documentazione dei punti di controllo

- I punti di controllo per i quali non emerge alcuna contestazione vengono indicati come "**soddisfatti**" (contrassegnare con il simbolo "✓" nel modello di rapporto di controllo).
- Se dei punti di controllo o determinate specie animali non sono stati controllati, nel modello di rapporto va indicato il risultato "**non controllato**" ("NC") (nella lista di controllo registrare con il simbolo "—") e va fornita la motivazione per cui il punto di controllo o le specie animali in oggetto non sono stati sottoposti a verifica.
In Acontrol i punti di controllo non sottoposti a verifica vanno indicati con "NC".
- I punti di controllo non pertinenti in relazione a un'azienda detentrici di animali vengono indicati come "**non applicabili**" ("|"). Vale a dire, ad esempio, che se in un'azienda di apicoltura non vengono conservati medicinali veterinari (Mvet), sui modelli di rapporto di controllo va riportata la dicitura "non applicabile".
In Acontrol i punti di controllo non sottoposti a verifica vanno indicati con "NA".

- Tutti i punti di controllo con la valutazione **“carente”** (“o”, “non soddisfatto”) devono essere precisati e descritti in dettaglio nei modelli di rapporto di controllo, al punto “Osservazioni”. (Se necessario, utilizzare a questo scopo un foglio separato). In Acontrol i punti di controllo risultati carenti vanno indicati con “C”.
- A livello di punto di controllo, gruppo di punti o rubrica, la gravità di un’eventuale lacuna deve essere valutata secondo le istruzioni del servizio cantonale preposto all’esecuzione. La valutazione avviene secondo la classificazione "minima" (m), "importante" (i) e "grave" (g). La suddivisione in categorie avviene sulla base dei punti di controllo valutati. Se i punti di controllo indicati non rivelano nessuna lacuna ma altri aspetti portano a dover valutare come “non soddisfatto” l’obiettivo finale, tali aspetti vengono riportati al punto di controllo “Altri aspetti concernenti...”. Gli esempi per la classificazione delle lacune non sono esaustivi.

11.4.2 IGIENE NELLA PRODUZIONE PRIMARIA (PrP)

PrP 00	Obiettivo	La produzione dei prodotti primari di insetti avviene in modo tale che le derrate alimentari e gli alimenti per animali che ne derivano sono sicure e igieniche.
---------------	------------------	---

PrP 01	Punto	Le attrezzature che entrano in contatto con gli alimenti per gli animali, i substrati nutritivi e i prodotti primari di origine animale sono tutte ineccepibili.
	Basi legali	<p>Art. 3 OPPrim Registrazione</p> <p>Art. 4 cpv. 1–4 OPPrim, Obblighi delle aziende</p> <p>Art. 2 OIPPrim, <i>Esigenze relative alla produzione animale</i></p> <p>Art. 9 OSOAn</p> <p>Art 31a OSOAn (<i>specie di insetti ammesse come alimenti per animali</i>)</p> <p>2017/1 Lettera informativa USAV (Informazioni sulla produzione e trasformazione di insetti per l'utilizzo come derrate alimentari)</p>
	Altre basi	<p>IPIFF Guide on Good Hygiene Practices for European Union (EU) producers of insects as food & feed</p> <p>Ensuring high standards of animal welfare in insect production (dell'International Platform of Insects for Food and Feed, IPIFF)</p>
	Soddisfatte se	<p>L'azienda è registrata dall'organo cantonale competente (secondo l'art. 3 OPPrim). La manipolazione e lo stoccaggio degli insetti e dei prodotti utilizzati e consegnati nell'azienda sono appropriati. Si utilizzano solo specie di insetti e substrati nutritivi che sono autorizzati per il rispettivo scopo (derrate alimentari / alimenti per animali). Gli impianti, le attrezzature e gli apparecchi sono ineccepibili.</p> <p>I prodotti primari sono prodotti, immagazzinati, manipolati e trasportati in modo tale che la loro qualità igienica e pulizia non siano compromesse. Gli impianti, le attrezzature, gli apparecchi, i contenitori, le casse di trasporto e i mezzi di trasporto sono puliti e ineccepibili (soprattutto quelli per il trattamento e lo stoccaggio di alimenti per animali e prodotti primari, l'alimentazione degli animali).</p> <p>I produttori di prodotti primari devono adottare tutti i provvedimenti necessari a evitare contaminazioni degli alimenti per animali. Se gli alimenti per gli insetti vengono prodotti o preparati nell'azienda stessa, sono disponibili locali e strutture specifici nonché processi definiti per iscritto e standardizzati per questo scopo.</p> <p>Per uno stoccaggio ottimale vanno osservati i seguenti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>alimenti per animali in un locale di stoccaggio separato (in particolare scarti e sostanze chimiche non devono trovarsi nello stesso locale)</i> <i>luogo fresco e asciutto</i> <i>al riparo dalla luce diretta del sole</i> <i>evitare variazioni di temperatura (importante per evitare la formazione di condensa nei sacchi)</i> <i>proteggere da roditori e uccelli</i> <i>gestione coerente del magazzino in base al principio FIFO (First In – First Out)</i> <i>l'acqua fornita agli insetti (ed ev. utilizzata anche per la preparazione dei substrati) ha almeno la stessa qualità dell'"acqua potabile" per altri animali da reddito</i> <i>gli impianti di allevamento, le attrezzature e gli apparecchi devono essere tenuti puliti, i contenitori per l'ingrasso devono essere puliti regolarmente. Anche in caso di produzione continua, le strutture devono essere pulite regolarmente (e disinfettate se necessario).</i>

	<p>Nota</p>	<p>Infrastruttura e gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> La produzione primaria di insetti deve corrispondere dal punto di vista edile e gestionale al principio "da impuro a puro". Alla fine del "lato puro" vi sono insetti morti che sono "il più puri e puliti possibile", per un ulteriore trattamento in vista del loro uso come derrate alimentari o alimenti per animali. Dalla fase di uccisione in poi (in azienda), tuttavia, si applicano requisiti diversi per l'ulteriore trattamento degli insetti a seconda dell'uso previsto (come derrate alimentari o alimenti per animali). Il flusso di merci per altri prodotti fabbricati o utilizzati in azienda (come "cibo" = escrementi di insetti con una proporzione di substrati nutritivi e insetti morti, residui di alimenti avariati per animali, o agenti ausiliari e di pulizia) devono essere separati dai prodotti primari. Anche le altre attività svolte sullo stesso sito devono essere separate dalla produzione primaria di insetti (ad es. altre aziende detentrici di animali e altri settori produttivi, ma anche la trasformazione di insetti in alimenti o "farine di insetti" per l'alimentazione, la produzione di alimenti per animali, o la vendita di derrate alimentari o alimenti per animali). <p>Uccisione di insetti</p> <ul style="list-style-type: none"> Non si applicano requisiti legali specifici per l'uccisione degli insetti. È quindi considerata "parte della produzione primaria". I requisiti (per l'igiene e il previsto uso successivo) si basano quindi sui principi di questo punto di controllo (PrP 01). <p>Mezzi ausiliari</p> <ul style="list-style-type: none"> Vengono utilizzati solo biocidi e agenti di pulizia e disinfezione adatti alla rispettiva area di utilizzo. <table border="1" data-bbox="539 1043 1417 1397"> <thead> <tr> <th>Prodotto</th> <th>Omologazione / notifica</th> <th>Scopo</th> <th>Indicazione / proprietà</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Biocida</td> <td>Omologazione del prodotto da parte di UFSP, UFAM, SECO www.rpc.admin.ch</td> <td>Difesa / lotta contro organismi nocivi.</td> <td>Numero dell'omologazione di UFSP, UFAM, SECO (n. CH)</td> </tr> <tr> <td>Prodotto chimico</td> <td>Notifica del prodotto a UFSP, UFAM, SECO www.rpc.admin.ch</td> <td>Sostanze che non sono disciplinate da una legislazione speciale o vengono commercializzate senza uno scopo d'utilizzo specifico.</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Verificare la data di scadenza degli alimenti per animali</p> <ul style="list-style-type: none"> Durante il giro dell'azienda, prendere nota degli alimenti per animali acquistati e confrontarli con i giustificativi Verificare che non vi siano tracce di organismi nocivi sulle riserve di alimenti (ev. sacchi di alimenti) Verificare gli alimenti per animali ed ev. i substrati nutritivi attualmente in uso (ad es. gli alimenti sono ammuffiti e/o hanno un odore rancido?) 	Prodotto	Omologazione / notifica	Scopo	Indicazione / proprietà	Biocida	Omologazione del prodotto da parte di UFSP, UFAM, SECO www.rpc.admin.ch	Difesa / lotta contro organismi nocivi.	Numero dell'omologazione di UFSP, UFAM, SECO (n. CH)	Prodotto chimico	Notifica del prodotto a UFSP, UFAM, SECO www.rpc.admin.ch	Sostanze che non sono disciplinate da una legislazione speciale o vengono commercializzate senza uno scopo d'utilizzo specifico.	-
Prodotto	Omologazione / notifica	Scopo	Indicazione / proprietà											
Biocida	Omologazione del prodotto da parte di UFSP, UFAM, SECO www.rpc.admin.ch	Difesa / lotta contro organismi nocivi.	Numero dell'omologazione di UFSP, UFAM, SECO (n. CH)											
Prodotto chimico	Notifica del prodotto a UFSP, UFAM, SECO www.rpc.admin.ch	Sostanze che non sono disciplinate da una legislazione speciale o vengono commercializzate senza uno scopo d'utilizzo specifico.	-											

<p>PrP 02</p>	<p>Punto</p>	<p>Il tipo e l'origine degli alimenti per animali e, se del caso, di altri substrati nutritivi per gli insetti sono documentati.</p>
	<p>Basi legali</p>	<p>Art. 5 cpv. 1 e 3 OPPrim, Tracciabilità Art. 6 cpv. 1 OIPPrim, Tracciabilità e registro Art. 2 cpv. 5 OIPPrim, Esigenze relative alla produzione animale (additivi per gli alimenti per animali) Art. 27 cpv. 1 & 3 OSOAn, Divieti Art. 28 OSOAn, Deroghe Art. 31a OSOAn (specie di insetti ammesse, substrati nutritivi e specie animali di destinazione come alimenti per animali)</p>

		<p>2017/1 Lettera informativa USAV (specie di insetti ammesse e substrati nutritivi per l'utilizzo come derrate alimentari)</p> <p>Art. 8 cpv.1 OsAIA e allegato 4.1 OLAIA (Sostanze vietate)</p> <p>Art. 36 cpv.1 OsAIA e allegato 10 OLAIA (Sostanze indesiderabili)</p> <p>Art. 47 cpv. 2 OsAIA, <i>Obbligo di notifica</i></p>
	Altre basi	<p>IPIFF Guide on Good Hygiene Practices for European Union (EU) producers of insects as food & feed</p>
	Soddisfatto se	<p>Il tipo e l'origine degli alimenti per animali e dei substrati nutritivi sono documentati.</p> <p>a) <i>Le aziende devono garantire che nessuna sostanza non autorizzata per gli insetti (per la produzione di derrate alimentari o alimenti per animali) sia somministrata</i></p> <p>b) <i>Le aziende sono in grado di dimostrare, mediante registrazioni, il tipo e l'origine degli alimenti per animali e dei substrati nutritivi somministrati agli animali</i></p> <p>c) <i>I documenti devono essere conservati per tre anni</i></p> <p>Vengono somministrate solo le sostanze consentite. I divieti e le restrizioni sulle singole sostanze sono rispettati.</p> <p><i>Le aziende che producono alimenti per animali utilizzando additivi per alimenti per animali per i quali si applica un tenore massimo secondo l'omologazione, o premiscelte contenenti tali additivi, devono notificare questa attività al Controllo ufficiale degli alimenti per animali di Agroscope per la registrazione o l'omologazione.</i></p>
	Nota	<ul style="list-style-type: none"> Le aziende di produzione primaria devono essere in grado di informare in qualsiasi momento gli organi di controllo per mezzo di documenti scritti da chi hanno ottenuto i mezzi di produzione utilizzati. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) determina questi mezzi di produzione. Per le questioni concernenti il diritto sugli alimenti per animali è responsabile il Controllo degli alimenti per animali di Agroscope.

PrP +	Punto	Altri aspetti della produzione primaria
		<p>La tracciabilità dei prodotti primari è garantita (art. 5 OPPrim):</p> <p>a) Il tipo, la quantità e il destinatario di insetti sono documentati.</p> <p>b) I documenti devono essere conservati per tre anni.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sono disponibili i risultati di analisi/indagini importanti per la salute umana e animale. Conoscenza degli obblighi di ritiro. Conoscenza delle misure da prendere in caso di zoonosi. Il gestore deve garantire che il personale affetto da una malattia acuta trasmessa per via alimentare sia tenuto lontano dall'azienda e che il personale sia informato sulle misure sanitarie.

PrP 00	Obiettivo	La produzione dei prodotti primari di insetti avviene in modo tale che le derrate alimentari e gli alimenti per animali che ne derivano sono sicure e igieniche.
	Soddisfatto se	Nell'azienda registrata, i prodotti primari sono trattati in modo tale che le derrate alimentari e/o le materie prime per gli alimenti per animali che ne derivano siano sicuri e igienici.
	Lacune minime	Esistono lacune minime per quanto concerne una produzione igienicamente ineccepibile di insetti e prodotti a base di insetti, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> • se l'azienda non è (ancora) registrata correttamente. • se l'immagazzinamento di alimenti per animali e di prodotti per la disinfezione avviene nello stesso locale, ma in modo da poter escludere una contaminazione degli alimenti per animali.
	Lacune importanti	Esistono lacune importanti per quanto concerne una produzione igienicamente ineccepibile di insetti e prodotti a base di insetti, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> • se gli alimenti per animali sono immagazzinati in modo tale da non poter escludere una contaminazione. • se il flusso delle merci di tutti gli insetti e dei prodotti utilizzati e consegnati non è chiaramente documentato.
	Lacune gravi	Esistono lacune gravi per quanto concerne una produzione igienicamente ineccepibile di insetti e prodotti a base di insetti, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> • se gli alimenti per animali (substrati nutritivi) sono immagazzinati in modo che il deterioramento / la contaminazione degli alimenti per animali è inevitabile • gli insetti (animali da reddito) sono alimentati con substrati nutritivi vietati per loro. • vengono prodotte specie di insetti che non sono approvate per l'uso successivo previsto • i prodotti a base di insetti lasciano la produzione primaria non puliti e/o contengono ancora quantità (visibili a occhio nudo) di substrati nutritivi o escrezioni
	Osservazioni	Il responsabile dell'azienda deve mostrare le misure correttive prese; se necessario, devono essere ordinate anche misure ufficiali.

11.4.3 MEDICAMENTI VETERINARI (Mvet)

Mvet 00	Obiettivo	È garantito un impiego corretto e a regola d'arte dei medicinali veterinari.
--------------------	------------------	---

Mvet 01	Punto	Non vi sono medicinali veterinari autorizzati per gli insetti diversi dalle api.
	Basi legali	LATer OMVet
	Altre basi	---
	Soddisfatto se	Agli insetti non vengono somministrati medicinali veterinari.
	Nota	In base all'articolo 9 capoverso 1 della legge federale sui medicinali e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici LATer; RS 812.21), i medicinali veterinari utilizzati per il trattamento di animali devono essere omologati dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic. Attualmente non esiste un medicinale veterinario autorizzato per gli insetti diversi dalle api mellifere. Poiché neanche il cambiamento di destinazione è consentito per gli insetti, attualmente non esiste una farmacoterapia.

MVET +	Punto	Altri aspetti concernenti i medicinali veterinari.

Mvet 00	Obiettivo	È garantito un impiego corretto e a regola d'arte dei medicinali veterinari.
	Soddisfatto se	Agli insetti non vengono somministrati Mvet.
	Lacune minime	---
	Lacune importanti	---
	Lacune gravi	• Agli insetti vengono somministrati Mvet.

11.4.4 SALUTE DEGLI ANIMALI (SA)

SA 00	Obiettivo	La produzione animale nell'azienda si svolge in modo igienico e senza indizi di pericolo per l'essere umano e gli animali derivanti dai prodotti primari
--------------	------------------	---

SA 01	Punto	Gli insetti e i prodotti a base di insetti non mettono in pericolo la salute umana e animale.
	Basi legali	Art. 4 cpv. 1-4 OPPrim , Obblighi delle aziende Art. 6 OPPrim , Misure in caso di pericolo per la salute umana Art. 2 cpv. 1, 5-8 OIPPrim , Esigenze relative alla produzione animale 2017/1 Lettera informativa USAV (Informazioni sulla produzione e trasformazione di insetti per l'utilizzo come derrate alimentari)
	Altre basi	Diseases in edible insect rearing systems (wageningenacademic.com) IPIFF Guide on Good Hygiene Practices for European Union (EU) producers of insects as food & feed
	Soddisfatto se	La produzione di insetti funziona correttamente e ciò è documentato anche dalla sorveglianza sanitaria dell'azienda.
	Nota	Non esistono criteri legali specifici per la salute degli insetti (diversi dalle api). La valutazione è quindi effettuata sulla base di indizi relativi ai potenziali pericoli per l'essere umano e gli animali derivanti dai prodotti primari. Tuttavia, vi sono anche malattie specifiche degli insetti con un grande potenziale di danno che possono anche essere favorite da condizioni di produzione non ottimali. In assenza di standard uniformi per la valutazione della salute degli insetti, la sorveglianza della salute, come ad es. "normale / mortalità", e le rispettive divergenze devono essere definite, sorvegliate e documentate individualmente dalle aziende.

SA +	Punto	Altri aspetti concernenti la salute degli animali

SA 00	Obiettivo	La produzione animale nell'azienda si svolge in modo igienico e senza indizi di pericolo per l'essere umano e gli animali derivanti dai prodotti primari
	Soddisfatto se	La produzione animale in azienda è igienica e sicura per quanto riguarda i prodotti primari che sono sicuri per l'essere umano e gli animali.
	Lacune minime	La produzione animale e la sicurezza dei prodotti primari sono pregiudicate minimamente, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> • trascuratezza della pulizia in azienda. • la salute degli animali (secondo gli standard dell'azienda) è pregiudicata minimamente (la "produzione non funziona bene / in modo ottimale").
	Lacune importanti	La produzione animale e la sicurezza dei prodotti primari sono pregiudicate notevolmente, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> • substrati nutritivi lievemente deteriorati (a livello sensoriale: odore, ispezione) • la sorveglianza della salute degli animali non è definita e/o sorvegliata. • pericolo di contaminazione per i prodotti finiti a seguito di incroci / processi non separati in maniera sufficiente in azienda
	Lacune gravi	La produzione animale e la sicurezza dei prodotti primari sono pregiudicate gravemente, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> • substrati nutritivi fortemente deteriorati (a livello sensoriale: odore, ispezione) • la salute degli animali è fortemente pregiudicata (secondo gli standard dell'azienda)
	Osservazione	Il responsabile dell'azienda deve mostrare le misure correttive prese; se necessario, devono essere ordinate anche misure ufficiali.

11.4.5 BIOCONTENIMENTO / BIOSICUREZZA (BS)

BS 00	Obiettivi	Le misure necessarie per prevenire la diffusione di specie alloctone sono attuate. La sicurezza dei prodotti a base di insetti per l'uso come (o la produzione di) derrate alimentari e alimenti per animali non è compromessa da sottoprodotti di origine animale. Questi ultimi vengono correttamente riutilizzati o smaltiti.
--------------	------------------	---

BS 01	Punto	La fuga di insetti vivi è impedita da misure efficaci.																				
	Basi legali	<p>Legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) (capitolo 3 sull'utilizzazione di organismi – in particolare art. 29a, 29d, 29e)</p> <p>Ordinanza sull'impiego confinato (OIConf) (Utilizzazione di organismi alloctoni)</p> <p>Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente. OEDA art. 6 (Diligenza per l'allevamento), nonché art. 4 e 5 (Controllo autonomo e Informazione degli acquirenti per la messa in commercio)</p>																				
	Altre basi	Notifiche all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) conformemente all'OIConf: Notifiche e domande d'autorizzazione (admin.ch) .																				
	Soddisfatto se	Gli insetti vivi non possono fuggire dall'azienda. L'azienda di insetti è stata registrata presso l'UFAM e, se del caso, le misure ordinate in materia di biocontenimento sono state attuate.																				
	Nota	<p>A meno che non siano stati fissati criteri più severi secondo l'OIConf, non è necessaria una «protezione ermetica».</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Specie di insetti</th> <th style="text-align: center;">Detenzione secondo l'OI-Conf soggetta a notifica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mosca soldato nera (<i>Hermetia illucens</i>)</td> <td style="text-align: center;">Sì</td> </tr> <tr> <td>Tarma della farina (<i>Tenebrio molitor</i>)</td> <td style="text-align: center;">No</td> </tr> <tr> <td>Tenebrione o alfitobio (<i>Alphitobius diaperinus</i>)</td> <td style="text-align: center;">(No) stato: giugno 2021</td> </tr> <tr> <td>Grillo domestico o grillo del focolare (<i>Acheta domestica</i>)</td> <td style="text-align: center;">(No) stato: giugno 2021</td> </tr> <tr> <td>Banded cricket (<i>Grylloides sigillatus</i>)</td> <td style="text-align: center;">Sì</td> </tr> <tr> <td>Grillo silente (<i>Gryllus assimilis</i>)</td> <td style="text-align: center;">Sì</td> </tr> <tr> <td>Mosca domestica (<i>Musca domestica</i>)</td> <td style="text-align: center;">No</td> </tr> <tr> <td>Baco da seta (<i>Bombyx mori</i>)</td> <td style="text-align: center;">No</td> </tr> <tr> <td>Locusta migratoria (<i>Locusta migratoria</i>)</td> <td style="text-align: center;">No</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gli obblighi di diligenza e di controllo autonomo secondo il diritto ambientale si applicano anche alla detenzione di specie alloctone (vedi sopra "Basi legali").</p>	Specie di insetti	Detenzione secondo l'OI-Conf soggetta a notifica	Mosca soldato nera (<i>Hermetia illucens</i>)	Sì	Tarma della farina (<i>Tenebrio molitor</i>)	No	Tenebrione o alfitobio (<i>Alphitobius diaperinus</i>)	(No) stato: giugno 2021	Grillo domestico o grillo del focolare (<i>Acheta domestica</i>)	(No) stato: giugno 2021	Banded cricket (<i>Grylloides sigillatus</i>)	Sì	Grillo silente (<i>Gryllus assimilis</i>)	Sì	Mosca domestica (<i>Musca domestica</i>)	No	Baco da seta (<i>Bombyx mori</i>)	No	Locusta migratoria (<i>Locusta migratoria</i>)	No
Specie di insetti	Detenzione secondo l'OI-Conf soggetta a notifica																					
Mosca soldato nera (<i>Hermetia illucens</i>)	Sì																					
Tarma della farina (<i>Tenebrio molitor</i>)	No																					
Tenebrione o alfitobio (<i>Alphitobius diaperinus</i>)	(No) stato: giugno 2021																					
Grillo domestico o grillo del focolare (<i>Acheta domestica</i>)	(No) stato: giugno 2021																					
Banded cricket (<i>Grylloides sigillatus</i>)	Sì																					
Grillo silente (<i>Gryllus assimilis</i>)	Sì																					
Mosca domestica (<i>Musca domestica</i>)	No																					
Baco da seta (<i>Bombyx mori</i>)	No																					
Locusta migratoria (<i>Locusta migratoria</i>)	No																					

BS 02	Punto	La sicurezza dei prodotti a base di insetti per l'uso come (o la produzione di) derrate alimentari e alimenti per animali non è compromessa da sottoprodotti di origine animale. Questi ultimi vengono correttamente utilizzati o smaltiti.
	Basi legali	<p>Art. 4 cpv. 1–4 OPPrim, Obblighi delle aziende Art. 5 cpv. 1 e 3 OPPrim, Tracciabilità Art. 2 cpv. 1, 5, 7 OIPPrim, Esigenze relative alla produzione animale 2017/1 Lettera informativa USAV (Informazioni sulla produzione e trasformazione di insetti per l'utilizzo come derrate alimentari) OSOAn OCon (Messa in commercio di concimi)</p>
	Altre basi	Concimi UFAG [Concimi (admin.ch)]
	Soddisfatto se	Tutti i sottoprodotti di origine animale sono immagazzinati e utilizzati / eliminati correttamente. Il piano e l'attuazione sono definiti e documentati in modo comprensibile.
	Nota	<p>Gli stessi insetti morti sono considerati "sottoprodotti di origine animale" se sono destinati alla trasformazione in "farine di insetti" e grassi per la produzione di alimenti per animali o fertilizzanti. In questo caso, i requisiti per il trasporto, l'igiene e la trasformazione si basano sulle disposizioni dell'OSOAn.</p> <p>La manipolazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di insetti morti per scopi alimentari, sono invece soggetti alle disposizioni della legislazione alimentare.</p> <p>Il riciclaggio / lo smaltimento del "cibo" (= escrementi di insetti con una piccola parte di substrati nutritivi e insetti morti) è disciplinato dalle disposizioni dell'OSOAn e dalla legislazione sui fertilizzanti, se il cibo deve essere usato come fertilizzante.</p>

BS +	Punto	Altri aspetti concernenti la biosicurezza

BS 00	Obiettivi	<p>Le misure necessarie per prevenire la diffusione di specie alloctone sono attuate. La sicurezza dei prodotti a base di insetti per l'uso come (o la produzione di) derrate alimentari e alimenti per animali non è compromessa da sottoprodotti di origine animale. Questi ultimi vengono correttamente utilizzati o smaltiti.</p>
	Soddisfatto se	<p>La fuga di insetti è efficacemente impedita (e, se necessario, in conformità con i requisiti dell'OIconf); la manipolazione e il riciclaggio / lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale sono eseguiti correttamente.</p>
	Lacune minime	<p>La biosicurezza dei prodotti primari è pregiudicata minimamente, ad es:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fuga di insetti non è impedita in modo efficace (SENZA violazione delle condizioni specifiche secondo l'OIconf) • trascuratezza della pulizia in azienda • "incroci" nei processi aziendali senza pericolo immediato per i prodotti primari per la produzione di derrate alimentari e alimenti per animali.
	Lacune importanti	<p>La biosicurezza dei prodotti primari è pregiudicata notevolmente, ad es.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fuga di insetti non è impedita in modo efficace (CON violazione delle condizioni specifiche secondo l'OIconf) • il piano e l'attuazione per il trattamento di sottoprodotti di origine animale e il loro riciclaggio / lo smaltimento non sono sufficientemente definiti e documentati.
	Lacune gravi	<p>La biosicurezza dei prodotti primari è pregiudicata gravemente, ad es:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il modo di lavorare in azienda mette in pericolo la sicurezza dei prodotti primari consegnati all'essere umano o agli animali • vengono consegnati prodotti primari che non soddisfano i requisiti per l'uso previsto (ad es. insetti per alimenti per animali alle aziende alimentari)
	Osservazione	<p>Il responsabile dell'azienda deve mostrare le misure correttive prese; se necessario, devono essere ordinate anche misure ufficiali.</p>